

PROVINCIALE
Ente
D'Errico
4209
MATERA

BIBLIOTECA
'T. STIGLIANI'

1326
LO STATO

POLITICO, ED ECONOMICO
DELLA DOGANA
DELLA MENA DELLE PECORE
DI PUGLIA

E S P O S T O

ALLA MAESTÀ
DI

FERDINANDO IV.

RE DELLE SICILIE

GERUSALEMME ec. ec. ec.



TOMO III.



NAPOLI MDCCLXXI.

PRESSO VINCENZO FLAUTO REGIO IMPRESSORE.

Con pubblica autorità.



PARTE TERZA.

CAPITOLO I.

Della particolare divisione de' pascoli Fiscali.

§. I.



A istorica esposizione delle Leggi della Dogana, e l'esame de' varj cambiamenti del di lei Economico Stato, non sono bastanti a dare una distinta, e chiara idea del sistema di quella particolare legislazione; nè possono facilitare la cognizione delle buone regole della Pastorizia, e dell'Agricoltura, e delle varie pratiche, adottate pel più felice regolamento di quelle utili primitive industrie, che in questo Regno costituiscono la vera ricchezza de' Popoli, e del Regio Erario. Ma siccome, fra la confusione, e la ignoranza di quelle fondamentali Leggi, furono moltiplicati gli abusi, ed introdotte nuove contrarie massime di economia, con sommo pregiudizio della Pastorizia, e dell'Agricoltura, e con grave danno delle Reali Finanze; così non possiamo noi soddisfare in altra maniera al proposto impegno, che coll'esaminare particolarmente tutte le minori parti della economica legi-

slazione della Dogana, con rintracciare l'origine, e con esporre la regolarità delle pratiche da tempo in tempo adottate, nella direzione di quegli economici affari. Questo dettaglio esposto alla benifica suprema penetrazione del Glorioso MONARCA, che ci governa, potrà rendere più facile la desiderata correzione de' vecchi abusi, e'l sospirato sollievo delle stesse utili primitive industrie, dalle quali dipende la costante dovizia de' Popoli, e del Sovrano medesimo. E poichè la pratica più importante della Dogana è quella, che riguarda la divisione de' pascoli Fiscali, che in ogni anno far si deve fra i Pastori; perciò da questa cominciar conviene la particolare proposta esposizione.

§. 2. La giusta premura di dare alle greggi un comodo sostegno, e di mantenere fra i Pastori la reciproca armonia, non solo fece dividere gli erbaggi della Dogana in diverse classi, distinte col nome di *Locazioni*; ma diede motivo alla designazione de' particolari siti delle mandre, sparse in una giusta distanza, nel recinto di ciascuna *Locazione*; affinchè ogni Pastore potesse far godere alle proprie greggi una corrispondente porzione de' pascoli saldi, e coltivati, senza darli luogo alla confusa barbara comunione, che sempre ha prodotto il maggior danno delle industrie. Il luogo destinato al ricovero degli animali fu distinto col nome di *Posta*, ed il contiguo territorio saldo, circoscritto da certi limiti, prima fu chiamato *Tavoliere*, e poi *Quadrone*. Il numero delle *Poste* non fu lo stesso in ogni *Locazione*; perchè si variò, secondo la maggiore, o minore estensione de' Territorj uniti pel pascolo. Col passare degli anni fu quello da' Pastori medesimi o ristretto, o accresciuto, senza che si fusse mai pensato alla stabile costruzione degli ovili, sempre conosciuti necessarj a difendere gli uomini, e gli animali dalla rigidezza dell'inverno, e per gli altri usi più importanti, di premere, ed unire il latte, e manipolare il cacio, e la ricotta. La moltitudine delle ferule, che ne' piani della Puglia crescono prodigiosamente, la facilità di avere le canne selvatiche, che nascono ne' luoghi umidi, o ne' laghi, e la costante abbondanza delle paglie, che dopo mietute le biade restano ne' campi col

col nome di *Ristoppie*, hanno sempre persuasi i Pastori di non alterare la primitiva barbara economia, che gli ave addestrati a formare in ogni anno nelle *Poste* del Real Tavoliere i pagliai adattati all'abitazione degli uomini, e agli altri usi della Pastorizia, ed a costruire le spalliere di ferule, e di canne selvatiche nel recinto delle Mandre, per difendere le pecore dall'impeto de' più rigidi venti del Settentrione. Furono ne' primi tempi scelti a questo uso i luoghi, che naturalmente avevano il maggiore pendio, ed erano più esposti all'oriente, ed al mezzogiorno; anzi coll'esserli costantemente erette le Mandre nel medesimo sito, e fatto un picciolo fossato nella parte di dietro, e ne' lati, il suolo formato dallo stabbio delle stesse greggi è divenuto stabile, netto, ed eguale, senza essere alterato dalle piogge, nè dalla orina degli animali; giacchè l'intrinfeco calore di quegli escrementi, la particolare aridità de' terreni di Puglia, e'l giusto pendio del suolo medesimo, dissipano sollecitamente qualunque abbondante umore, e mantengono pulite, ed asciutte le pecore. Ma siccome queste *Poste* non erano tutte della stessa perfezione; così sempre più divenne necessaria la particolare distribuzione.

§. 3. In tempo, che il pagamento della Fida fu regolato dall'annuale numerazione degli animali, la divisione de' pascoli dipendeva dal prudente arbitrio del Doganiere, e degli altri Ufficiali della Dogana; perciò nelle savie Leggi, date dai gloriosi SOVRANI ARAGONESI, non solo fu proibito il passaggio delle greggi da una *Locazione* all'altra, ed inculcata ogni maggiore attenzione, perchè i Pastori più accorti, e potenti non profittassero della debolezza, e semplicità de' compagni; ma si stabilì pure, che gli erbaggi si dovessero prima della divisione riconoscere da' più probi periti, per dichiararne la sufficienza, così a riguardo della quantità del territorio, che per rapporto della qualità, ed abbondanza del pascolo; affinchè le greggi concorse in Dogana restassero nello inverno collocate colla maggior sicurezza, e comodo. Colle posteriori Leggi dal Vicerè D. PIETRO DI TOLEDO fu con maggiore chiarezza confermata la stessa

stessa economia; ma perchè allora era moltiplicato il concorso degli animali, ed al sostegno non erano bastanti i soli erbaggi Fiscali, fu ordinato al Doganiere, che nell'esercitare l'incontrastabile diritto della privativa *distribuzione degli altri erbaggi straordinarij*, posseduti da' varj particolari di quelle Provincie, usar dovesse la prudente economia di assegnare ad ogni Pastore la giusta rata de' pascoli delle *Locazioni*, e degli altri de' particolari, distinti col nome di *Ristoro*, senza permettere la menoma parzialità, o contemplazione. Dovea perciò essere assistito da uno de' più probi *Cavallari*, informato della qualità de' Pastori medesimi, e delle altre circostanze, che poteano evitare gli errori pregiudiziali ai più poveri: anzi per togliersi ogni motivo di gravanza fu pure stabilito, che gli erbaggi straordinarij, dati col titolo di *Ristoro*, fossero i più comodi, e vicini agli altri delle *Locazioni*; affinchè le greggi non fossero disperse in luoghi lontani, ma potessero con maggior facilità essere difese dagli sconcerti della rigida stagione.

§. 4. Erasi allora conosciuto, che il maggior danno di quella industria nasceva dal confuso godimento de' pascoli: perciò la divisione costantemente si eseguiva nel tempo, che gli animali erano tratti tenuti ne' designati generali *Riposi*; affinchè spiegandosi nella stabilita distribuzione delle *Liste*, gli erbaggi particolarmente assegnati a ciascun Pastore, le greggi passassero senza confusione a goderli. Per la più esatta osservanza di questa importante economia, nelle stesse Leggi del Vicerè di TOLEDO fu obbligato il Doganiere di dover procedere alla distribuzione de' pascoli nella *Serra Capriola*, luogo posto ne' confini del *Riposo del Saccione*, poco lontano dalle ordinarie *Locazioni di Puglia*, senza poterla differire oltre il giorno 8. del mese di Novembre. Ma perchè gli erbaggi fossero colla maggior gelosia riservati pe' tempi più pericolosi della rigida stagione d'inverno, si diede allo stesso Doganiere la piena libertà di far trattenere gli animali ne' *Riposi*, anche dopo compiuta la distribuzione generale, e particolare. La sinistra interpretazione di questa ragionevole facoltà, l'uso di mandare un Supremo Ministro a vedere la *Locazione generale*,

nerale, e la libertà data al Doganiere di ricevere in *Foggia* i volontarij manifesti degli animali, e di eseguire nella stessa Città la generale, e particolare distribuzione degli erbaggi, senza più trasferirsi nella *Serra Capriola*, fecero da anno in anno differire, oltre del giorno 8. di Novembre, quella necessaria divisione. Dall'altra parte il particolare impegno de' Pastori più accorti di ottenere una maggior porzione degli ottimi erbaggi del Real Tavoliere, avea fatto abbandonare il sistema della numerazione, ed introdotta la libertà di accrescersi anche idealmente il numero degli animali, e di ripetersi secondo le circostanze della stagione i volontarij manifesti fino al punto della generale divisione: ma questa nuova economia siccome moltiplicava idealmente il numero degli animali con vantaggio del Fisco, così rendea necessario l'aumento de' *Ristori*, più difficile la particolare divisione degli erbaggi, e più sensibile la parzialità, e contemplazione usata da' Doganieri nell'assegnamento annale de' pascoli straordinarij. Quindi divenne necessaria la osservanza dell'antico sistema di assegnarsi a ciascun Pastore la giusta porzione degli erbaggi della *Locazione*, e de' *Ristori*, corrispondente al numero degli animali manifestati, restando poi obbligato al peso della Fida, per quella sola parte degli erbaggi straordinarij, che si era dagli animali occupata, e goduta. La gara della volontaria *Professione* fece alterare l'osservanza dell'antica Legge, che vietava il passaggio delle greggi da una *Locazione* all'altra; perchè non essendo eguali i segreti manifesti, e volendosi dare a tutti la giusta porzione de' *Ristori*, gli animali sopravanzanti alla stabilita *estima* di una *Locazione*, doveano riceverli nelle altre, dove il concorso era stato minore.

§. 5. Il vantaggio del Fisco, e la libertà de' Pastori non fecero allora conoscere il grave danno dell'industria, prodotto dal ritardo della particolare distribuzione de' pascoli; ma senza considerarsi l'evidente pericolo, a cui erano esposte le greggi fra gli anticipati non insoliti rigori della stagione vernina, se in forza delle antiche Leggi doveano restare ne' designati *Riposi* fino al compimento della *Locazione generale*, fu continuato il siste-

sistema di differirsi oltre del tempo stabilito la divisione degli erbaggi. Allora i più accorti, e potenti Pastori procurarono di assicurarsi anticipatamente della parziale distribuzione de' *Ristori*, e poi violando l'osservanza delle leggi, faceano passare confusamente le proprie greggi nelle *Locazioni*, prima di essersi compiuto il particolare necessario assegnamento delle *Poste*. Così la gelosa importante custodia degli erbaggi vernini era preterita da tutti gli altri Pastori, senza che il rigore delle pene corporali, ravvivato ne' bandi del Doganiere *Fabrizio di Sangro*, e nelle Leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, servisse di freno a quello anticipato passaggio; anche perchè la intrinseca esorbitanza, ed improporzione delle pene stabilite persuadeva i Magistrati a procurarne l'abolizione. Si credè di dar riparo a quel male, coll'esserfi nelle stesse Leggi ordinata la più esatta, ed imparziale distribuzione de' *Ristori* di qualunque qualità, e natura, volendosene scrupolosamente esaminata l'estensione, la qualità, e la sufficienza; perchè nel farsi l'assegnamento, fossero distinti quelli, che si doveano godere dagli animali nel tempo del maggior bisogno, dagli altri, che si doveano aggiugnere, unicamente per uguagliare nella distribuzione il numero delle pecore idealmente aumentato dalla sola gara della libera volontaria *Professione*. Questi espedienti sostenevano la libertà pastorale; ma fecero preterire l'osservanza della più importante economia, di far restare le greggi ne' *Riposi*, fintanto che si eseguiva la particolare divisione delle *Poste*; unico sicuro mezzo di soddisfare alla diligente cura di riservare que' pascoli pe' tempi più pericolosi dell'inverno. Crederono i Doganieri, che coll'esserfi abolito il sistema della numerazione degli animali, e data a' Pastori la libertà di aumentarne anche idealmente il numero, fossero essi dispensati dalla cura della particolare divisione degli erbaggi, e della buona situazione delle greggi; perciò nel solo caso, che uno stesso *Ristoro* si fosse assegnato a varie *Locazioni*, deputarono uno Ufficiale di Dogana per farlo dividere secondo il numero delle pecore, caricate ad ognuna senza poterfi alterare la stabilita tassa.

§. 6. Per rendere più facile la particolare divisione, nell'assegnamento si distinguevano i pascoli, soliti a godersi dalle greggi, dagli altri aggiunti colla tassa ideale, distinta colla espressione *per empire*. Si spiegava pure il numero degli animali, che passar doveano ad occupare gli erbaggi delle *Locazioni* meno desiderate, e tutto si descrivea nel registro chiamato *Squarciafoglietto*, senza mai confonderfi una *Locazione* coll'altra. Ma siccome il maggior numero delle pecore manifestate, assicurava l'acquisto di una più estesa porzione degli erbaggi migliori, così nello stesso registro erano spiegati tutti i Pastori ammessi in ciascuna *Locazione* coll'intero numero degli animali professati. Sopra di questi notamenti far si dovea la particolare divisione degli erbaggi, che dal Doganiere fu lasciata nel solo arbitrio degli stessi Pastori, credendosi compita l'opera della *Locazione* generale colla solenne consegna di quelle particolari note, distinte col nome di *Liste*, nelle quali erano distinti gli erbaggi ordinarij, colla loro inalterabile stima, da' *Ristori* dati per effettivo uso di pascolo, e dagli altri aggiunti colla tassa ideale *per empire*. Ma perchè il maggior numero degli animali manifestati rendea sempre più difficile la particolare divisione de' pascoli; perciò il Doganiere *Alfonso Caracciolo*, volendo sostenere l'osservanza delle Leggi del Vicerè TOLEDO, dirette a mantenere fra i Pastori la più esatta uguaglianza, prescelse i migliori Ufficiali della Dogana, e diede a ciascuno l'incarico di regolare la divisione degli erbaggi di ogni *Locazione*, coll'espresso ordine di dovere usare la massima diligenza; perchè nel particolare assegnamento delle *Poste*, e de' *Ristori*, si evitassero gli aggravi, e gli errori pregiudiziali ai più poveri, e si tenesse lontana ogni ombra di parzialità. Si consegnava all'Ufficiale incaricato la *Lista* di tutti gli erbaggi assegnati alla *Locazione* unita all'altra delle pecore manifestate da ciascuno Pastore, affinchè ognuno ricevesse la quantità del Territorio corrispondente al numero degli animali soggetti al peso della Fida; e dopo adempita la particolare divisione, formar si dovea il chiaro registro della quantità dell'erbaggio, dato particolarmente ad ognuno, così nella *Locazione*,

che ne' *Ristori*, colla Legge di doverfi dare situazione a tutte le pecore manifestate, ed occupare intieramente gli erbaggi assegnati. Dagli atti della divisione, che presentar si doveano al Doganiere, restava con chiarezza liquidato, se oltre degli erbaggi dati colla tassa ideale *per empire*, qualche altro fondo fosse stato da' Pastori rifiutato nel tempo della particolare distribuzione; giacchè la libertà della volontaria *Professione* avea reso costante il sistema di minorarsi il peso della Fida per quel numero di pecore, che non aveano occupati gli erbaggi straordinarij dispensati.

§. 7. Questa pratica divenne sempre più costante, dopo che le *Locazioni* particolari si unirono alle generali, e la distribuzione de' *Ristori* ordinarij fu dichiarata fissa, ed imparziale; tanto più, che i Supremi Ministri, destinati in ogni anno a regolare gli affari della *Locazione* generale, erano poco informati di quella economia, e non abbracciavano volentieri la noiosa cura della particolare divisione de' pascoli assegnati: ma essendo allora cresciuto il potere de' minori Ufficiali della Dogana, la particolare divisione si vide sempre più ritardata, e le greggi continuarono a desolare confusamente gli erbaggi vernini; credendosi abolite, colla sola pubblicazione delle *Liste*, le savie Leggi del Vicerè D. PIETRO DI TOLEDO, che con premura inculcarono la gelosa custodia, e la riserba del pascolo delle *Locazioni* pel tempo più pericoloso dell'inverno. La inosservanza di questa importante economia produsse spesso gravissimi danni dell'industria; perciò nell'esserfi dal Fisco conchiusa la transazione col Comune de' Pastori, per l'annuo pagamento della Fida, fu espressamente convenuto, che i Ministri destinati al governo della Dogana dovessero conchiudere la *Locazione* generale, e distribuire le *Liste* nel primo giorno di Novembre. Non si provvide allora alla particolare divisione degli erbaggi; ma fu maggiormente abbandonata alla privata direzione degli stessi Pastori, ed alla cura dell'Ufficiale destinato a regolarla; perciò da' più accorti, e potenti si occupavano i pascoli migliori, lasciandosi ai più deboli gli altri della inferiore condizione, ed i più gravati del

del peso della Fida; con essersi anche aumentato l'abuso dell'anticipata comunione de' pascoli. Dopo ristabilita la volontaria *Professione*, il lento concorso de' Pastori non solo rendea meno difficile la particolare divisione, ma spesso facea restare invenduti gli erbaggi Fiscali; onde i più accorti Ministri, destinati al governo di quel Real Patrimonio, adottarono la pratica di esporre anticipatamente all'incanto gli erbaggi di quelle *Locazioni*, e *Ristori*, che aveano la minore concorrenza degli animali. E sebbene questo espediente potesse moltiplicare il vantaggio del Fisco, assicurare la custodia de' pascoli, e togliere gl'incomodi della particolare divisione, e della confusa comunione dell'uso; pure i Pastori più accorti, ed i minori Ufficiali della Dogana procurarono di attraversarlo; i primi per non perdere la libertà di scegliere le migliori *Poste*, e gli altri per continuare a godere de' considerevoli lucri, che esigevano per la sola assistenza. Fu allora creduto, che coll'assumerfi anticipatamente da ciascuna *Locazione* il peso della Fida per la stabilita *estima* di tutti gli erbaggi assegnati, l'interesse del Fisco fosse meglio assicurato, la distribuzione de' pascoli divenisse più libera, e la loro custodia, affidata agli stessi Pastori, fosse meglio adempita.

§. 8. La confusione, in cui erano involuti gli economici affari della Dogana, non fece fu le prime conoscere il grave pregiudizio, che si faceva a' Reali interessi coll'abbandonarsi alla sola privata cura de' Pastori la particolare divisione degli erbaggi delle *Locazioni*; perciò i Credenzeri, e gli altri Subalterni destinati a legitimare quegli atti attendevano unicamente a formare il registro del particolare assegnamento delle *Poste* e delle diverse modificazioni stabilite fra gli stessi Pastori per gl'interessi, e spese della Comunità; affinchè potessero riscuotere da ciascuno la giusta rata delle introdotte annuali pensioni, delle quali partecipava lo stesso Ministro Governatore. Ma quando il florido stato della Pastorizia fece nascere il desiderio del giusto aumento di quelle Reali rendite, gli accorti Ministri, destinati al governo della Regia Dogana conobbero, che la gara della segreta volontaria *Professione* non potea sostenerfi, quan-

quando non si prendea particolare cura della divisione degli erbaggi di ciascuna *Locazione*; perciò dal Presidente *D. Gian Francesco de Puga*, fu con particolare bando della data de' 14. di Aprile dell' anno 1692., proibito a' Pastori di fare nelle proprie Patrie eseguire la particolare distribuzione delle *Poste*; affinchè quella si facesse in Dogana coll'assistenza del Ministro destinato, e dopo distribuite le *Liste*. Questa proibizione fu poi costantemente rinnovata ne' bandi generali dello annuale invito; anzi nell' anno 1694., vedendo il Presidente *Ulloa*, che nel ragguagliarsi gli erbaggi al numero delle pecore volontariamente manifestate, i più accorti, e potenti pregiudicavano i più deboli, ordinò, che la particolare imposizione delle *Poste* dovesse farsi alla di lui presenza, coll' intervento di tutti gli interessati, affinchè il numero delle pecore corrispondesse con giusta proporzione alla quantità, e qualità del pascolo, che si assegnava.

§. 9. Ma siccome, per le antiche leggi della Dogana, nello entrare la primavera, e propriamente nel giorno de' 25. di Marzo, i Pastori acquistano la piena libertà di far passare le proprie greggi negli altri pascoli, o nelle stesse Montagne; così nelle *Istruzioni* formate pe' *Cavallari*, fu a' medesimi ordinato di usare una particolare diligenza per prendere conto degli erbaggi abbandonati, ed ammettervi altri animali stranieri, col pagamento della *Fida Statonica*; furono però esentati da questo peso tutti gli animali concorsi, e manifestati in Dogana, che aveano acquistato il diritto di godere i pascoli Fiscali fino al giorno 8. di Maggio. Questo stabilimento fece adottare il sistema di osservarsi la particolare separazione delle *Poste*, fino allo stesso giorno de' 25. di Marzo; ma dopo di quel tempo le greggi godeano la piena libertà di pascere confusamente tutti gli erbaggi del Real Tavoliere. Col passare degli anni questa illimitata facoltà produsse degli sconforti non indifferenti a danno de' più poveri, e deboli; onde fu creduto necessario di permettere agli stessi Pastori di poter riservare dal comune uso quella parte de' pascoli assegnati al soste-

gno

gno de' castrati, e degli agnelli, che si doveano mettere in commercio nella Fiera, per soddisfare i debiti Fiscali. Ma i Pastori più accorti, e potenti cominciarono pure a fare abuso di questa facoltà; onde il savio Presidente *D. Andrea Guerrero* pensò, con particolare bando della data de' 12. Aprile 1697., di stabilire, che gli erbaggi riservati non potessero eccedere la quantità di un carro, e mezzo per ogni cento castrati, o ciavarri, ed un carro per ogni cento agnelli. Questa economia si è poi costantemente osservata; anzi nell' anno 1742. fu dichiarato, doverli permettere la stessa riserva ne' pascoli assegnati a' Vitelli; e nell' anno 1750. fu la quantità limitata per un solo carro a centinaio di animali. Hanno però i Pastori goduta la libertà di rinunciare a quel comune uso, allorchè dopo la *Locazione* generale si sono congregati, per la particolare divisione de' pascoli della propria *Locazione*: ma siccome i Compratori degli erbaggi di *Lesina*, e *Castiglione* venduti dal Fisco allo incanto, non hanno fra di loro il menomo rapporto di comunità; così quelle *Poste* sono state riputate esenti dalla generale confusione, e restano sempre assolutamente addette al pascolo delle greggi assegnate.

§. 10. Per rendere più libera, e facile la particolare divisione, ed abolire ogni ombra di parzialità, fu conosciuto necessario di usare l'incanto nella distribuzione delle *Poste*, colla legge di dovere ognuno offerire il solo numero delle pecore già volontariamente manifestate, senza che gl' incanti potessero essere minori di *venticinque* pecore. All' offerente fu tolta la libertà di proseguire la competenza, oltre il numero delle pecore manifestate, e descritte nelle *Liste* generali, quando non avesse il soccorso dagli altri Pastori, che hanno fatta una maggiore *Professione*; ma per non ledere la pastorale libertà, fu adottato il sistema di fargli tutti dividere in varie compagnie, affinchè si concorresse allo incanto con egual numero di pecore, e la particolare divisione riuscisse più giusta, ed utile; tantopiù, che l'aumento prodotto dalla maggior concorrenza alle *Poste* migliori, minora la prima imposizione delle altre meno desiderate; onde que' Pastori, che non possono situare le proprie greggi ne' pasco-

pascoli più squisiti godono il vantaggio della minorazione del peso della Fida, e della maggior quantità del territorio meno perfetto. Le compagnie sono sempre nate dalla libera volontà degli stessi Pastori; potendo ogni particolare concorrere anche solo allo incanto delle *Poste*, col numero delle proprie pecore professate, senza farsi distinzione di quelle descritte col nome di *Reali*, dalle altre aggiunte colla espressione *in alia*, e sottoposte al pagamento della Fida col titolo di *Caccito*. Nel formarsi le particolari compagnie, distinte in Dogana col nome di *Masse*, si è sempre procurata una giusta uguaglianza, perchè la gara dell'incanto fosse sostenuta nel più giusto equilibrio. Deve poi uno de' Pastori assumere il carattere di regolatore, e capo di ciascuna compagnia, per avere il nome di *Capo Massa*: questi comparisce nelle *Licitazioni*; ed usa nel tempo stesso la maggiore cautela, e riserba, per tenere occulto il numero, e qualità degli individui suoi compagni; giacchè dovendo concorrere solo al particolare incanto delle *Poste*, la gara sarebbe raffreddata dal saperfi la forza di ciascuna compagnia, costituita dal solo numero delle pecore manifestate da' Pastori arrollati nella *Massa*; oppure diverrebbe quella astiosa, ed ingiusta, se si facesse nota la particolare affezione, che qualche uno de' Pastori può avere più per questo, che per quel sito.

§. 11. La premura di non perdere il necessario comodo de' soliti Pagliai, ed altri pastorali ricoveri, costruiti a proprie spese colle ferule, canne selvatiche, e paglie, che abbondano ne' piani della Puglia, e colle leggi di Dogana riserbate al libero uso degli stessi Pastori, suole per lo più produrre la particolare affezione nell'acquisto delle *Poste*; perciò la gara dell'incanto riesce sempre più giusta, ed eguale, quando il regolatore della compagnia fa usare una maggiore accortezza, ed indifferenza nell'acquisto delle particolari *Poste* della propria *Locazione*. Ma se gli accorti Ministri della Dogana si fossero impegnati a far formare a spese del Fisco, e del Comune de' Pastori tante case rurali, e tanti stabili ovili, quante sono le antiche *Poste* del Real Tavoliere, la particolare divisione degli erbaggi sarebbe più facile, ed eguale:
gli

gli uomini, e le greggi non dovrebbero restare esposti alle intemperie, e rigidità della stagione, allorchè da' *Riposi* passano nelle *Locazioni*; ed i Pastori non dovrebbero soffrire il grave annuale incomodo di formare a proprie spese i Pagliai, o gli altri ricoveri, che sono distrutti, o abbandonati nella primavera, quando gli animali tornano al pascolo delle montagne. Dall'altra parte la fissa costruzione degli ovili difenderebbe la industria da quelle sciagure, che fra l'anticipata non insolita rigidità dello inverno, hanno spesso prodotta grave mortalità di pecore, o la perdita de' teneri agnelli, e del latte; anche perchè il sistema adottato nella congiunzione delle pecore fa riuscire la figliatura, per la maggior parte, nel tempo, che gli animali entrano nelle *Locazioni*; per questo motivo la stabile costruzione degli ovili non solo sarebbe utile, ma necessaria: e pure la cieca venerazione, e'l pregiudiziale amore per gli antichi rozzi costumi, ne hanno sempre impedita l'esecuzione, col massimo danno dell'industria.

§. 12. Nell'esserfi adottato il sistema dello incanto, per la particolare divisione degli erbaggi, non si volle togliere a' Pastori l'antica libertà di assegnare buonamente ad ognuno la giusta quantità del territorio, corrispondente al numero delle pecore manifestate, tanto col nome di *Reali*, che col titolo di *Caccito*, senza entrare in competenza; ma perchè in questa distribuzione gli interessi del Fisco non fossero pregiudicati, e la gara della volontaria *Professione* non fosse minorata, si pensò di obbligare i Credenzeri alla continua assistenza; giacchè era del loro particolare incarico il sostenere le ragioni Fiscali, e'l regolare la distribuzione del peso della Fida; tanto più, che per questa fatica partecipavano delle annue pensioni, pagate dal Comune de' Pastori, nella somma di ducati *mille cinquecento ottanta*: erano questi divisi con giusta proporzione fra tutte le ventitrè *Locazioni* del Real Tavoliere, per unirsi ogni anno alle altre spese più necessarie di ciascuna Comunità, tassate col consenso de' Pastori interessati, che si congregano nel tempo della stabilita divisione de' pascoli. Nel primitivo assegnamento furono quel-
le

le somme quasi egualmente distribuite fra il Presidente Governatore, i due Credenzieri, ed i varj Subalterni, che col carattere di particolari Commissarj erano in ogni anno destinati a regolare gli atti della divisione delle *Poste* di ciascuna *Locazione*; ma poi gli accorti Credenzieri, col pretesto di dovere essi soli prendere cura di quella gelosa economia, si appropriarono nella maggior parte le pensioni assegnate a' Subalterni Commissarj; e perciò nell'anno 1708. si mosse il Presidente *D. Andrea Guerrero* ad ordinare, che nel tempo avvenire la porzione de' lucri, assegnata a' Subalterni Commissarj, ed usurpata da' Credenzieri, dovesse dividersi per metà fra il Ministro Governatore della Dogana, e gli stessi Credenzieri; giacchè tutti erano egualmente obbligati di assistere, e legittimare quegli atti, e di soffrire le fatiche delle particolari divisioni. Questa nuova distribuzione fece in appresso accrescere a danno de' *Locati* quelle spese; giacchè non potendo i soli Credenzieri disimpegnare gli atti della divisione di tutte le *Locazioni*, ed essendovi positivo bisogno dell'assistenza de' Subalterni Commissarj, le prime pensioni furono aumentate, caricandosi con altro titolo nelle note delle spese, che col consenso de' Pastori si formavano in ogni anno nel tempo della distribuzione delle *Poste*.

§. 13. Il congresso de' Pastori di ciascuna *Locazione* si è sempre considerato per una vera Comunità politica, dichiarata legittima dalla presenza del Magistrato, e dall'assistenza del Subalterno Commissario; ma siccome quella unione si rende solamente facile nel tempo della particolare divisione degli erbaggi; così allora si debbono esaminare gli affari più importanti della Comunità, e si eleggono fra gli stessi Pastori due, o più Deputati, che nel corso dell'anno rappresentano l'intera *Locazione*, difendono i diritti, regolano gl'interessi comuni, e suppliscono alle spese più necessarie, godendo la libertà di raccogliere il prodotto della vendita de' *Ristori* meno utili, permessa colla Prammatica dell'anno 1668., e le porzioni delle pene de' disordini, e delle *scommissioni*, assegnate a' *Locati*, coll'obbligo di darne chiaro conto, nella maniera stabilita per tutti gli altri Amministratori

stratori delle Società politiche. Debbono gli stessi Deputati intervenire ne' parlamenti generali, ed assistere a tutti gli affari del comune interesse, senza potere oltrepassare le facoltà, che nel tempo della elezione gli sono state comunicate; giacchè sogliono allora i Pastori fare varj particolari stabilimenti, che riguardano il comune interesse; ed eliggono anche gli Avvocati, e Procuratori, con tassare il loro salario, affinchè i Deputati non si abusino delle loro facoltà, non facciano cambiamenti, nè spese eccessive. Nel tempo della divisione de' pascoli debbono gli stessi Deputati additare a' Subalterni Commissarj tutt' i Pastori impotenti, incogniti, e poveri, che non posseggono animali, o non gli hanno condotti nella *Locazione*, onde nella distribuzione degli erbaggi le *Poste* siano assegnate ai più ricchi, e potenti, e si sappia, chi debba occupare la rata de' pascoli, che corrisponde al numero delle pecore manifestate da' Pastori non concorsi, o con nomi incogniti, o resi impotenti; affinchè nel tempo della esazione della Fida possa il Fisco essere puntualmente soddisfatto; e dall'altra parte la *Locazione* sia riserbata alle sole greggi, che concorrono in Dogana.

§. 14. La gara della volontaria *Professione*, e la libertà dell'incanto produssero l'impegno dei più potenti, per essere, anche con diversi nomi, ammessi in varie *Locazioni*; affinchè, se la gara dell'incanto rendea difficile l'acquisto delle migliori *Poste* in una, potessero rimanere le proprie greggi negli erbaggi dell'altra. Questa libertà, data a' Pastori più accorti, e potenti ne' tempi più infelici della Dogana, ritardava in ogni anno la particolare divisione de' pascoli: perciò dal Presidente *Guerrero* fu nell'anno 1709. accortamente limitata. Onde per eludere l'esecuzione di quegli ordini, furono dagli stessi più accorti *Locati* moltiplicati i nomi incogniti, o falliti, de' quali si servivano nella particolare divisione de' pascoli: ma siccome questa nuova impresa rendea sempre più difficile l'esazione della Fida, così i Savj Ministri della Giunta eretta dal Glorioso Imperadore CARLO VI. per la riforma della Dogana, cercarono nell'anno 1729. di rimuovere quegli abusi, coll'aver

ordinato, che i *Ripartimenti* generali si dovessero fare dai soli Credenzieri, e loro Ajutanti, e non dagli altri Subalterni; perchè i primi sapevano a quali Pastori si erano liberate le *Poste*, ed invigilassero di farle assegnare ai più comodi, e potenti, che pel privilegio Fiscale della insolidità restavano obbligati a pagare la Fida anche per gli altri Compagni, nel tempo che gli animali si allontanano dalla Puglia, ed i Pastori debbono ottenere le licenze distinte col nome di *Passate*. Questa necessaria antica cautela era spiegata in Dogana colla espressione di *spogliare la Posta*; nè mai si è dubitato, che quel Pastore, al quale si trova assegnata la *Posta*, debba pagare al Fisco la Fida, per l'intero numero delle pecore offerte nell'incanto; giacchè dalla unione degli altri ha ricevuta la forza di competere nella divisione, e di ottenere i pascoli più desiderati; tantopiù, che egli solo colla qualità di capo, e regolatore della Compagnia può sapere se gli altri Pastori hanno goduta la porzione de' pascoli assegnati. Ma perchè questa cautela Fiscale fosse più esattamente osservata, si obbligarono gli stessi Credenzieri di supplire ogni danno; circostanza, che diede motivo alle loro lagnanze: onde coll'imperiale rescritto de' 27. Maggio 1730. fu ordinato al Vicerè di far eseguire gli ordini della Giunta, per l'assegnamento degli erbaggi alle persone comode, e note; ma che per l'obbligo de' Credenzieri facesse sollecitamente esaminare in giustizia il loro ricorso. Per togliere ogni dubbio pensò il Savio Presidente *Ruoti* spiegare, in un particolare bando della data de' 26. Novembre 1730., che i Commissarj incaricati de' particolari *Ripartimenti* dovessero obbligare i Deputati di ciascuna *Locazione* a dichiarare solennemente, prima di darli principio alla distribuzione, tutti i Pastori impotenti, *specorati*, estinti, o assenti; affinchè le *Poste* fossero assegnate a' soli comodi, e ricchi, che restavano obbligati al pagamento dell'intero debito, in forza della spiegata insolidità; e dall'altra parte si sapesse con chiarezza, da chi si era goduta la porzione de' pascoli spettante agli animali professati dagli assenti, o con nomi incogniti, o falliti; volendosi, che in ogni caso di mancanza gli stessi Deputati dovessero soddisfare l'intero debito Fiscale.

§. 15. Dopo assicurati gl'interessi del Fisco per la esazione della Fida, fu conosciuto, che il maggior danno de' Pastori più poveri nasceva dal ritardo della divisione, sempre procurato da' più accorti, e potenti, che faceano con anticipazione passare le greggi nelle *Locazioni*, a pascere confusamente in tutte le varie *Poste*; tanto che nell'eseguirsi la particolare distribuzione gli erbaggi assegnati si trovavano intieramente desolati, e distrutti. Volle il Presidente *Ruoti* metter freno a questo abuso, e coll'altro bando della data de' 25. Novembre 1732. ordinò, che tutti i particolari *Ripartimenti* dovessero essere perfezionati nel perentorio termine di quattro giorni, proibendo nel tempo stesso a tutti i pastori di far passare confusamente le greggi nelle *Locazioni*, prima di eseguirsi la particolare distribuzione. Questo bando si è rinnovato in ogni anno, senza che l'anticipato passaggio degli animali si fosse impedito; giacchè ogni Pastore è stato persuaso di essere sempre maggiore il pericolo nel lasciare gli animali nei *Riposi*, esposti alla rigidezza della stagione, che il danno della confusa desolazione de' pascoli vernini, prodotto sempre dal ritardo della divisione. Conobbe il Presidente *Ruoti*, che la speditezza de' particolari *Ripartimenti* non si sarebbe ottenuta, quando i soli Credenzieri, ed i Subalterni loro ajutanti doveano esservi occupati a regolargli; perciò volle accrescere il numero de' particolari Commissarj; e sebbene cogli ultimi ordini dati dalla stessa Giunta, le antiche pensioni, pagate per quelle particolari fatiche, si fossero ridotte a soli docati mille quattrocento ottanta, senza poterfi agiugnere altre spese; pure conoscendo i pastori, che quelle somme si dividevano intieramente fra il Presidente Governatore, ed i Credenzieri, vollero assegnare altre ricognizioni ai Subalterni Commissarj; che far doveano la maggiore fatica. Ma perchè il di loro numero non fu mai uguagliato a quello delle *Locazioni*, la ordinata speditezza de' particolari *Ripartimenti* non fu ottenuta; tanto più, che dopo abolite le cariche di Credenzieri, ed eletto l'Avvocato Fiscale, la maggior parte di quelle commissioni si diedero a

due Subalterni destinati a formare tutti i registri Fiscali, col nome di *Scrivani del Real Patrimonio*.

§. 16. I danni sofferti dagli animali nell'anno 1739., e' l' sistema adottato di eseguirsi la distribuzione delle *Liste* nella sera de' 25. Novembre, diedero motivo alle lagnanze del Comune de' Pastori, per le quali la *Locazione* generale fu anticipata nel seguente anno 1740.; e nel rinnovarsi il bando del Prefidente *Ruori*, il termine assegnato pe' particolari *Ripartimenti*, fu limitato a due giorni, senza che si fosse accresciuto il numero de' Commissarj. Il Presidente *de Philippis* ebbe solamente cura di metter freno alle spese, che si moltiplicavano allo eccesso in danno de' Pastori; perciò con un bando della data de' 20. di Novembre 1740. stabilì, che in ogni *Locazione* dovesse il Subalterno Commissario formare le note delle sole spese necessarie, ed inescusabili, con ricevere l'espresso consenso di tutti i Pastori interessati, e poi fosse nell'obbligo di presentarle al Presidente Governatore, per riportarne l'approvazione. Allora i Ministri destinati al governo della Dogana crederono più utile la cura della moderazione delle spese de' *Ripartimenti*, che l'altra della necessaria speditezza de' medesimi; perciò non furono impegnati a sostenere la libertà della divisione fatta per mezzo degl' *Incanti*; ma tollerarono, che i Pastori più accorti, e potenti ripigliaffero le antiche private convenzioni, e simulati accordi, ne quali faceano con facilità la scelta delle *Poste* migliori, senza che i più poveri potessero esporre le gravezze ricevute. Nel permetterli questi *Ripartimenti*, distinti in Dogana col titolo di *accomodo*, non fu considerato il pregiudizio, che si facea alla libertà della volontaria *Professione*, ed alla legge della desiderata uguaglianza, non si calcolò il danno del Fisco, privato del beneficio della Competenza, nè l'altro de' Pastori, condannati a ricevere gli erbaggi della inferiore condizione, senza godere della minorazione del prezzo, sempre prodotto dallo incanto. Per modificare questi pregiudizj fu in Novembre dell'anno 1746. formato un nuovo bando, diviso in otto Capitoli,

pitoli, co' quali non solo fu inculcata la maggiore speditezza de' particolari *Ripartimenti*, ma si diede pure la norma da tenersi nella formazione delle *Note* delle spese, nello eseguirsi la giusta imposizione delle *Poste*, e nel regolare la uguaglianza delle *Masse*, che debbono competere nello incanto.

§. 17. Nelle suppliche umiliate al glorioso MONARCA CATTOLICO N. S., dopo le disgrazie dell'anno 1745., non si parlò degli abusivi *Ripartimenti* fatti a sola contemplazione de' più potenti, e giustificati collo improprio nome di *accomodo*; ma tutte le lagnanze riguardarono l'antico ritardo della *Locazione* generale, l'aumento delle spese caricate in ogni anno alla Comunità, e la ingerenza de' Commissarj negli affari delle *Locazioni*. Perciò nel Real decreto dell'anno 1747. fu inculcata la maggior sollecitudine per la distribuzione delle *Liste*, si lasciò all'arbitrio del Presidente Governatore il destino, e mutazione de' Commissarj, si proibì l'alterazione delle solite spese, e si volle, che niuno Ufficiale dovesse prendere parte nella risoluzione degli affari di ciascuna *Locazione*; affinchè i Pastori con piena libertà esaminassero i propri interessi. Ma perchè in quella Sovrana determinazione fu solamente ordinato di non doverli pregiudicare il Presidente Governatore, per la solita rata delle stabilite pensioni, senza spiegarli le somme, che pagar si doveano all'Avvocato Fiscale, ed ai Subalterni Commissarj, si pretese, che da' ducati mille quattrocento ottanta dovessero prima pagarsi al Presidente Governatore i soliti ducati ottocento, tassati dal Presidente *Guerrero*, e gli altri ducati seicento ottanta si dovessero dividere fra l'Avvocato Fiscale, ed i Subalterni Commissarj, senza caricarsi alle *Locazioni* le altre spese, che volontariamente si erano poi aggiunte, per dare un giusto compenso alle fatiche di tutti gl'impiegati a quella opera. Questa quistione produsse il maggior ritardo de' particolari *Ripartimenti* di quello anno; ed essendosene avanzate le doglianze al Tribunale della Camera, fu supplicato lo stesso MONARCA per la spiega dell'ultimo Real decreto, e colla Sovrana determinazione de' 14. febbrajo 1748. fu dichiarato, doverli solamente dalle

Locazioni portare il peso de' ducati mille quattrocento ottanta, tassati dalla Giunta dell' anno 1732., e che di quella somma, ducati cinquecento ottanta spettassero al Presidente Governatore, altri ducati cinquecento all' Avvocato Fiscale, ed i restanti ducati quattrocento si dovessero dividere fra i Subalterni Commissarj, proibendosi espressamente l' esazione di qualunque altra pensione, ancorchè si desse col titolo di fatiche straordinarie. Ma siccome questo peso si è sempre diviso fra le ventitrè *Locazioni* del Real Tavoliere, a proporzione dell' *estima del Possedibile* di ciascuna, così il maggior lucro resta per que' Subalterni, ai quali sono assegnate le *Locazioni* più vaste: circostanza, che rende sempre più giusta, e necessaria la ordinata annua variazione, e l' cambiamento de' particolari Commissarj.

§. 18. La lentezza de' Pastori nel concorrere in Dogana a manifestare i proprj animali, e la giusta premura di vantaggiare le vendite degli erbaggi di *Lesina*, e *Castiglione*, hanno obbligato i Ministri destinati al governo della Dogana, di adottare il sistema, di distribuire costantemente le *Liste* della *Locazione* generale, nella sera de' 25. Novembre, termine assegnato dalle Leggi per impedire ogni maggiore dilazione. Ma questo ritardo non ha mai fatto sospendere l' altra pratica, di permettersi, prima di quel giorno, alle greggi di varie *Locazioni* di entrare ne' pascoli demaniali, posti nel recinto del Real Tavoliere, nè si è considerato, che quella libertà conveniva solamente nell' antico sistema, in cui la distribuzione degli erbaggi vernini era eseguita ne' primi giorni di Novembre. In queste circostanze la confusa anticipata desolazione si è resa più facile; nè i rigorosi ordini da anno in anno rinnovati, o la presenza de' subalterni, e *Cavallari*, hanno mai ottenuta la desiderata custodia di que' pascoli; onde spesso fra gli sconcerti delle stagioni, e la mancanza de' necessari ricoveri, gli animali sono rimasti esposti a gravissimi danni; ed i bandi, rinnovati per la maggior speditezza de' particolari *Ripartimenti*, non hanno potuta ottenere la desiderata esecuzione: dopo che, per dare compenso alle gravi fatiche de' due *Scrivani del Real Patrimonio*, si sono asse-

assegnate a' medesimi sedeci *Locazioni*, quattro le più vaste si trovano date ad altro subalterno impiegato in altri affari, e le ultime tre sono distribuite dall' arbitrio del Presidente Governatore. La superstiziosa osservanza delle antiche pratiche ha sempre impedito in Dogana il giusto esame de' vecchi abusi; perciò i Pastori più accorti, e potenti si sono impegnati a provvedere alla sussistenza de' proprj animali, coll' anticipato acquisto di altri erbaggi ben custoditi, e riserbati; e frattanto mantenendo le proprie greggi al confuso pascolo delle *Locazioni* procurarono di dilatare maggiormente la particolare distribuzione delle *Poste*, col mettere in esame il maggiore utile delle private convenzioni, e de' simulati accordi maliziosamente introdotti ne' *Ripartimenti*, per abolire la giustissima, e libera divisione, fatta coll' incanto. A questo gravissimo male la sola clementissima paterna cura del glorioso SOVRANO darà quello efficace rimedio, per cui la Pastorizia possa trovare il desiderato sollievo.



CAROLUS DEI GRATIA REX

D. Andrea Guerrero de Torres, Cavaliere dell' Abito d' Alcantara, del Consiglio di Sua Maestà, suo Presidente della Regia Camera della Summaria, Governatore Generale della Regia Dogana di Foggia, e Doganella d' Apruzzo, & in omnibus per Suam Excellentiam specialiter Delegatus &c.

Essendo antico solito, e costumanza, in ogni anno scommettersi il giorno de' 25. Marzo tutte le Poste del Tavoliero della Puglia, e pascolarli confusamente con gli animali in tutte dette Poste, senza che l'uno padronale possa dare impedimento all'altro, riserbandosi assolutamente da' medesimi nelle Poste a loro assignate, qualche porzione d'erba per pascolo d'animali mascoli per uso di Fiera; e perchè giornalmente ci vengono doglianze de' locati, che molti di essi, col pretesto di riserva d'erbaggi per animali di Fiera, si fanno guardare da' Guardiani, e loro Pastori le Poste intiere, o la maggior parte d'esse a loro arbitrio, e con detto pretesto, e loro potenza se ne servano poi per le loro pecore, facendo scacciare da dette Poste gli animali dell'altri, contro la forma del solito, ed in pregiudizio della Generalità de' Locati. Per tanto volendomo rimediare a simili inconvenienti, ed abuso, che si pretende introdurre, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale dicemo, ed ordinamo a tutte, e singole persone Padronali di detti animali, loro Massari, Guardiani, Pastori, ed altri a chi spetta insolidum, che da oggi avanti nessuno ardisca di farsi guardare la Posta, ed impedire, che in quella non entri a pascolare con li suoi animali altro locato, ancorchè sia col pretesto d'erba riserbata per uso di detti animali mascoli di Fiera, ma permettere, che possa pascolarli generalmente in tutte le Poste, senza impedimento alcuno. E quelli Locati, che da oggi avanti averanno di bisogno d'erba per uso di detti animali di Fiera, possono solamente riservarsi quelle quantità che effettivamente necessitaranno; cioè per ogni centinaro di castrati, e ciavarri un carro, e mezzo d'erba; e per ogni centinaro d'Agnelli un carro, e lasciar libera l'altr'erba della Posta per il pascolo dell'animali, che scommetteranno; con avvertenza, che l'animali, che dovranno scommettere, s'intende, che siano di quelli soliti, e che portano il peso della Regia Dogana, e non altri, mentre essendo di quelli non soliti, non solamente restaranno per soliti; ma si procederà contro de' Padroni di essi all'esazione, ed esecuzione delle pene che qui sotto si descrivono, incaricando a tutti, che succedendo scommessione di detti animali non soliti, debbiano subito darne avviso, acciò possiamo farne accappare l'informazione, & così

da tutti si esegua per quanto si stima cara la grazia Regia, e sotto pena alli controvenienti, la prima volta di docati cinquanta per ciascheduno, e di due mesi di carcere, e la seconda volta del duplicato; & affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo che si pubblichi nelle piazze, & luoghi soliti di questa Città, e delli sottoscritti luoghi, con affigersene copia, e vaglia come se fosse notificato di persona, e si conservi nel Terzo Tomo delle Istruzioni. Foggia li 12. Aprile 1697. -- D. Andrea Guerrero de Torres -- Freda -- Giordano -- Francesco Galluccio Segretario.

CAROLUS DEI GRATIA REX

Illustris Marchio D. Carolus Ruoti Miles &c. U. D. Regie Camere Summarie, Presidens Generalis, Gubernator Regie Dohane Menepedum Apulie, Dohanellae Aprutii, & in omnibus per S. M. specialiter Delegatus &c.

Conoscendosi da noi tutto giorno quanto convenga l'osservanza delle Regie Istruzioni, per mantenere tra' locati la buona, retta, ed eguale distribuzione degli erbaggi, che se li assegnano dalla Regia Corte, colle liste Generali, e si dividono tra di loro per mezzo de' Ripartimenti particolari, quali ad arte si vanno differendo da' Potenti, e che posseggono maggior numero di pecore viventi, ad oggetto di potersi con queste pascolare confusamente gli erbaggi della locazione, fino che siegua il detto Ripartimento particolare; dal che ne nasce il danno, e l'interesse de' poveri, e la di loro mancanza nel sostenere li pagamenti, che poi sono tenuti contribuire alla Regia Corte. E volendoci da noi dare l'opportuno rimedio a simili sconcerti, per sollievo di detti poveri locati, acciò l'industria si mantenga, ed avanzi: per tanto col presente Bando valituro così per l'anno presente, come in tutti gli altri susseguenti ordinamo, e comandamo a' locati di tutte le ventitrè locazioni ordinarie, ed a' magnifici Deputati tanto Generali, quanto Particolari di ciascuna locazione, che ricevute avranno da noi le liste del General Ripartimento, niuno ardisca partire da questa Città, ma immediatamente li Deputati, e locati Principali, o pure li di loro Massari di ciascuna locazione, uniti avanti de' Commissarij, che si destinano, debbiano fra il termine di giorni quattro disbrigare, e fare con effetto rispettivamente lo di loro ripartimento particolare, acciò possa ogni locato andare nella Posta, e rata dell'erba che li spetta: pendente il qual

ripartimento particolare niuno ardisca d'andare colle pecore, o altri animali a scommettere gli erbaggi della locazione, senza la nostra licenza in iscritto, che si darà nel caso di preciso bisogno, colle solite cautele: ed acciò non vi sia scusa, o pretesto da ritardare l'accennato particolare ripartimento, col dire, che non vi siano tutti l'interessati, o perchè non venuti, o perchè partiti da questa Città, le quali, ed altre cose, che si allegassero, non potendo ad essi giovare, avendone detti locati l'obbligo d'accudire in questa Regia Dogana nel tempo del ripartimento generale, anche per esecuzione degli altri Bandi da noi emanati, e successivamente accudire per li ripartimenti particolari, prima de' quali a niuno è lecito di andare con suoi animali negli erbaggi delle dette locazioni; vogliamo, e permettiamo a coloro che si ritrovano presenti al detto general ripartimento, di fare liberamente l'accennato particolare ripartimento, assegnando all'affenti la rata dell'erba, che li spetta. Il tutto inviolabilmente si esegua, sotto la pena in caso di controvenzione a ciascuna delle cose da noi ordinate nel presente Bando di ducati cinquanta, da pagarsi a beneficio del Regio Fisco da ogni persona che controvenga, ancorchè fusero molti per una medesima Causa, e questo di più della pena prescritta dalle istruzioni, ed altri Bandi, nel caso che seguisse la scommessione, alla quale similmente vogliamo, che debbano irremissibilmente soggiacere. Ed acciò venga a notizia di tutti, e niuno alleghi causa d'ignoranza, si debba il presente Bando leggere, e pubblicare nell'atto che si daranno le liste generali, dove intervengono li magnifici Deputati, ed i locati, con affiggersene copia nella stanza dove si regge la Dogana, e vaglia detta pubblicazione, come se fusse notificata a tutti personalmente, conservandosi l'originale nel Quarto volume delle Regie istruzioni, per futura memoria, e così &c. Foggia li 25. Novembre 1732. -- D. Carolus Ruoti -- Franciscus Ceribelli Secretarius -- Bando, ut supra.

CAROLUS DEI GRATIA REX

D. Franciscus Marchant Miles &c. U. J. D. Presidens Regie Camere
Summarie, Generalis. Gubernator Regie Dohane Manepedum
Apulie, Dohanellae Aprutii, & in omnibus per S. M.
specialiter Delegatus.

Sendosi conosciuto per esperienza, che nelli Ripartimenti particolari delle Locazioni seguano diversi maneggi ed abusi, in pregiudizio de'

locati, e massime de' poveri. E volendo per quanto sia possibile quelli togliere, ed impedire; pertanto col presente Bando valituro così per lo presente anno, come per tutti gli anni susseguenti, ordiniamo, e comandiamo, che li detti ripartimenti particolari si facciano nel modo seguente, cioè.

Primo. Che tutti, e singoli li detti ripartimenti particolari, di ciascheduna delle ventitrè Locazioni, tanto per via d'accomodo, che d'incantico, si facciano indispensabilmente in questo Doganale Palazzo, ad effetto, che da noi vi si possa assistere quando lo richieda il bisogno.

Secondo. Che anche le note delle spese si facciano in questo medesimo Doganale Palazzo nell'atto del ripartimento, acciò vi concorra il consenso di tutti li Locati, che dovranno al medesimo intervenire, secondo sia ordinato nel precedente Bando, da noi fatto pubblicare nella presente sera sotto le pene in esso contenute.

Terzo. Che in detta nota si pongano solamente le spese necessarie, ed inescusabili delle Locazioni, che a tutti li Locati generalmente appartengono, e non per causa, o cause particolari di alcuni di essi, con essere tenuto il Commissario di ciascheduno rispettivo Ripartimento particolare, far sottoscrivere la nota sudetta non solo dalli Deputati delle rispettive Locazioni, ma ancora da tutti li Locati, che fanno scrivere; e per quelli, che non sapranno scrivere, debba il Commissario sudetto riceverne il consenso in voce, con attestar poi sotto detta nota, che li Locati sudetti, che non sapranno scrivere, abbiano acconsentito alle spese contenute in detta nota. Ed in caso, che vi siano uno, o più de' Locati sudetti, che non vogliono acconsentire, dovrà detto Commissario immediatamente condurli avanti di noi, per udire le loro ragioni, e dar la provvidenza, che sarà conveniente, siccome terminato che sarà il ripartimento, dovrà il medesimo Commissario presentarci la nota sudetta, per poterla osservare, e determinare se si debba interamente, o in parte eseguire, mentre senza il nostro *exequatur* non avrà vigore alcuno.

Quarto. Che parimente ciascun Commissario prima di cominciarsi il Ripartimento, debba leggere ad alta, e chiara voce l'imposizione, o stima delle Poste, ed erbaggi della Locazione, acciò venga a piena notizia di tutti li Locati, quali dovrà interrogare se ne rimangono soddisfatti, ed in caso, che alcuni la reputassero lesiva ed alterata, ce la debba immediatamente portare, acciò, intese le Parti, si possa da noi dar la provvidenza, che sarà conveniente.

Quinto. Che principiato, che sia il Ripartimento, o per via d'accomodo, o d'incantico non si possa in conto veruno sospendere, nè differire ad altro giorno, ma si debba irremissibilmente proseguire, e terminare in quel medesimo giorno.

Sesto. Che rimanendo qualche Locato solo, senza essere aggregato ad alcuna massa, debba similmente il Commissario condurlo avanti di noi per udirlo, ed esaminare le circostanze del fatto, farlo provvedere prima degli altri, o darli altra provvidenza, che si giudicherà conveniente.

Settimo. Che il sudetto Commissario nel caso che per lagnanza dei Locati, o in altra forma si accorgesse colla sua avvedutezza, che nel farsi gli incantichi vi fosse qualche massa assai più poderosa delle altre, ed avesse uniti li due terzi delle pecore professate in quella Locazione, o siano reali fisse, o in alia: In tal caso debba sospendere l'incantico, o venire da noi a parteciparlo, acciò si possa da noi medesimi senza far scoprire il segreto delle masse, ridurre quelle, che fossero sì notabilmente inferiori dell'altra, ad una certa convenevole proporzione, da potere con quella in qualche modo contrastare, e non rimanerne oppresse, e così ancora detto Commissario dovrà praticare in ogni caso, che discoprisse esservi negli incantichi degli illeciti maneggi, ed oppressioni, acciò si possano da noi togliere, ed impedire colle opportune provvidenze.

Ottavo. Che nella elezione de' Deputati particolari di ciascheduna Locazione, si debbano considerare, ed eleggere li soggetti più degni, abili, ed idonei, e non altrimenti.

Quali cose tutte, e ciascheduna di esse, si debbano puntualmente, ed inviolabilmente osservare, ed eseguire da tutti, e singoli li Locati di ciascheduna Locazione, e rispettivamente da tutti li Scrivani Commissarij, sotto la pena alli Locati in ciaschedun caso di controvenzione di ducati cinquanta, da pagarsi irremissibilmente in beneficio del Regio Fisco da ogni Padrone, che controvenisse, ancorchè fossero molti per una medesima causa, e sotto altre pene a nostro arbitrio riservate: e rispettivamente per ciò che riguarda li Scrivani Commissarij, sotto la pena di sei mesi di carcere, ed altre a nostro arbitrio. Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, e non se ne possa da alcuno allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si legga, e pubblichi nell'atto che si farà il Ripartimento generale, e si daranno le liste Reali, e si ne affigga copia nella sala di questa Regia Dogana, onde vaglia come se fosse a tutti, e singoli li Locati, e loro magnifici Deputati Generali, e Particolari di persona notificato, conservandosi l'originale nel Sesto Tomo delle Regie Doganali Istruzioni. Foggia 25. Novembre 1746. -- Francesco Marchant -- Vidit Fiscus -- Scigliani Segretario -- Bando come sopra --

HO rassegnata al Re la consulta, che in data de' 29. del caduto gli ha umiliata il Tribunale della Camera, sopra l'istanza fatta da D. Or-

zio

zio Zunica, locato di cotesta Dogana, tanto in suo nome, che in quello di tutt'i Locati; perchè essendosi fra le provvidenze date da S. M. col suo Real Decreto, stabilita la inviolabile osservanza degli ordini dati dalla Giunta di cotesta Dogana nell'anno 1732. pei diritti dei Ripartimenti, che pagano i Locati nella somma di ducati *mille quattrocento ottanta*, senza che fossero obbligati a maggior quantità, con doversi quelli dividere tra il Presidente Governatore della Dogana, Credenzeri, e per essi coll'Avvocato Fiscale, Commissarij, e Scrivani dei Ripartimenti; ma per non essersi spiegata la rata spettante a ciascuno, e non volendosi pregiudicare quella dei ducati *ottocento* pretesa dal Presidente della Dogana, si era trovato dubbio nella esecuzione; perchè gli altri ducati *seicento ottanta* non bastavano pei riferiti Individui, che per tal motivo ricusavano di assumere la fatica; ed in conseguenza restavano impediti li Ripartimenti con pericolo di causarsi danno agli animali; su di che si domandò pronta provvidenza, anche per quello che riguardava alla vendita dell'erbe dei Ristori, e con ispecialità della Locazione di Casalnuovo per la causa dei PP. Gesuiti di Orta. Informata S. M. di quanto in questa dipendenza le ha consultato la Camera, e delle pronte provvidenze date per la puntuale osservanza degli ordini antecedenti, e del suo Real decreto; ed anche per quel che riguarda alla vendita dell'erba dei Ristori, per essere cose, che non ammettono dilazione: E tenendo anche S. M. presente, che col decreto della Giunta di cotesta Dogana dell'anno 1732., in cui fu ordinato il pagamento dei sudetti diritti dei Ripartimenti nella somma di *mille quattrocento ottanta ducati*, non si spiegò il modo come si doveano ripartire fra il Presidente Governatore, e gli espressati individui di cotesta Dogana: e che col riferito Real Decreto comandò S. M., che la divisione di tali diritti si facesse, senza pregiudicare al solito praticato col Presidente Governatore; lo che ha dato motivo al dubbio, nel quale sono entrate le signorie loro Illustrissime; ha stimato S. M. risolverlo, con ordinare l'esatta esecuzione dello stesso suo Real Decreto per la sola somma dei *mille quattrocento ottanta ducati*; ma che questi si dividano nella maniera seguente. Cinquecento ottanta ducati al Presidente Governatore di cotesta Dogana per esser Capo, che presiede al Governo della stessa: cinquecento ducati ai Credenzeri, e per essi all'Avvocato Fiscale: e gli altri rimanenti ducati quattrocento ai Commissarij, e Scrivani dei Ripartimenti: ben inteso, che i sudetti Commissarij, e Scrivani non possano pretendere altra cosa per tali Ripartimenti sotto niuno pretesto, anche di fatica straordinaria; e neppure possano a loro beneficio mettere la menoma cosa nelle liste delle spese, che si fanno in tempo dei Ripartimenti: comandando altresì S. M. alle signorie loro Ill^{me} che effettivamente facciano pagare ai sudetti Commissarij,

ri, e Scrivani l'interi ducati quattrocento, senza che abbiano a partecipare di altra cosa, sotto niuno motivo, o pretesto.

E quanto a quel che tocca ad un ricorso degli Scrivani del Patrimonio per altri diritti: vuole, e comanda S. M., che se gli permetta la riscossione da tutti quelli, che dalla Giunta gli stanno assegnati. Queste sono, sopra tutti i due punti divisati, le Sovrane determinazioni di S. M., che si debbono dalle signorie loro Illustrissime eseguire puntualissimamente; al di cui oggetto mi ha comandato di parteciparvele: e che si registrino nei libri Doganali, affinchè in ogni tempo siano note. Iddio guardi a loro Signori Illustrissimi per molti anni, come desidero. Napoli a 14. febbrajo 1748. -- Il Marchese Brancaccio -- Signori Ministri della Dogana di Foggia.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, conservato nel 6. Tomo fol. 318. e 321.



CAPITOLO II.

Delle Poste fisse, e separate.

§. 1. **L**A separazione delle greggi de' ricchi, e potenti, sollecitata dal Comune de' Pastori, ed ottenuta dalla clemenza del Savio FERDINANDO I. D'ARAGONA, era necessaria a mantenere illesa la pastorale libertà, ed a sostenere la indipendenza, ed uguaglianza della industria, senza farsi pregiudizio ai Reali interessi; giacchè l'esazione dipendeva dalla sola rigorosa numerazione degli animali, onde l'accrescere il numero delle Locazioni particolari non importava altro, che anticipare la particolare divisione delle Poste, in favore di qualche dovizioso Possessore di animali. Il più antico esempio di questa separazione è quello della Posta di Parite, che fu divisa dagli erbaggi della Locazione di Candelaro, per comodo degli animali del Monistero di Santo Spirito de' Celestini di Sulmona; poichè nell'esserli eseguita la generale reintegrazione, fu dall'estima di quella Locazione dedotto il peso di pecore duemila, e duecento, caricato a quei Monaci, per gli erbaggi della Posta di Parite, riputata come un'altra particolare Locazione; onde da quel tempo in tutti gli Squarciafogli, rimasti nell'Archivio della Dogana, quella Posta si vede separatamente assegnata per la stessa antica stima, e nella quantità di carra ventidue. Col decreto del Collaterale Consiglio della data de' 2. Settembre 1551., fu poi permesso al Cardinale de Gadis Abate Commendatario del Monistero di S. Leonardo delle Matine, di riserbare pe' suoi armenti gli erbaggi della Posta del Forcone parte del proprio Feudo di Torre di Alemani, con esserli tassato il numero degli animali, e stabilito il pagamento della Fida in beneficio del Fisco, col rilascio di un solo scudo per ogni cento pecore, che si deve credere per compenso dell'intrinfeco valore di que' pascoli. Per esecuzione di tal decreto, in tutti gli antichi Squarciafogli si legge registrata, separatamente

te dalle *Locazioni*, la *Posta* di quell' Abadia, col nome di carra-
venti; giacchè secondo l'*estima del Feudo*, e le regole della nu-
merazione, quella quantità di Territorio corrispondea al nume-
ro di *duemila* pecore, stabilito nel decreto del Collaterale. Que-
ste divisioni non erano allora pregiudiziali al Fisco; ma giova-
vano a' Pastori per la più facile, ed esatta custodia, e per la
certezza di far sempre godere alle greggi gli stessi erbaggi.

§. 2. Dopo che in Dogana fu confermata la libertà di
moltiplicarsi colla volontaria *Professione* il numero degli ani-
mali, col fine di ottenere una maggiore quantità di erbag-
gi, la separazione delle *Poste* divenne pregiudiziale a' vantaggi
del Fisco; perciò fu proibito agli antichi possessori delle *Loca-
zioni* particolari di accogliere altre greggi, o di far commercio
di que' pascoli, assegnati pel solo mantenimento de' proprj ani-
mali. Per impedire queste frodi il Doganiere destinava in ogni
anno gli ordinarij Ufficiali, o altri Subalterni per riconoscere,
e numerare le pecore mantenute in quegli erbaggi, coll'ordine
di liquidare i veri Padroni, perchè quando fossero diversi da
quelli ammessi nelle stesse *Locazioni* particolari, potesse il Fisco
esigerne l'intera Fida, e pretendere la esecuzione della pena
della perdita degli animali, stabilita ne' bandi. Fu allora cono-
sciuto necessario questo rigore, per sostenere il giusto vantaggio
della volontaria *Professione*, e della generale uguaglianza. Creb-
bero dall'altra parte le premure per la particolare separazio-
ne delle *Poste*; onde il Duca di Torre maggiore, profittando del-
la favorevole circostanza del tempo, domandò al Vicerè la con-
cessione delle *Poste*, chiamate l'*Orto del Rosso*, e la *Valle di
Mastrojanni*, parte del di lui Feudo di *Cantigliano*, che era uni-
to alla *Locazione di Candelaro*; ma prima di accordarsi la solle-
citata separazione, si fece esaminare posatamente dal Supremo
Tribunale della Camera le varie circostanze, che vi concorre-
vano. Dopo fatte le giuste osservazioni, fu rilevata la qualità
boscosa di que' pascoli, e la ripugnanza degli altri Pastori nel
fargli godere dalle proprie pecore: quindi discusso l'affare nel
Collaterale Consiglio, con decreto de' 12. Luglio 1577., si
dichia-

dichiarò, poterfi permettere a quel Feudatario di ritenere pel
pascolo de' proprj animali le due *Poste* dimandate, fintanto che
farebbe piaciuto allo stesso Vicerè; ma per la esazione della Fi-
da si ordinò al Tribunale della Camera di dover fare la tassa
del vero numero delle pecore, che poteano mantenersi in que-
gli erbaggi, per farsene poi la deduzione dalla intiera *estima*
della *Locazione di Candelaro*, da cui le due *Poste* doveano sepa-
rarsi. Per fissare con giustizia questo peso, volle il Tribunale
della Camera prender conto del numero degli animali situati
nelle stesse *Poste* negli anni antecedenti, e poi nell'anno 1579.
fissò l'*estima* per la Fida di pecore *quattromila cento settantacinque*,
ed a premura dello stesso Duca di *Torremaggiore*, permise la mi-
gliorazione di que' Territorj col solo taglio delle spine, e rove-
ti, che deterioravano la condizione de' pascoli, senza potergli ri-
durre a coltura. Ne' primi giorni dell'anno 1580. si diedero
gli ordini alla Dogana per eseguirsi la divisione di quelle due
Poste dal corpo della *Locazione di Candelaro*, minorandosi pro-
porzionatamente la stabilita *estima del Possedibile*: allora quegli
erbaggi furono descritti fra le altre *Locazioni particolari*, asse-
gnate a' Pastori più ricchi, secondo le grazie del favio FER-
DINANDO I. D'ARAGONA.

§. 3. La esposta particolare grazia ottenuta dal Duca di
Torremaggiore diede motivo al Comune de' Baroni di dimandare
al Vicerè Marchese di MONDEJAR, doverfi generalmente da-
re la facoltà a tutti i Padroni degli erbaggi *straordinarij soliti*,
ed *insoliti* di ritenergli pel solo uso delle proprie greggi, in pre-
ferenza di ogni altro Pastore, che concorreva in Dogana, coll'
obbligo di pagare al Fisco la stabilita Fida, a proporzione del-
la quantità degli erbaggi riservati. Ma nello esaminarsi dal Col-
laterale Consiglio le dimande, fu considerato, che quella prela-
zione violava la libertà, e l'indipendenza promessa a tutta la
Comunità de' *Locari*, e distruggeva la giusta gara della volunta-
ria *Professione*; perciò fra le varie provvidenze date in Ago-
sto dell'anno 1579., fu ordinato di non doverfi alterare l'osser-
vanza della imparziale divisione de' pascoli Fiscali, stabilita col-

le primitive leggi della Dogana, e solamente si diede a' Ministri incaricati di quella economia la facoltà di esaminare ne' casi particolari, se senza il pregiudizio degli altri Pastori, convenisse di usare qualche contemplazione per le greggi de' padroni de' fondi. Allora fu introdotto in Dogana di sentire particolarmente i *Locati*, prima di accordarsi la separazione delle *Poste*; solennità non osservata nella concessione al *Duca di Torremaggiore*; perciò non si è trovato esempio di altra particolare separazione degli erbaggi delle ordinarie *Locazioni*. Ma continuandosi l'annuale arbitraria distribuzione de' *Ristori*, fu accordato ai Monaci dell'Abadia di *Tremi* di ritenere pel pascolo delle proprie greggi quello di *S. Agata*, col peso della Fida di pecore tremila, tassate per la estensione dello stesso Territorio. Nel farsi questa separazione si pensò solamente di eseguire gli ultimi ordini del Collaterale Consiglio, con evitare il pregiudizio degli altri Pastori; perciò considerandosi, che quegli erbaggi, situati nel recinto del *Riposo del Saccione*, non erano comodi alle greggi mantenute nelle ordinarie *Locazioni* del Tavoliere, si eseguì la concessione, senza darli compenso ai giusti vantaggi del Fisco, prodotti dalla gara della volontaria *Professione*. Or sebbene si fosse poi conosciuto, che la moltiplicazione delle *Poste* separate, e'l mantenimento delle *Locazioni* particolari era contraria alla nuova economia della Dogana; pure nell'esserli ordinata, ed eseguita nell'anno 1586. l'unione di tutte le *Locazioni*, e *Poste* particolari, assegnate a' più ricchi, e potenti Pastori, la contemplazione, che impropriamente si avea per gli Ecclesiastici, fece restare esentate da quel nuovo generale stabilimento le tre *Poste* possedute dal Monistero di *S. Spirito di Sulmona*, dall'Abadia di *S. Leonardo delle Matine*, e dall'altra di *S. Maria di Tremi*. Nell'esserli poi uniti alle *Locazioni* anche i *Ristori*, fu nuovamente da' Padroni degli erbaggi pretesa la esecuzione degli ordini dati nell'anno 1579.; perciò il Territorio del *Serrone*, ed *Acquaviva*, dato alla *Locazione di Ponte Albanito*, fu prima dell'anno 1603. riserbato per le greggi del *Duca di Bovino*, col peso della Fida di pecore quattromila, e si de-

describisse fra gli erbaggi straordinarij, dispensati a' Pastori rimasti esclusi dalle ordinarie *Locazioni di Puglia*.

§. 4. Dopo che fu conclusa la transazione col Comune de' *Locati*, i Ministri destinati al governo della Dogana non ebbero la menoma cura d'impedire la separazione delle *Poste* in favore de' Pastori più potenti; giacchè allora non si potea sperare il menomo vantaggio dalla gara della *Professione*. In queste circostanze riuscì facilissimo agli amministratori della *Cassa Santa dell'Annunziata di Sulmona* ritenere, come *Posta* separata dalla *Locazione di Tressanti*, quella chiamata la *Paglia*, con portarne il peso della Fida pel numero di pecore tremila e cinquecento; onde nella transazione rinnovata nell'anno 1620. vollero i *Locati*, che l'importo della Fida caricata a' Possessori delle *Poste di Parite*, della *Paglia*, del *Serrone*, e di *Sant'Agata* si dovesse dedurre dal debito della Comunità, restando a carico del Fisco l'esazione. Non si parlò in quel contratto degli erbaggi assegnati agli armenti della Badia di *S. Leonardo*; perchè non si riputarono mai uniti al corpo delle *Locazioni*. Da' libri della Dogana non si rileva l'origine, e'l fondamento della separazione della *Posta della Paglia*, che fino all'anno 1640. si ritrova registrata, e confusa colle altre della *Locazione di Tressanti*: solamente in un decreto emanato dal Reggente *Fabio Capece Galeota*, sotto il dì 3. di Dicembre dell'anno 1645., si dà per sicuro, essersi quella *Posta* separata dalla *Locazione*, ed assegnata a quel luogo pio, in forza di particolare transazione conclusa col Fisco, senza che se ne additasse il tempo, e le circostanze; ma tanto per questo motivo fu proibito di concedersi ad affitto per uso di coltura le terre di quella *Posta*. Ne' tempi posteriori fu da' *Locati di Tressanti* contrastato il godimento, e la separazione di quegli erbaggi; nondimeno per la solita fatalità delle ragioni Fiscali, la controversia restò dilatata, e confusa fra le solennità giudiziali, e quel Pio luogo continua a godere gli erbaggi per la sola stima del Possedibile.

§. 5. In quei tempi non si credeva pregiudiziale ai vantaggi del Fisco la separazione delle *Poste*; perchè le rendite della

della Dogana erano limitate colle particolari convenzioni allora introdotte: Ma dopo abolite le transazioni, e ristabilita la volontaria *Professione*, lo scarso concorso de' Pastori rendeva in ogni anno molto difficile la distribuzione di tutt' i pascoli Fiscali per la sola *estima del Possedibile*; perciò i Ministri destinati al governo della Dogana usarono somma premura per vendere anticipatamente a qualunque Possessore di animali gli erbaggi di quelle *Locazioni*, che aveano minore concorso. Quella di *Guardiola* fu per molto tempo rifiutata da' Pastori concorsi in Dogana; onde si credè fare il vantaggio del Fisco, e l' vero sollievo della Comunità, coll'assegnare particolarmente una porzione di que' pascoli per la sola *estima del Possedibile*, senza che però si fossero mai solennemente divise, ed assegnate come fisse le *Poste*. Infatti la Badia di *Santa Maria delle Grotte di Vitulano*, descritta da tempi più antichi fra i *Locati* di quella *Locazione*, dopo l'anno 1660. ottenne la *Posta del Fornello* per la tassa delle pecore 1447., delle quali nel pagamento della Fida godea in ogni anno la bonificazione col titolo di limosina; ma negli antichi registri non fu quella descritta per *Posta* separata, come si è fatto ne' tempi posteriori, senza vederli, se quella Badia abbia dismessa l'industria delle pecore. Per privata annuenza de' *Locati* si godeva dal *Duca di Montecalvo* la *Posta de' Bombacili* del Feudo di *Tertiveri*; ma poi nell'anno 1697. avendo il Presidente *Guerrero* ripartiti gli erbaggi di *Guardiola* fra le altre *Locazioni* più piene di animali, confermò, nel pubblico Istromento allora stipulato, quel particolare assegnamento, dandosi da' *Locati* la libertà a quel tenutario di far dichiarare, e descrivere per siffa quella *Posta* per la stabilita tassa di pecore *dodecimila trecento settantotto*, che si deduceano dall' *estima del Possedibile* della *Locazione*.

§. 6. La lentezza de' progressi della ristabilita volontaria *Professione* fece confermare ne' Ministri della Dogana la idea, di fare il maggior vantaggio del Fisco, colla particolare concessione delle *Poste* fisse, solo perchè si assicurava l'esazione della Fida per la intiera *estima del Possedibile*. Dall' altra parte gli avidi

avidì Credenzieri proprietari fecero credere, che quelle separazioni riguardavano il solo interesse de' *Locati*, che cogli ordini generali dell'anno 1579. si volle mettere in sicuro nella particolare distribuzione degli erbaggi; perciò fu introdotto di far dipendere dal solo consenso degli altri *Locati* la separazione, e concessione delle *Poste fisse*, senza considerarsi, che nel sistema della *Professione* volontaria, si faceva l'utile de' particolari, col separare dalla Comunità i Pastori più potenti, e dare alle loro greggi una comoda situazione, senza fargli entrare in quella giusta competenza, che costituisce tutto il vantaggio fiscale. Questi erronei principj persuasero nell'anno 1685. il Presidente *D. Sebastiano de Cotes* a concedere a *D. Domenico* la *Posta*, possessore del Feudo di *Vulgano*, l'intiero *Ristoro di Schifara* della estensione di carra trenta di territorio, che nella prima *estima del Possedibile* fu tassato per pecore *quattromila*. In questo territorio si era ne' tempi più antichi permessa dal Fisco la femina; onde nel distribuirsi il pascolo de' luoghi incolti l'*estima* fu sempre minore, tassandosi colle regole stabilite per le *Ristoppie*, e *Nocchiariche*, per sole pecore *duemila duecento trentasei*, che si caricavano alle *Locazioni di Tressanti*, e *Candelaro*: ma sebbene nella concessione si fosse dichiarato, che il *D. Domenico* la *Posta* dovea ritenere per pascolo de' suoi animali l'intiero Territorio di carra trenta; pure il peso della Fida non fu caricato per l'antica *estima* di pecore *quattromila*, ancorchè la coltura si fosse dismessa da molto tempo, e le terre si trovavano ridotte in *Saldo*, per solo uso di pascolo. Questa circostanza di fatto non fu esaminata dal Presidente *Cotes*, e per le altre circostanze, allora considerate, rappresentò al Tribunale della Camera di essere utile al Fisco quella concessione, e ne ottenne l'approvazione, e conferma, per cui nel giorno de' 31. di Agosto dell'anno 1686. passò alla solenne stipula del contratto, che fu approvato dal MONARCA CARLO II. con formale privilegio spedito da *Madrid* a 9. di Dicembre 1686., ed eseguito dal Vicerè, e Collaterale nel giorno de' 21. di Marzo 1687.; onde gli erbaggi della *Schifara* restarono assegnati, non per

per l' antica giustissima *estima* di pecore *quattromila*, ma colla posteriore moderazione introdotta per la coltura, non ostante che si trovasse quella già dismessà, ed abbandonata.

§. 7. Fra le posteriori confusioni delle economiche leggi di Dogana, gli aboliti Credenzieri fecero credere, che la concessione delle *Poste fisse* non dovea dipendere dalla suprema autorità del Principe, ma dalla sola limitata autorità de' Ministri deputati alla cura di quel Real Patrimonio, e dal semplice privato consenso degli altri *Locati*, avvalorato dagli ordini eccitativi di giustizia, ottenuti dall'abolito Collaterale, o dal Tribunale della Camera. Perciò nell' anno 1716. in vista del solo consenso de' *Locati* fu concessa al Principe di *Melfi Doria* la *Posta di Canestriello Grande* della *Locazione di Valle Cannella*, col peso di pecore *tremila quattrocento trentasette*, che furono dedotte dalla prima *estima* di quegli erbaggi. Nel seguente anno 1717. colle stesse solennità fu data al *Duca di Bovino* la *Posta della Contessa* della *Locazione di Ponte Albanito*, colla tassa di pecore *duemila novecento quaranta*. Nell' anno 1719. si concessero al *Duca di Calabritto* gli erbaggi del *Locone*, e *Iannarso* della *Locazione di Canosa*. Nell' anno 1743. fu continuata la stessa erronea pratica nel concedersi al *Conte di Potenza* la *Posta delle Cammarelle* della *Locazione di Salzola*, ancorchè per le opposizioni di alcuni particolari *Locati* fosse nata una strepitosa controversia prima in Dogana, e poi nel Supremo Tribunale della Camera; ma la decisione si è sempre dilatata, perchè la separazione degli erbaggi non fu sospesa. Nell' anno 1769. fu da' *Locati di Canosa* contrastato al *Duca di Calabritto* il godimento delle *Poste*; e chi sostenea le ragioni Fiscali pose in veduta la nullità della concessione; onde dopo la solennità di un giudizio ordinario, furono le *Poste del Locone*, e *Iannarso* riunite alla *Locazione*, solo perchè la separazione di quegli erbaggi erasi accordata dalla sola autorità de' Magistrati in forza del privato consenso de' *Locati*, senza la necessaria approvazione del Sovrano, unico diretto padrone di que' Fondi.

§. 8. Dopo che i savj Ministri destinati al governo della
Do.

Dogana conobbero la irregolarità della pratica introdotta da' Credenzieri, e sostenuta da' Subalterni, le concessioni delle *Poste fisse* furono riserbate al solo Supremo arbitrio del Sovrano; perciò quando nell' anno 1747. il *Duca di Bisaccia Conte d'Egmont* ottenne il consenso de' *Locati*, per l' assegnamento della *Posta di Monte Arfente* della *Locazione di Valle Cannella*, e ne fece la dimanda in Dogana, l' Avvocato Fiscale *D. Filippo Corva* pose in veduta la irregolarità della esposta pratica; onde dovette il *Duca* dimandare al Sovrano la concessione della *Posta*; ma prima di accordarsi la grazia, si volle sentire il Presidente Governatore *D. Francesco Marchant*, il quale con una lunga relazione espone tutt' i particolari motivi, pei cui credea utile la domandata separazione della *Posta* dal corpo della *Locazione*. Il glorioso MONARCA CATTOLICO volle secondare benignamente le domande del *Duca*, perciò, con Dispaccio della data de' 21. Giugno 1747., approvò la concessione della *Posta fissa*, ed ordinò la stipula delle cautele. Pretese allora l' Avvocato Fiscale, doverfi correggere l' altro abuso introdotto in Dogana, di dedursi dall' *estima* della *Locazione* anche l' aumento del *Posse- sedibile*, caricato in compenso dell' annuale *Caccito*, prodotto dalla volontaria *Professione*; ma il Presidente *Marchant* s' impegnò di far comparire ragionevole quell' abusiva pratica, credendo, che il minor peso della *Locazione* moltiplicasse la gara della volontaria *Professione*; perciò il maggior peso caricato al *Duca di Bisaccia* non fu assegnato al Fisco, che perdea l' utile della competenza; ma si dedusse dall' antica *estima* della *Locazione* a vantaggio degli altri *Locati*, che aveano dato il consenso per quella separazione. Questo esempio diede motivo al *Duca di Monte Calvo* di domandare, doverfi descrivere fra le *Poste fisse* quella de' *Bombacili*, che pel solo consenso de' *Locati di Guardiola* avea prima goduta; ma per le nuove opposizioni si accese in Dogana una strepitosa controversia, la quale fu terminata con una nuova convenzione, per cui la tassa del *Posse- sedibile* di quegli erbaggi fu aumentata per pecore *tredecimila quattrocento novantatré* in favore dell' intiera *Locazione*; e poi implorata.

plorata dal Duca la Reale approvazione, che fu da S. M. CATOLICA benignemente accordata con Real Dispaccio della data de' 29. Novembre 1752. in esito di una savia Consulta fatta dal Presidente Governatore Marchese Cito; però nel Reale Assenso si riservò espressamente al Fisco la facoltà di riunire quegli erbaggi alla *Locazione* ad ogni semplice richiesta de' Ministri destinati al Governo della Dogana.

§. 9. In appresso fu domandata dal Principe di S. Nicandro la concessione della *Posta de' Vignali*, e *Porcili* della *Locazione di Casalnuovo*, per farla godere alle proprie greggi, come fissa, e separata; e sebbene avesse ottenuto il solito consenso de' *Locati*, pure dovette implorare dal Sovrano la grazia. Il Presidente D. Giulio Cesare d'Andrea, fu incaricato di riferire l'occorrente, e con lunga sensata relazione de' 22. di Maggio 1756., pose fra l'altro in veduta, che l'aumento delle pecore *duemila* offerto dal Principe di S. Nicandro, oltre la *stabilità* di quegli erbaggi, dovea restare in beneficio del Fisco, in compenso del maggior lucro goduto negli anni antecedenti, per mezzo della volontaria *Professione*: fece conoscere, che non potea quello pretendersi da' *Locati* pel consenso dato nella separazione. L'affare fu lungamente esaminato nel Tribunale della Camera, e poi pe' particolari meriti di quel Personaggio, fu da S. M., con Dispaccio degli 11. Novembre 1760., permessa la concessione delle domandate *Poste*, colla legge di osservarsi le circostanze espresse nella relazione dell'anno 1756. Ma dopo eseguita la separazione, i *Locati di Casalnuovo* rinnovarono le pretese; perchè l'aumento delle Pecore *duemila* caricato al Principe di S. Nicandro si dovesse dedurre dalla intera *stima* della stessa *Locazione*, e non introitare al Fisco in compenso del perduto lucro della *Professione*. Volle il Sovrano essere distintamente informato di questa pendenza dal Presidente Governatore D. Gennaro de' Ferdinando, e dopo aver sentite le chiare ragioni del Fisco, con Real Dispaccio della data de' 17. di Aprile 1762., comandò, che la Dogana decidesse ne' termini giudiziarij quella pretesa. Allora i *Locati*, memori degli

degli ostacoli prima incontrati nel Supremo Tribunale della Camera per quella medesima impresa, e persuasi della chiarezza delle ragioni Fiscali, abbandonarono la pretesa; onde il Fisco ha continuato ad esigere lo stabilito aumento della Fida.

§. 10. Fra le antiche confusioni della economia della Dogana, fu interrotta l'antica diligenza, costantemente usata, per liquidare i veri padroni degli animali mantenuti negli erbaggi delle *Locazioni* particolari: perciò i nuovi possessori delle *Poste fisse* si arrogarono la libertà di disporre di que' pascoli Fiscali, e di alterarne anche l'uso; come assoluti padroni, facendosi credere abolite le antiche leggi, che vietavano quel commercio: ma essendosi esposto a S. M. C. in altro aspetto questo abuso, fu corretto, nel Real Decreto de' 10. Maggio 1747., e si dichiarò, che fosse a quelli rigorosamente vietato di vendere, cedere, permutare, o con altro titolo far godere quegli erbaggi dagli animali di altri *Locati*, sotto la pena della nullità del contratto, e di pagarne al Fisco il duplicato prezzo; e quando per particolari motivi fosse la cessione necessaria, si diede la facoltà al Presidente Governatore della Dogana di permetterla, dopo conosciuta giusta l'alienazione, e non fatta per profittare in pregiudizio del Fisco. Ma sebbene l'osservanza di questa Legge fosse costantemente inculcata in tutti i Bandi annualmente rinnovati, pure fra le astuzie de' più accorti, e le confusioni confermate in Dogana, i particolari possessori delle *Poste fisse* hanno spesso minorata, o dismessa l'industria degli animali, e con sommo pregiudizio de' Reali interessi hanno fatto uno illecito clandestino commercio degli erbaggi assegnati al solo sostegno delle proprie greggi, concorse in Dogana.

CAPITOLO III.

Della dispensazione degli erbaggi straordinarj insoliti.

§. 1. **A**llorchè il favio ALFONSO I. D'ARAGONA dichiarò la sua particolare suprema protezione, per la Pastorizia, conobbe, che l'eccessivo favore di quella industria era contrario all'Agricoltura, e nocivo alla felicità, e polizia de' suoi Popoli; perciò dopo esaminato l'adusto clima, e la qualità del terreno de' vasti piani della Puglia, non fu contento delle favissime disposizioni date, perchè quelle primitive applicazioni de' Popoli politici, restassero nelle designate *Locazioni* nella più stretta corrispondenza, ed armonia; ma cercò nel tempo stesso di stabilire un più giusto inalterabile freno agli eccessi della Pastorizia, col negare ai particolari possessori di que' fondi, la sollecitata libertà della vendita de' pascoli. Quindi stabilì, che dovesse il solo Doganiere provvedere alla sussistenza delle greggi concorse in Dogana, esercitando il privativo diritto di distribuire tutti gli erbaggi de' particolari, che nelle stesse Provincie di Puglia si soleano mettere in commercio. Considerò quel favissimo MONARCA, che la restrizione della civile libertà, prodotta dall'esercizio di quel diritto proibitivo, unico fondamento della Dogana, potea ravvivare nel cuore di quei Popoli l'amore dell'Agricoltura, e l'esercizio di quella parte dell'industria, che si conosceva più conveniente al clima, ed alla naturale qualità di quelle Terre; giacchè con quella utile applicazione i privati fondi erano esentati dalla suggezione di cederse l'uso, e forse anche il naturale dominio a' Ministri Fiscali. Questo giustissimo principio regolò sempre l'economia della Dogana, e sostenne l'equilibrio fra quelle due utili primitive industrie. Ma sebbene l'esperienza della poco felice riuscita della semina, prodotta dalla incostanza di quello adusto clima, e l'costante maggiore vantaggio del commercio de' pascoli, spinsero i Baroni, e le Comunità

munità del Regno a sollecitare, in varj propizj incontri, la grazia di contrattare, e vendere liberamente il pascolo de' propri fondi; pure i gloriosi Sovrani non vollero mai permettere, che per l'utile di pochi privati restasse pregiudicato il bene universale della Nazione. Anzi nell'esserfi ampliate le antiche *Locazioni*, colla stabile designazione de' *Ristori*, si usò la importante diligenza, di escludere da quella suggezione le terre situate fuori dell'adusto piano di Puglia, che si considerarono naturalmente più atte alla semina, ed agli altri usi dell'Agricoltura; e sebbene si fossero compresi in quel numero, varj estesi Demanj, addetti al comodo di quelle particolari Popolazioni, pure non fu mai vietato, o ristretto l'esercizio della coltura; e solamente in sostegno del fondamentale privativo diritto della Dogana, si proibì il commercio de' pascoli, affinchè nell'affidarsi il vantaggio del Fisco, si promovesse la maggiore felicità della Nazione, sostenuta sempre dal giusto equilibrio dell'Agricoltura, e della Pastorizia.

§. 2. Dopo assicurata la inviolabile osservanza di questo privativo diritto Fiscale, i pochi potenti possessori degli erbaggi, e specialmente gli Ecclesiastici, procurarono d'impedirne l'esercizio, prima colla dimanda di doversi dal Doganiere dichiarare, per tutto il giorno de' 18. Ottobre, i pascoli, de' quali volea fare uso; e poi colla pretesione della tassa de' prezzi, che pagar si doveano per l'uso de' medesimi. Ma siccome la limitazione del tempo non fu mai accordata, così la dichiarazione de' prezzi degli erbaggi soliti, distinti col nome di *Ristori* ordinarij, fu per lungo tempo esaminata, e stabilita dal Supremo Tribunale della Camera, e dallo stesso Collaterale Consiglio. Per gli altri poi, che si doveano distribuire nel solo caso del maggiore concorso di animali, distinti col nome di *Straordinarij insoliti*, fu col decreto generale della data de' 20. di Ottobre 1551. dichiarato, che il Doganiere, e Credenzeri dovevano tassarlo, e convenirlo coi Padroni; ma quando la pretesione fosse eccessiva, si diede a que' Ministri la facoltà di distribuire agli animali gli erbaggi, per poi far decidere da' periti la quistione del

prezzo. Dopo stabilita questa economia, fu promossa l'altra controversia, se doveſſero eſentarsi dal diritto della privativa diſpenſazione i paſcoli deſtinati al Comune uſo degli animali de' Cittadini delle Univerſità, alle quali appartenevano. Fu l'affare diſcuſſo nel Tribunale della Camera, in occasione delle oppoſizioni fatte dalla Città di *Taranto* agli ordini del Doganiere; e col decreto de' 28. Settembre 1560. fu dichiarato, che i *Riſtori ſoliti* diſpenſar ſi doveſſero coſtantemente, ma per gli altri *non ſoliti*, poteſſe la Dogana eſercitare il diritto della *Diſpenſazione*, quando ſi mettevano in commercio; e non nel caſo, che ſi riſerbavano al privato Comune uſo de' Cittadini. Con queſta norma fu poi coſtantemente regolata la diſtribuzione degli *erbaggi ſtraordinarij inſoliti*; anzi perche' ſi ſapeſſero con chiarezza gli *erbaggi*, che ſi mettevano in commercio, nel rinnovarſi i bandi della proibizione della vendita, fu ordinato ai poſſeſſori, di dovere per tutto il meſe di Settembre, dichiarare gli *erbaggi* deſtinati al ſoſtegno delle proprie greggi, uſandoſi ogni maggior diligenza per liquidare le frodi uſate in pregiudizio de' diritti Fiſcali; e ficcome il biſogno della Dogana non era ſempre eguale, coſì in ogni anno nel conchiuderſi la *Locazione* generale, ſi dava con altro particolare bando la libertà a' poſſeſſori di contrattare co' Paſtori non *Locati* gli *erbaggi* eſcluſi dalla diſtribuzione.

§. 3. Colle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA non ſolo fu confermato il privativo diritto della Dogana, e la economia ſtabilita col decreto dell'anno 1551., ma ſi preſcriſſe pure al Doganiere, che, per togliere ogni equivoco, doveſſe formare uno eſatto regiſtro degli *erbaggi ſtraordinarij inſoliti*, diſtribuiti nel corſo di dieci antecedenti anni; perche' ſi ſapeſſe con chiarezza la loro ſufficienza, ed il prezzo pagato; e che poi in ogni anno prima della *Locazione generale* deſtinade i periti a riconoſcere, ed eſaminare l'attuale ſtato, per procedere alla taſſa del prezzo, nella maniera ſtabilita nello ſteſſo generale decreto. Queſta legge fu eſattamente poſta in eſecuzione dal ſavio Doganiere *Fabrizio de Sangro*; ma dopo fatta la particolare di-

ſtribu-

ſtribuzione fu dal Comune de' Paſtori dedotto, che nella taſſa de' prezzi aveano i poſſeſſori uſate varie frodi, anche con occultare la qualità, e quantità degli *erbaggi* aſſegnati; perciò nel Novembre dell'anno 1574. ſi diede la commiſſione al Credenziere *Sigifmondo Corcione*, ed a varj altri minori Ufficiali della Dogana; perche' colle ſollennità preſcritte, faceſſero riconoſcere da' periti la qualità, e la ſufficienza degli *erbaggi*, già diſpenſati, e degli altri, de' quali potea la Dogana fare uſo, ne liquidadeſſero l'eſtenſione, ed i veri prezzi altre volte pagati, onde reſtaſſe colla maggiore eſattezza fiſſata la giuſta ſtima di tutti que' paſcoli, per farſene l'annua diſtribuzione a' Paſtori, e pagarſi dal Fiſco il giuſto prezzo ai poſſeſſori. Il Credenziere *Corcione* eſeguì il ſuo incarico ne' luoghi del *Saccione*, e del *Monte Gargano*; e con diſtinta relazione della data de' 3. Febbrajo 1575., eſpoſe al Doganiere la qualità, eſtenſione, ſufficienza, e prezzo di tutti gli *erbaggi* di quelle contrade: gli altri Ufficiali uſarono la ſteſſa diligenza ne' deſignati luoghi contigui al Real Tavoliere e negli altri delle Provincie di *Bari*, *Otranto*, e *Basilicata*. E perche' queſto importante affare foſſe meglio ſiſtemato, ne' primi giorni di Febbrajo dello ſteſſo anno 1575., il Doganiere *Sangro*, in unione degli altri Miniſtri della Dogana, andò perſonalmente a fare le più eſatte oſſervazioni de' luoghi, cominciando dal territorio di *Trani*, e proſeguendo per le campagne di *Andria*, *Corato*, *Ruvo*, *Terlizzi*, *Bitonto*, e dagli altri luoghi della Provincia di *Bari*, paſſò nell'altra di *Terra di Otranto*: ove nelle Spiagge del *Mare Jonio* eſaminò le amene campagne della Provincia di *Basilicata*; poi per la ſtrada di *Montepeloſo*, *Spinazzola*, e *Venosa* giunſe in *Melfi*, tornando in *Foggia* nel giorno de' 9. di Marzo. Eſaminò allora le relazioni degli altri Ufficiali deſtinati per le medefime oſſervazioni; ed attese a formare l'ordinato regiſtro degli *erbaggi ſtraordinarij*, che annualmente diſpenſare ſi poteano agli animali manifeſtati in Dogana; e ſebbene fra le ingiurie del tempo, e la poca fedeltà de' Subalterni, ſiaſi quel regiſtro involato dall' Archivio della Dogana; pure nel libro chiamato delle *Piante*, e nell'al-

tro

tro detto *Stizzo del Viaggio di Terra di Otranto, Bari, e Basilicata*, sono rimaste bastanti notizie di quella importante liquidazione.

§. 4. Dagli altri antichi registri dello stesso Archivio si rileva, che, dopo le riferite osservazioni, gli *erbaggi Straordinarj insoliti* erano in ogni anno distribuiti, ed assegnati a' particolari Pastori, o alle intiere *Locazioni* per la stima di un determinato numero di pecore, per cui dal Fisco si esigeva la stabilita *Fida* di ducati *cento trentadue a migliajo*. Da questo prodotto si pagava il prezzo a' possessori, che con reciproca soddisfazione fu ragguagliato alla ragione di ducati *cento* per ogni migliajo di pecore tassate nella distribuzione. Il peso di questo diritto Fiscale fu sempre di mal animo sofferto dal Comune de' Baroni; perciò nelle domande fatte al Vicerè MARCHESE DI MONDEJAR, con una supplica divisa in quindici Capitoli, fu preteso non solo di limitare l'esercizio della giurisdizione del Doganiere, ma si cercò nuovamente di ottenere la libertà della vendita degli *erbaggi Straordinarj insoliti*, dopo il giorno primo di Ottobre, e la tassa illimitata del prezzo col pronto pagamento. Furono queste pretese lungamente esaminate da' Supremi Ministri del Consiglio Collaterale, e della Camera, e col decreto generale degli 8. di Agosto 1579., siccome si diedero varj ordini per la correzione degli esposti abusi, così l'esercizio della giurisdizione fu confermato, e la economia della privativa distribuzione de' pascoli straordinarj colla tassa de' prezzi non fu in menoma cosa alterata. I possessori de' fondi, sempre intenti a sfuggire quella suggezione Fiscale, cercarono di estendere l'industria della semina, o la piantagione degli alberi, per acquistare un più libero uso de' proprj territorj, e godere de' sicuri vantaggi dell'agricoltura, esentata da ogni restrizione. Procurarono i Pastori d'impedire anche l'aumento della coltura; ma fu conosciuto giusto, che il diritto del Fisco, e la facoltà della Dogana non potea estendersi oltre della privativa vendita, e distribuzione de' pascoli vernini; perciò fu sempre sospesa la particolare *Dispensazione*, quando si verificava, che i possessori, o i Cit-

i Cittadini delle Comunità occupavano, colla semina, o colla coltura degli alberi, que' fondi, che altre volte si erano assegnati al sostegno degli animali. Solamente i luoghi coverti dagli alberi degli olivi, che nella Provincia di *Otranto* soleano lasciarsi incolti, continuarono a distribuirsi per pascolo delle pecore, limitandosi la loro introduzione fino al mese di Dicembre, quando si era raccolto il frutto. Ma per sapersi con certezza gli erbaggi posti in Commercio, furono obbligati i possessori a dichiarare nel tempo designato, se la coltura occupava l'intero fondo, o una picciola parte; giacchè anche il pascolo de' territorj una volta coltivati si distribuivano alle greggi concorse in Dogana, quando si lasciavano in riposo.

§. 5. La esatta osservanza di questa economia contribuiva sommamente, a mettere nel più giusto equilibrio la Pastorizia, e l'Agricoltura, riputate sempre l'unico perenne fonte della ricchezza de' Popoli del Regno. Le particolari leggi formate per regolare la semina ne' limitati fondi del Real Tavoliere, non furono mai estese per restringere la libertà della coltura de' più vasti territorj, posseduti dalle Comunità, o da' Baroni di quelle Provincie; anzi la rigorosa proibizione del privato commercio de' pascoli, e la tenue tassa del loro prezzo, erano principalmente diretti a promuovere l'aumento della semina, o la piantagione degli alberi, quando la natura del territorio, la qualità del clima, o lo stato della Popolazione non si trovava contrario ai progressi di quelle più utili industrie. I nostri più savj Legislatori furono sempre persuasi, che l'eccessivo favore della Pastorizia, o la illimitata restrizione della coltura, poteano turbare la felicità de' Popoli; perciò vollero sempre mantenere nel giusto equilibrio quelle primitive necessarie professioni, esaminando la diversa qualità del clima delle varie Provincie del Regno. Ma siccome la costante antica esperienza avea fatto conoscere, che gli adusti territorj del Real Tavoliere di Puglia erano naturalmente più atti al pascolo, che alle varie parti dell'Agricoltura, così la particolare economia della Dogana fu limitata per quei soli terreni; e la cura de' Ministri destinati

stinati al governo di quel Ramo delle Reali Finanze, fu diretta solo ad impedire le frodi usate nel vietato commercio de' pascoli, che far si solea coll'apparente riserva de' fondi medesimi pel sostegno de' proprj animali; perciò non furono mai turbati que' possessori, che tenevano riservati i proprj territorj alla semina, o alla piantagione degli alberi. Negli antichi registri dell' Archivio della Dogana non mancano gli esempj di essersi con rigore proceduto alla esecuzione delle stabilite pene contra di coloro, che avevano posti nascostamente in commercio gli erbaggi riservati al comodo delle proprie greggi; ma pe' fondi addetti alla coltura non fu mai fatta la menoma limitazione; ed il Fisco fu sempre contento della privativa *Dispensazione* de' soli territorj non coltivati, posti in commercio per uso di pascolo. Con questi savj regolamenti siccome fu allora moltiplicato in Dogana il concorso degli animali, così fu maggiormente promossa, ed aumentata la coltura; onde le Comunità, ed i Baroni del Regno non ebbero più motivo di domandare per questa parte, la riforma delle antiche leggi della Dogana, nè di accusare quella economia, come contraria a' progressi dell' Agricoltura, e produttrice delle penurie nella Capitale.

§. 6. I conti del Credenziero *Corcione*, rimasti nell' Archivio della Dogana, dimostrano la costante privativa distribuzione de' pascoli *Straordinarj insoliti*, fatta ne' primi anni del secolo decimosettimo, con sommo vantaggio del Reale Erario, e de' Popoli del Regno; giacchè si godea l'abbondanza de' ricchi prodotti della Pastorizia, senza essere minorati gli altri dell' Agricoltura, ed entrambe quelle utili primitive industrie erano mantenute nella più stretta corrispondenza, ed armonia. Ma le varie sciagure, che nei seguenti anni desolarono la Pastorizia, e produssero la minorazione delle rendite della Dogana, nel tempo stesso, che persuasero il Vicerè CONTE DI LEMOS ad alterare l'antica economia, e stabilire col Comune de' Pastori la particolare convenzione dell'annuo pagamento della Fida, per l'uso de' soli erbaggi Fiscali, fecero minorare in Dogana il concorso degli animali, e sospendere l'antica pratica della *Dispensazione*

fazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti; ancorchè questo diritto si fosse dal Fisco ceduto espressamente alla Comunità de' Locati. Allora le Comunità, ed i Baroni ottennero indirettamente la desiderata libertà di mettere in commercio i proprj pascoli; il Regio Erario fu privato del giusto utile, sempre prodotto da quella privativa distribuzione; e fra le nuove massime introdotte nella economica legislazione della Dogana, i più accorti, e potenti Pastori moltiplicarono le greggi, e furono esentati dal peso dell'antica Fida; perciò essendosi colla libertà del commercio, aumentati i prezzi degli erbaggi, ogni particolare possessore de' fondi s'impegnò di moltiplicargli, e di restringere la coltura, e la semina, che per altri motivi riusciva meno utile. I supremi Governatori del Regno, impegnati a migliorare le rendite della Dogana, non conobbero la necessità di richiamare in osservanza l'antica privativa distribuzione di tutti i pascoli vernini, unico efficace stimolo dell'aumento dell'Agricoltura, e furono contenti di assicurare le rendite Fiscali con altre particolari temporanee convenzioni, senza mai correggere i mali nella loro origine; onde l'antico equilibrio fra la Pastorizia, e l'Agricoltura fu maggiormente confuso, e l'avvantaggio, prima goduto dal Fisco nella privativa distribuzione de' pascoli, fu usurpato da pochi particolari, e specialmente dagli Ecclesiastici possessori de' più vasti territorj, senza sollevarsi la gente più semplice, ed industriosa.

§. 7. Nel ristabilirsi il sistema della volontaria *Professione* si trovava il Regno desolato dal flagello della peste; la Pastorizia, e l'Agricoltura erano nel massimo avvilitamento; il numero degli animali era generalmente minorato; e la quantità de' pascoli si era infinitamente estesa; giacchè la scarsa popolazione avea fatta abbandonare ogni specie di coltura. I Ministri destinati al governo della Dogana doveano, secondo lo spirito di quelle primitive leggi, prima procurare la distribuzione degli ordinarj erbaggi Fiscali, e poi esercitare il diritto della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*, che dipendeva unicamente dal maggiore concorso degli animali; perciò fra

le infelici circostanze di que' tempi, crederono, che la sola proibizione generale degli acquisti de' pascoli privati bastava per ravvivare l'antica concorrenza de' Pastori, ed assicurare l'aumento di quelle Reali rendite. Ne' bandi annualmente pubblicati fu stabilita la pena di cinquanta once contra de' Pastori, che faceano le compre, e rinnovata l'altra della perdita del prezzo, e della confiscazione del fondo contra de' possessori, che faceano in qualunque tempo le vendite degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, dichiarandosi nulli i contratti. Ma la facilità di eludere l'esecuzione di quelle pene, e l' massimo avvilimento del prezzo de' pascoli medesimi, impegnarono i Pastori più accorti, e potenti ad abbandonare intieramente il manifesto delle proprie greggi in Dogana, per mantenerle ne' soli erbaggi straordinarj, lasciando le *Locazioni*, ed i *Ristori* a quelli rimasti, descritti negli antichi libri della Dogana. Le nuove massime adottate dagli Scrittori del Foro, e la separazione del diritto della Fida delle pecore rimaste dalla Dogana, faceano con facilità eludere l'osservanza di quelle antiche fondamentali leggi, nel particolare obbligo di manifestarsi gli animali, e riceverli dal Fisco i necessarij pascoli vernini. Fra la confusione di quelle materie i Ministri, che dal Vicerè di ARAGONA furono impiegati a correggere gli abusi introdotti in Dogana, non videro, che la felicità de' Popoli del Regno, e l'aumento della stessa Agricoltura dipendeva principalmente dal ristabilimento dell'antica privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*; perciò furono contenti di confermare nella Prammatica allora emanata la sola proibizione de' contratti, da osservarsi fino al punto della *Locazione* generale; anzi per essersi ad altri ceduta l'esazione della Fida delle pecore rimaste, crederono, che la pena dell'intero pagamento della Fida stabilita contra de' Pastori *Locati*, che faceano acquisto degli *Erbaggi Straordinarj*, dovesse aver luogo nel solo caso, in cui le greggi concorse non aveano intieramente occupate le *Locazioni*, ed i *Ristori* ordinarij; ma la dubbia interpretazione di questa legge restò poi abolita col particolare bando formato in Settembre dell'anno 1669. dal Presidente

dente de' Filippo, con cui fu confermata l'antica generale proibizione della vendita, e dell'acquisto de' pascoli, e ridotta ne' giusti limiti la pena.

§. 8. I ficuri riscontri del felice stato della Pastorizia faceano sperare quel maggior concorso, che potea ravvivare in Dogana l'antica gara della volontaria *Professione*; ma la libertà, che, colle varie temporanee convenzioni, si era data a' possessori degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, di mettergli privatamente in commercio, e la pena della Fida delle pecore rimaste, tolta dalle mani del Fisco, impedirono i giusti vantaggi del Regio Erario, e moltiplicarono la estensione de' pascoli, con sommo pregiudizio dell'Agricoltura. Doveasi perciò ristabilire l'antica privativa *Dispensazione*, perchè i possessori fossero spinti a ravvivare l'abietta Agricoltura, che unicamente gli difendea da quella servile soggezione; e dalla restrizione de' pascoli fossero obbligati i Pastori al più esatto volontario manifesto delle proprie greggi. La massima confusione, in cui era ridotta l'economica legislazione della Dogana, e la particolare male intesa contemplazione pe' possessori de' pascoli, non fecero conoscere questa verità: furono i Pastori sottoposti a nuove pene pecuniarie; e si credette, che la sola pubblicazione de' bandi penali annualmente rinnovati, fosse bastante a richiamare il desiderato concorso delle greggi, ed a moltiplicare quelle Reali rendite. La premura de' Ministri destinati a quel governo era solamente diretta ad assicurare l'esazione della Fida, per l'intera *estima del Possedibile* delle *Locazioni*, e de' *Ristori*; perciò tutte le disposizioni riguardavano la temporanea sicurezza dell'utile Fiscale. Il Presidente D. Diego Ulloa, in un particolare bando della data de' 22. Novembre 1671., offerì a tutti que' Pastori, che fossero volontariamente concorsi ad occupare i pascoli della *Locazione di Guardiola*, la generale abolizione delle pene stabilite, per gli clandestini acquisti degli erbaggi straordinarj. Furono poi rinnovate in ogni anno le rigorose proibizioni del privato commercio de' pascoli; ma senza procedersi contra de' possessori, che violavano l'antica fondamentale legge. La sola sicurezza del pagamento della Fida

bastava, per liberare i Pastori dalle nuove pene pecuniarie, stabilite ne' bandi; anzi spesso gli accorti *Deputati* della *Generalità de' Locati*, nell' assumere in nome della Comunità il peso della Fida di tutto il *Possedibile*, ottennero da' Ministri della Dogana la facoltà di liquidare gli animali mantenuti negli erbaggi straordinarij, per obbligargli a concorrere al promesso pagamento; e sebbene dopo assicurata la distribuzione di tutti gli erbaggi Fiscali, si fusse continuata l'annuale rinnovazione de' bandi proibitivi; pure non si usava ulteriore premura per sostenerne l'osservanza, nè mai fu considerato, che la decadenza della semina, e la scarsità delle vettovaglie sperimentata nel Regno era principalmente prodotta dalla usurpata libertà del privato commercio de' pascoli.

§. 9. La giusta premura del Vicerè MARCHESE DE LOS VELEZ, per ridurre le rendite della Dogana nell' antico florido stato, fece intieramente abolire la sinistra interpretazione della *Prammatica* dell' anno 1668., circa il diritto della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarij insoliti*: allora la esazione della Fida delle pecore rimase, dipendeva dall' arbitrio de' particolari tenutarij, nè giovava alla Dogana per sostenere l'annuale concorso delle greggi; ma pure non fu considerato, che la sola distribuzione de' pascoli potea ravvivare l'antica straordinaria concorrenza de' Pastori. Le limitate cognizioni di quelle fondamentali Leggi, e la privata contemplazione pe' particolari possessori de' pascoli, che nella maggior parte erano Ecclesiastici, non fecero ristabilire l'antica ragionevole economia; e persuasero il Presidente *D. Sebastiano de Cotes* a permettere nell' anno 1684. agli stessi Pastori l'acquisto di quegli erbaggi, anche in preferenza degli altri, colla sola soggezione di domandarne fra un determinato tempo il permesso dalla Dogana, con dichiarare il numero degli animali mantenuti in quei pascoli; perchè il Fisco agguisse al pagamento della Fida l'altro antico diritto di ducati *trentadue* a migliajo. Questo espediente si fece noto con un particolare bando, in cui fu spiegata la pena della duplicazione de' ducati *trentadue*, e l'altra del peso delle diete assegnate ai
Mi-

Ministri, che doveano liquidare le frodi commesse, sottoponendosi i soli Pastori alla osservanza. Il generale avvilitimento de' prezzi degli erbaggi straordinarij facilitò l'esecuzione di questa nuova pratica, e rese costante la rinnovazione del bando, prorogandosi ad arbitrio del Ministro Governatore il termine di domandare le licenze; tanto che avendo nell' anno 1690. il Presidente *D. Adriano de Laynzina y Ulloa* trascurato di offerire quel permesso, fu dal Tribunale della Camera ordinata la rinnovazione; ancorchè poi, per altre particolari circostanze, si fosse dal Vicerè abolita la liquidazione, e la esazione delle stabilite pene, e diete de' Commissarij. La reciproca libertà goduta da' Pastori, e da' possessori de' pascoli nel celebrare que' contratti, anche nel tempo proibito, produsse immediatamente l'aumento de' prezzi; perciò nell' anno 1694. ne fu da' Deputati generali domandata la moderazione, anche col motivo della mortalità degli animali avvenuta per le straordinarie nevi cadute in Puglia. Secondo lo spirito delle fondamentali leggi della Dogana, non potea la pretensione dichiararsi ingiusta; onde il Presidente *D. Gianfrancesco de Puga*, col decreto della data de' 21. Maggio di quello anno, dichiarò, che quando il prezzo convenuto per gli erbaggi straordinarij non era maggiore di ducati dieci per ogni carro, dovessero i Pastori pagarlo intieramente; ma se oltrepassava quella somma, dovessero godere la minorazione della quinta parte fino al prezzo di ducati venti; della quarta fino ai ducati trenta; e della terza parte per ogni altra somma maggiore tassata ne' privati contratti.

§. 10. Il temporaneo vantaggio della volontaria *Professione* prodotto dalla esposta nuova economia, non fece conoscere il grave pregiudizio, che la libertà del commercio degli erbaggi straordinarij inferiva al fondamentale diritto del Fisco, ed a' felici progressi dell' Agricoltura: non fu allora conosciuto, che il giusto equilibrio di quelle due primitive necessarie applicazioni era nel Regno stabilito nella sola rigida osservanza della privativa dispensazione de' pascoli vernini, accordata alla Dogana. I possessori de' pascoli, e gli stessi Pastori si videro con
som-

fommo piacere liberati dall'antica soggezione, senza conoscerne gli effetti, ed abbracciarono con fervore quel nuovo sistema, con cui il rigore delle antiche proibizioni annualmente rinnovate, restava mitigato col solo peso de' ducati trentadue a migliajo di pecore, o centinajo di animali grossi, mantenuti negli erbaggi straordinarj. Ma dopo che la libertà delle vendite produsse la straordinaria alterazione de' prezzi, e'l solo vantaggio degli Ecclesiastici possessori delle più vaste tenute della Puglia, i Pastori furono i primi a conoscere il danno, che s'inferiva alle proprie industrie dalla inosservanza delle antiche leggi della Dogana; ed il Regno cominciò a vedere i funesti effetti della decadenza della femina. La generale moltiplicazione de' pascoli fece minorare la gara della volontaria *Professione*, non essendo difficile di eludere per altre vie, la limitata diligenza Fiscale; onde il Presidente D. Andrea Guerrero conobbe la necessità di richiamare nella piena osservanza l'antica economia della privata dispensazione degli *erbaggi straordinarj insoliti*, e la giusta moderazione de' loro prezzi. E se bene avesse persuaso il Vicerè DUCA DI MEDINA CELI della giustizia di questo espediente, dimostrando il sommo vantaggio del Fisco, de' Pastori, e dell'Agricoltura; pure la particolare contradizione de' pochi potenti possessori de' pascoli, seppe oscurare i motivi di giustizia, e dell'universale vantaggio, esposti dal Presidente Guerrero; onde ridotto l'affare al solito esame contenzioso, restò sottoposta alle inutili formalità giudiziali l'osservanza delle fondamentali leggi della Dogana; e con universale stupore si vidde accordata per vie indirette quella libertà, che tante volte si era sollecitata, e mai ottenuta, nelle varie grazie domandata dalle Comunità, e da' Baroni a' gloriosi Sovrani ARAGONESI, ed AUSTRIACI.

§. II. I Ministri, che succedettero nel governo della Dogana, procurarono di soddisfare per altre vie al comune impegno dell'aumento di quelle rendite; ma tuttocchè si fossero rinnovati con maggior rigore i bandi proibitivi dell'anticipato commercio degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*; pure si continuò il sistema di

di modificarsi la pena della perdita degli animali, colla sola esazione dell'antico diritto della *Dispensazione*; nè si procedè mai contra de' venditori per la ordinata confiscazione de' fondi, nè per l'esazione de' prezzi convenuti, credendosi falsamente, che i soli *Locati*, soggetti al pagamento della Fida delle pecore rimaste, dovessero osservare quelle proibizioni. Dall'altra parte l'impegno di sostenere la gara della volontaria *Professione* facea compensare il peso del *Caccito*, che si portava dagli stessi Pastori, nell'acquisto, e nella divisione degli erbaggi Fiscali, coll'altro della *Dispensazione*. Di questa ragionevole equità cominciarono a fare abuso i più accorti; giacchè dopo avere manifestati in Dogana i proprj animali, trascuravano di fargli passare in que' pascoli; e con manifesto dispregio delle antiche proibizioni, ne faceano un clandestino commercio, mantenendo negli erbaggi particolari i proprj animali; giacchè colla bonificazione del *Caccito*, di cui non portavano il peso, si esentavano dal diritto della *Dispensazione*, e dalla pena della Fida delle pecore rimaste. Fu avvertito di questa frode il Presidente D. Francesco Milano; e col particolare bando della data de' 16. di Novembre 1703. ordinò, che nella particolare divisione delle *Locazioni*, e de' *Ristori*, non si dovesse assegnare la corrispondente rata de' pascoli a tutti que' Pastori, che trascuravano di condurre in Dogana i proprj animali, ma gli mantenevano negli erbaggi straordinarj; e volle, che i particolari Commissarj de' *Ripartimenti* dovessero colla maggior diligenza, ed esattezza liquidare tutti gli autori di quella frode, per darli contra de' medesimi le ulteriori disposizioni. Fu allora conosciuto, che la bonificazione del *Caccito* non poteasi per giustizia pretendere da que' Pastori, che non ne soffrivano il peso; anzi si vide, che quello abuso non solo minorava la giusta gara della volontaria *Professione*; ma distruggeva quella uguaglianza, ed imparzialità sempre inculcata nelle leggi della Dogana: giacchè i Pastori più accorti partecipavano de' particolari vantaggi dell'Industria, e profittavano dell'anticipata confusa desolazione de' pascoli Fiscali, col mantenervi le greggi fino al compimento della

la divisione; e poi lasciavano a' più semplici tutto il peso della Fida dovuta da' loro animali; e gli obbligavano ad accettarlo pel solo motivo di minorare la competenza, e'l ritardo della divisione. I più accorti Ministri destinati al governo della Dogana usarono sempre la massima vigilanza per impedire quelle frodi pregiudiziali al Fisco, e gravose a' più poveri, e semplici Pastori.

§. 12. Le annuali proibizioni del commercio degli *Erbaggi Straordinarj insoliti* produssero in Dogana quel medesimo effetto, che Tacito avea considerato nelle leggi proibitive del lusso, fatte nell' Impero Romano; giacchè in dispregio de' rigorosi bandi, le vendite anticipate, e clandestine erano da anno in anno moltiplicate, con pregiudizio dell' Agricoltura; ed i prezzi si alteravano all' eccesso in danno de' poveri Pastori. L' anticipata confusa introduzione degli animali nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*, e'l ritardo della distribuzione delle *Liste generali*, e del particolare assegnamento delle *Poste*, siccome deterioravano l' intrinseca buona qualità degli erbaggi Fiscali; così obbligavano i poveri Pastori a provvedere alla sussistenza delle proprie greggi, coll' acquisto degli erbaggi straordinarj, resi perfetti dalla sola gelosa custodia. Non fu mai considerato, che l' obbligo della trasmigrazione non potea separarsi dal diritto della privativa *Dispensazione* de' pascoli: non si vide, che la libertà della vendita usurpata da' particolari, era distruttiva delle fondamentali leggi della Dogana; e che l' impegno del maggior concorso assicurava solamente il vantaggio degli Ecclesiastici possessori delle vaste tenute della Puglia, e di altri pochi potenti particolari distratti dalle altre più utili industrie; ma producea nel tempo stesso il certo danno del Fisco, della Pastorizia, e dell' Agricoltura. Il Presidente *D. Giuseppe Aguirre*, nell' essere destinato a quel governo, vide con meraviglia, che spesso i frutti dell' industria erano intieramente appropriati da' particolari venditori degli erbaggi, senza che il Fisco potesse ottenere il pagamento della moderata antica Fida; onde pensò di dare un giusto freno a que' perniciosi abusi. Ma informato dell' infelice esito della simile impresa del

Pre-

Presidente *Guerrero*, volle dipendere dagli ordini de' Supremi Governatori del Regno, ai quali espone i pregiudizj del Fisco, e le gravezze de' Pastori, prodotte dalla sola avidità de' venditori de' pascoli, senza entrare nell' altro importante esame de' danni dell' Agricoltura. La relazione fu dal Vicerè rimessa a' Ministri della Giunta, eretta per la riforma della Dogana; perchè sentendo l' Avvocato Fiscale esaminassero l' affare, e proponessero gli espedienti i più opportuni; ma la confermata confusione delle particolari leggi della Dogana, e le improprie regole della nuova Giurisprudenza del Foro fecero credere a que' Ministri, che l' esercizio dell' incontrastabile diritto Fiscale della distribuzione degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, dichiarati soggetti a quella servitù, in ogni caso del maggior concorso degli animali, non potea dalla Dogana richiamarsi in osservanza, senza il solenne esame delle opposizioni de' possessori, da farsi con tutte le formalità usate nel corso de' privati giudizj. Quindi proposero al Vicerè, che per interino rimedio dovea il Presidente *Aguirre* provvedere al bisogno de' Pastori, ed impedire la eccessiva alterazione de' prezzi, a norma delle particolari circostanze del tempo; affinchè quella industria non fosse oppressa dall' avidità de' pochi possessori degli erbaggi, ed il Fisco vedesse meglio assicurate quelle Reali rendere.

§. 13. Nella esecuzione di questi ordini non seppe il Presidente *Aguirre* trovare altro espediente, che quello di formare un nuovo bando, con cui dichiarò nulli, ed invalidi tutti i contratti celebrati antecedentemente per l' acquisto degli erbaggi straordinarj, e volle, che tutte le vendite si dovessero conchiudere in Dogana dopo ottenuta la licenza del Ministro Governatore; perchè non vi fosse aggravio, o simulazione nella tassa de' prezzi, da stabilirsi con reciproca soddisfazione, quando non si volea dipendere dal giudizio de' periti, e dal regolare confronto de' prezzi antecedenti. Per meglio sostenere l' osservanza di questi ordini, soggiunse, doversi sempre preferire nell' acquisto de' pascoli, i Pastori, che aveano dimandata, ed ottenuta la licenza; e che gli obblighi del pagamento dovessero riceversi

nel

nel solo Tribunale della Dogana, dichiarandosi nulli gli altri stipulati da Notari, o da diversi Subalterni. Questo bando fu pubblicato nel Maggio dell' anno 1719. ; ma quando i *Locati* credevano di essere sollevati dalle antiche gravezze, i potenti possessori degli erbaggi fecero restare deluse le loro speranze. Esposero questi al Vicerè, ed a' Ministri del Consiglio Collaterale, che il bando non era uniforme alle facoltà date al Presidente *Aguirre*; e che distruggeva senza esame il legittimo possesso, non contraddetto dal Fisco nelle antecedenti libere vendite; quando che trattandosi di diritti facoltativi, soggetti a condizione, l' uso interrotto, per effetto della condizione medesima, non potea costituire ragione di possesso, pregiudiziale al diritto Fiscale. Pur non di meno riserbandosi questi motivi ad un solenne giudiziario esame, fu ordinato allo stesso Governatore della Dogana, di dover nuovamente riferire sopra quelle opposizioni, con sospendere frattanto l' esecuzione del bando, riconosciuto per una vera innovazione. L' ordine fu adempito, e per parte della Comunità de' Pastori si fece lunga insistenza per la conferma, ed esecuzione del bando medesimo, sempre contraddetto da' potenti possessori degli erbaggi. Non fu però mai posta in confronto la fondamentale correlazione dell' obbligo de' Pastori di condurre in Dogana le proprie greggi, colla promessa Fiscale di provvedere alla comoda sussistenza delle medesime; perchè si sarebbe conosciuto, che senza l' incontrastabile diritto della privata distribuzione degli *Erbaggi Straordinarij insoliti*, esercitato, secondo il maggior concorso, e bisogno degli animali, la promessa non potea sodisfarsi, e l' obbligo correlativo restava distrutto, ed abolito.

§. 14. Il piano di riforma, presentato da *Tomaso Mancini* al glorioso Imperatore CARLO VI., diede motivo alla erezione della nuova Giunta de' Ministri, che far ne doveano l' esame. Fra gli abusi esposti fu compreso quello della clandestina anticipata vendita degli *Erbaggi Straordinarij insoliti*; ma siccome la ragione del Fisco, ed i pregiudizj de' Pastori non furono esaminati colla norma de' veri principj della economica legislazione della

della Dogana; così gli espedienti proposti allo stesso AUGUSTO si raggritarono alla solita rinnovazione de' bandi proibitivi, ed alla rigorosa esazione del diritto della *Dispensazione*, e delle diete de' Commissarij, che liquidar doveano la *Controvenzione*. Erasi allora confermato in Dogana l' abuso di obbligare all' osservanza de' bandi proibitivi i soli *Locati*, senza procedersi alla esecuzione delle pene stabilite, contra degli avidi venditori de' pascoli medesimi; perciò questi, deridendo l' annua rinnovazione degli ordini, procuravano solamente di restringere la coltura, e moltiplicare l' estensione de' pascoli, nella sicurezza di ottenere l' alterazione de' prezzi; o col mettere segretamente in gara i compratori; o coll' accrescere il pregio de' proprj erbaggi, per mezzo di una gelosa esatta custodia; o col promuovere l' anticipata confusa introduzione delle greggi nelle *Locazioni*, e de' *Ristori*, che per le leggi di Dogana, si debbono gelosamente tenere riserbate pe' tempi più pericolosi dell' Inverno. Questi pregiudizj del Fisco, e de' Pastori, e la maggiore decadenza dell' Agricoltura, prodotta dal solo vantaggioso clandestino commercio degli erbaggi, non furono conosciuti da' savj Ministri incaricati della riforma; onde nel confermare l' obbligo de' Pastori del Regno di concorrere in Dogana, pel volontario manifesto de' proprj animali, non considerarono, che l' esercizio della privata *Dispensazione de' pascoli Straordinarij*, dovea restare strettamente unito alla legge della trasmigrazione, ogni volta, che il numero degli animali manifestati superava l' estensione degli erbaggi Fiscali: nè furono persuasi, che entrambi quei diritti nascono dallo stesso fonte, e l' uno non può sussistere senza l' aiuto dell' altro: quando non si voglia preferire l' utile degli Ecclesiastici, e degli altri pochi possessori al generale sollievo de' Pastori, ed al giusto aumento dell' Agricoltura; perciò gli espedienti della rinnovazione de' bandi proibitivi, e della rigorosa esazione delle pene, restarono inutili, ed inefficaci.

§. 15. Dopo che questo Regno fu felicitato dalla sospirata presenza del proprio MONARCA, entrarono i Pastori nella giusta speranza di essere rilevati dagli aggravi, e da' pregiudizj,

che fra le passate confusioni aveano ricevuti, negli acquisti degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*; perciò implorarono dalla Real munificenza la rinnovazione del bando pubblicato nell'anno 1719. dal Presidente *Aguirre*, affinchè inalterabilmente si osservasse la generale proibizione delle clandestine vendite di que' pascoli, e si mettesse un giusto freno alla eccessiva alterazione de' prezzi. Volle quel glorioso Principe sapere le ragioni, che accompagnavano quella domanda, e conoscendo essere sostenuta dalle fondamentali Leggi della Dogana, colla sua Regal Determinazione de' 16. di Novembre dell'anno 1741., comandò a quel Tribunale, la rinnovazione del bando, e prescrisse al Ministro Governatore di regolare con tutta la necessaria prudenza le sue disposizioni, perchè li *Locati* non patissero la menoma ingiustizia, ed oppressione, ed i padroni degli erbaggi trovassero una giusta equità. Per esecuzione di questi ordini, non solo fu rinnovato l'antico bando, ma si pensò dal savio Fiscale di Dogana *D. Nicola Pasca*, di sistemare la materia colla norma usata dal Doganiere *Fabrizio di Sangro*; allorchè per esecuzione delle Leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA dovette fissare i prezzi degli *Erbaggi Straordinarj*. Si chiamarono in giudizio tutti gli interessati; si discusse pienamente l'affare, e poi con decreto de' 15. di febbrajo 1742. si stabilì, che si dovesse procedere alla ricognizione della qualità di tutti gli *Erbaggi Straordinarj insoliti* per dichiararsene il giusto prezzo; ma che frattanto dovessero i *Locati* godere la minorazione del venti per cento sul prezzo convenuto coi venditori, dichiarandosi nulla qualunque altra alterazione, che si fosse clandestinamente procurata. Nel tempo, che si trattava questa controversia, i possessori degli erbaggi esposero al Regal Trono le solite doglianze per impedire la esecuzione de' Sovrani ordini: e dopo sentito il Tribunale della Camera, con Regal Dispaccio de' 24. di febbrajo 1742., si prescrisse alla Dogana di dovere eseguire gli ordini antecedenti, senza però impedire il pagamento de' prezzi convenuti, semprecchè nel tempo del maturo, la controversia non si trovava decisa: ma informato il Sovrano della esposta decisione,

sione, con altro dispaccio della data de' 16. di Marzo, comandò, che si eseguisse il decreto della Dogana; e restasse sospesa l'antecedente Reale determinazione.

§. 16. Dalla esatta osservanza di questi ordini potea la Pastorizia, e l'Agricoltura ricevere bastante sollievo; ma la privata contemplazione de' Deputati generali, impegnata a profittare dalla perpetuità, e della confusione de' litigi, propose uno ideale gravame avverso del decreto della Dogana; e poi figurando, che la tassa del prezzo, e la particolare stima degli erbaggi straordinarj, eseguire non si potesse da' Ministri di quel Tribunale, domandò l'accesso di tre Supremi Ministri della Camera; anche perchè si decidessero, ed esaminassero altre particolari controversie, che si diceano suscitate in pregiudizio della Comunità. Fu dalla Camera ricevuta la domanda, ed ordinato l'accesso: se ne diede conto al Savio MONARCA per eseguirlo; ma questi conoscendo essere l'espedito di gravissimo dispendio de' *Locati*, di utile a' soli Deputati generali, e non di sollievo alle industrie, col veneratissimo Regal Dispaccio de' 12. di Maggio 1742. dichiarò, che non permetteva l'accesso, e voleva, che la Camera esaminasse, se per esecuzione delle antiche generali riserbe, conveniva al Fisco di ripigliare l'esercizio dello incontrastabile diritto di dispensare a proprio conto gli erbaggi de' particolari, rilasciati condizionatamente ai possessori, per dividergli fra i *Locati*, a proporzione del bisogno, e pagarne in ogni anno il giusto prezzo dal prodotto della Fida. Questo espediente non avrebbe incontrata difficoltà, se la economica legislazione della Dogana non si fosse trovata confusa, e pregiudicata dalle antecedenti interine provvidenze, date dal Collaterale Consiglio, e dallo stesso Tribunale della Camera; o se si fosse considerato, che l'esercizio della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti* dipendeva dal costante obbligo del Fisco, di provvedere de' pascoli necessari tutti gli animali invitati, e concorsi in Dogana, quando gli altri delle *Locazioni*, e de' *Ristori* non assicuravano la loro comoda sussistenza. Ma nell'essersi ridotto l'affare ad una formale con-

trover-

troverfia, per esaminarli negli stretti termini giudiziarij, neppure fu poſto in veduta, che il ſolo interrotto uſo di un diritto facultativo, fondato nella incerta condizione del maggiore con-
corſo delle greggi, non potea pregiudicare la ragione del Fi-
ſco, nè giovare a' poſſeſſori degli erbaggi, dichiarati ſoggetti a
quella ſervitù; perciò gli ordini del SOVRANO produſſero la
ſola citazione di tutti gl'interellaſti, perchè deduceſſero in quel
Supremo Tribunale le reciproche pretenſioni.

§. 17. Ma temendo i poſſeſſori degli erbaggi, che la Do-
gana daſſe piena eſecuzione agli antecedenti Reali ordini, do-
mandarono, ed ottennero dalla Camera la formale inibizione, in
forza del ſollenne gravame antecedentemente propoſto dagli ſteſ-
ſi Deputati generali; e ſiccome quello era ſtato ammeſſo, ſen-
za la qualità ſoſpenſiva, coſì dal Procuratore de' *Locati* fu im-
pedita la nuova imprefa de' poſſeſſori; onde dopo lungo, e ma-
turo eſame, in Settembre dello ſteſſo anno 1742., fu dalla Ca-
mera ordinato, che la Dogana ſoſpendeſſe ogni ulteriore pro-
cedura in quella controverſia, laſciandoſi ſolamente al Preſiden-
te Governatore la libertà di provvedere al particolare biſogno
de' *Locati*, quando dopo il ripartimento generale faceſſero pre-
mura di avere gli erbaggi de' particolari al giuſto prezzo; e per-
ciò doveſſe con rigorofe pene proibire le compre fatte dagli al-
tri particolari, collo ſcopo di farne commercio co' *Locati*; di-
chiarandoſi di eſſere queſti ſolamente obbligati al pagamento del
primo prezzo convenuto, ſenza la menoma frode. Per effetto di
queſte diſpoſizioni, la Dogana formò un nuovo bando; perchè
i Paſtori non foſſero oppreſſi dall'avidità de' nuovi incetta-
tori. Per la riſoluzione del punto generale, furono da Sua
Maeflà, a premura de' poſſeſſori degli erbaggi, con Diſpaccio
de' 14. Settembre, deſtinati quattro Supremi Miniſtri della Ca-
mera di Santa Chiara, e del Sacro Conſiglio; perchè uni-
ti agli altri del Tribunale della Camera ſi occupateſſero al ſolle-
cito eſame di queſto importante affare. Si unirono quei Supre-
mi Giudici più volte, e furono lungamente aſcoltati gli Avvocati
de' poſſeſſori degli erbaggi, e del Commune de' *Locati*; ma fra
le

le ſolite incertezze del Foro, e la limitata cognizione delle
ſcienze economiche, non ſi venne mai alla conſuſione del pa-
rere domandato dal Sovrano; nè ſi conſiderò, che l'eſecuzione
di quello incontrabaile diritto Fiſcale potea ſollevar nel Re-
gno la Paſtorizia, e l'Agricoltura. Crederono però que' Supremi
Miniſtri di ſodisfare le continue inſiſtenze de' *Locati*, coll' avere
in Maggio del ſeguente anno 1743. riſoluta la interina eſatta
eſecuzione degli ordini dati dalla Camera, nell' antecedente meſe
di Settembre.

§. 18. Rimafte l'affare in queſto ſtato, la prepotenza de'
Padroni degli erbaggi, e la conſuſione delle leggi della Doga-
na, fecero nelle particolari controverſie, mettere anche in dub-
bio il diritto della Prelazione, che con poſitivo danno ſi do-
mandava da' *Locati*, unicamente per provvedere alla neceſſaria
ſuſſiſtenza delle proprie greggi; giacchè con manifeſto diſprez-
zo de' bandi, in ogni anno rinnovati dalla Dogana, gli erbaggi
anticipatamente ſi vendevano ai particolari non *Locati*, ſtabilen-
doſi prezzi alterati, e forſe anche ideali. Ma pure eſſendoſi,
dopo le diſgrazie dell' anno 1745., ſollecitata la conferma di
queſto diritto, i Miniſtri deputati ad eſaminare lo ſtato della
Dogana conſuſero queſta particolare provvidenza, col punto ge-
nerale della riunione degli *Erbaggi Straordinarij inſoliti*, rimefſo al
giudizio del Tribunale della Camera, e degli altri Miniſtri de-
legati; onde ſenza conſiderare le particolari provvidenze date
in favore de' *Locati*, eſpoſero al Glorioſo MONARCA CAT-
TOLICO N. S., che l'eſercizio della prelazione dovea dipen-
dere dalla diſiſione della eſpoſta controverſia. Quindi quello
Auguſto Principe, nel Regal decreto dell' anno 1747., comandò,
che la Camera doveſſe nelle debite forme decidere quella pre-
tenſione; ma per la ſolita diſgrazia degli affari della Dogana,
il punto non fu riſolto, nè trattato; anzi da queſta determi-
nazione preſero motivo gli avidi Padroni degli erbaggi di far
credere abolite le provvidenze date per impedire il danno de'
Locati, e lo ſcandalofa commercio degli erbaggi ſtraordinarij.
Infatti ſi vide allora riſorgere, con maggior furore, l'antica
uſur-

usurpata libertà, di vendere in qualunque tempo que' pascoli ai particolari non *Locati*, con fare anche comparire prezzi alterati, ed eccessivi; giacchè trovandosi i Pastori in un maggior bisogno, così per essere cresciuto in Dogana il concorso degli armenti, che per essersi colla nuova coltura delle terre, ristretti i pascoli Fiscali, doveano volontariamente sottoporsi all'avidità di que' possessori, per non vedere perire le proprie greggi.

§. 19. Per riparare a questo gravissimo danno, pensarono i Deputati generali di far richiamare in osservanza le antiche leggi della Dogana, per mezzo di alcuni ordini eccitativi di giustizia, che dal Tribunale della Camera si diedero al Presidente Governatore. Presedeva allora in quel Tribunale l'ottimo Marchese *D. Baldassarre Cito*, che per i suoi eccelsi meriti, oggi occupa degnamente la carica di Presidente della Regal Camera di Santa Chiara, e del Sagro Regio Consiglio: conobbe questo savio Ministro il pregiudizio fatto alla ragione de' *Locati* dallo equivoco preso da' Ministri Deputati da S. M. C. ad esaminare quegli affari; perciò, con una sensata relazione della data de' 23. di Agosto 1749., espone al Tribunale della Camera il vero sistema osservato negli acquisti degli erbaggi straordinarij, le varie vicende di questa importante economia, e la necessità di sostenersi in favore de' *Locati* il diritto della Prelazione. Questa dotta rappresentanza non fu efficace per far risolvere dal Tribunale della Camera quella pendenza, che si credea costantemente doverfi trattare col punto generale suscitato nell'anno 1742.; perciò si diede al medesimo la sola facoltà di disporre interinamente l'osservanza del solito, senza riflettersi, che il diritto de' *Locati* nasceva dalla promessa, rinnovata in ogni anno dal Fisco, per la distribuzione di tutti i pascoli necessarij; ma l'avvedutezza dello stesso Ministro seppe dileguare tutti gli equivoci, sparsi su questa materia in pregiudizio della ragione de' *Locati*.

§. 20. Non fu contento il savio Presidente *Cito* delle sole particolari interine provvidenze, date per sostenere l'incontrastabile diritto della Prelazione; ma conoscendo, che questo punto era

era contrastato dalla malizia de' possessori degli erbaggi, e dalla confusione, ed ignoranza di quelle particolari leggi, pensò di affodarlo, con un particolare bando della data de' 21. di Novembre 1750.. Volle in quello spiegare i veri fondamenti del diritto de' *Locati*, e poi stabili, che la Prelazione si dovesse domandare per tutto il giorno 10. di Dicembre, oltre del qual tempo i Compratori non *Locati* fossero esenti da ogni molestia. Con questa dichiarazione non fu certamente abolito il generale divieto dell'anticipato commercio di que' pascoli; perciò il diritto della Prelazione dovrebbe esercitarsi nelle vendite fatte dopo cessata la proibizione; giacchè tutti gli altri antecedenti contratti sono dichiarati nulli, ed invalidi ne' bandi rinnovati in ogni anno; ma fra l'ignoranza, e la confusione di quegli stabilimenti, si è più volte sostenuto, che i *Locati* esercitar dovessero la Prelazione indistintamente per tutte le vendite, credendosi, che l'incertezza di ottenere quegli erbaggi fosse stimolo efficace a sostenere la gara della volontaria *Professione*, da cui dipende l'acquisto de' pascoli Fiscali. Questa erronea opinione ha fatto deporre in Dogana l'antico impegno della distribuzione degli erbaggi straordinarij, e la generale proibizione si è limitata nell'impedire l'anticipato acquisto; ed assicurare il diritto della *Dispensazione*, o del *Caccito*, senza mai procedersi alla esazione delle pene stabilite contra de' venditori.

§. 21. Dall'altra parte la costante premura, usata, per accrescere l'annuo concorso delle greggi, senza assicurare i Pastori della necessaria sussistenza de' pascoli, gli ha tutti costituiti nella dura necessità di studiare la maniera di eludere l'esposto particolare rigore, e di acquistare anticipatamente gli erbaggi straordinarij; giacchè la incertezza di ottenergli colla prelazione produrrebbe il massimo danno della industria. Questa comune sollecitudine ha maggiormente aumentati i prezzi; onde i possessori de' fondi hanno per tutte le vie procurato di restringere la semina, e moltiplicare i pascoli, il commercio de' quali costituisce la loro sicura ricchezza; perciò si sono ridotti a quello uso anche i territorj Fiscali, destinati unicamente alla col-

tura, e gli altri assegnati al sostegno de' buoi aratorj, col nome di *Mezzane*. La prevenzione confermata a favore de' possessori di que' fondi, che per lo più sono Ecclesiastici, non ha mai fatto conoscere, che il solo ristabilimento della *privativa Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti* può in quelle Provincie migliorare l'Agricoltura, rendere più florida la Pastorizia, ed aumentare le rendite della Dogana. Allora la gara della volontaria *Professione* sarà sostenuta con eguale impegno, e farà il vero utile del Fisco, e de' Pastori: dall'altra parte i possessori de' fondi privati, esclusi dal clandestino commercio de' pascoli, ripiglieranno con premura il più libero esercizio della femina, e delle altre parti dell'Agricoltura, per assicurare la ricchezza delle proprie famiglie, e l'utile universale della Nazione, che sempre è dipeso dal giusto equilibrio di quelle due primitive necessarie applicazioni de' Popoli politici.



Ho posta

HO posta alla notizia del Re la consulta, che le ha rassegnata il Tribunale della Camera sotto li 28. del caduto, sopra l'istanza fatta dai Deputati della Generalità de' locati di Foggia; perchè V. S. Illustrissima col Presidente Commissario, e l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, si conferissero in quella Dogana a dar riparo alle angarie, e danni, che ricevono i locati dall'eccessivo prezzo delle erbe dei Particolari, e dalla inosservanza dei buoni regolamenti della stessa Dogana, e specialmente del Bando dell'anno 1719. nel quale assunto dopo avere la Camera esaminata la importanza di questa materia, e gli esempj di essersi nelle dipendenze Doganali incaricati di tali accessi i Luogotenenti Bolagno, e Mauleon, allorchè i locati lo hanno sollecitato a loro spese, come si è fatto ora, è stato di parere, che si concedesse a detti Ministri il permesso; perchè a forma di Giunta vadino a Foggia al disimpegno della stessa incombenza. Ma informato di tutto S. M. non è venuto a permettere l'accesso, che si propone; e comanda, che la Camera tenendo presente, e facendosi carico della facoltà, che la Regia Corte si ha riserbata di pigliare, e lasciare, sempre che lo crederà conveniente, ed a suo arbitrio, gli erbaggi, esami, sentito l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, se convenga tornare a pigliare da questo punto, e per sempre, per conto della stessa Regia Corte gli stessi erbaggi a prezzo fisso, per poi ripartirli ai Locati; e fatto questo esame, con sentire così i Deputati della Generalità, che i Padroni degli erbaggi, se sarà necessario, faccia un distinto, e circostanziato informo col suo parere. Tutto ciò di Real ordine avviso V. S. Illustrissima, perchè col Tribunale lo eseguisca. Dio guardi V. S. Illustrissima per molti anni, come desidero. Palazzo a 12. Maggio 1742. -- Giovanni Brancaccio -- Signore D. Ludovico Paternò.

Trovandosi pendente in questa Regia Camera l'appellazione interposta sull'affare delli erbaggi particolari, che si pretendono da' Locati di cotesta Regia Dogana, e dovendosi parimente eseguire i Reali ordini da S. M. distribuiti col Dispaccio de' 12. Maggio del corrente anno rimesso a questa Regia Camera circa la stessa dipendenza di detti erbaggi; si servirà V. S. a tenor dell'appuntamento fatto jeri mattina in Ruota, sopra sedere di procedere in detta Causa, e per detto negozio, fin ad altr'ordine, non ostanti le Provisioni ultimamente spediti sotto data de' 17. dello scorso mese d'Agosto. Se però fatto il ripartimento Generale degli erbaggi della Regia Corte tenessero i Locati bisogno d'altri erbaggi particolari per sostentamento della di loro industria, e li venissero denegati da' Padroni di quelli, perchè ne volessero caro prezzo, o per altro qualsivisia motivo, in

I 2

tal

tal caso secondo le istanze particolari di ciascun Locato, potrà V. S. dare tutte le providenze necessarie sopra le dette rispettive istanze, acciò detti Locati ricorrenti abbiano tutta l'erba bisognevole, e a giusto prezzo; ed affinchè si evitino le frodi a danno de' Locati, V. S. proibisca sotto rigorose pene che niuno si affitti, o compri erbaggi particolari per poi rivenderli, e nel caso che detti Locati comprassero da detti Rivenditori l'erbaggi, provvederà, che non sian tenuti, nè obligati a pagar altro prezzo, se non quello convenuto, e stabilito nella prima compra, e quando questo si conoscesse collusivo, si diano le providenze di giustizia, perchè sia pagato secondo la qualità delli erbaggi, e circostanze de' tempi, e divotamente li b. l. m. -- Di V. S. -- Napoli li 12. Settembre 1742. -- Divotiss., ed obligatiss. Servid. -- Il Marchese Paternò -- Signor Presidente. D. Fran. Marchant -- Foggia.

CAROLUS DEI GRATIA REX &c.

D. Balthazar Cito Miles, Regius Consiliarius, Praesidens Regiae Camerae Summariae, Generalis Gubernator Regiae Doganae Metropolicum Apuliae, & in omnibus per S. M. Specialiter Delegatus.

CONVENENDO al buon servizio di S. M., ed al buon regolamento di questa Regia Dogana, che si mantengano i privilegi conceduti a locati, e le Regie Istruzioni Doganali, dall'osservanza delle quali dipende il mantenimento dell'Industria, la quale è tanto profittevole al Real Erario; e perchè tra gli altri privilegi conceduti a locati dalla felice memoria dall'Imperador Carlo V. nel Capito 15., vi fu quello di non doverli permettere a' Padroni di animali grossi, e minuti, non soggetti a questa Regia Dogana di poter comprare erbaggi straordinarij per pascolo de' loro animali in Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Basilicata, e Terra di Bari, se prima non era servita la Dogana. Perciò dai Signori Vicerè, li quali hanno governato questo fedelissimo Regno, e da quelli, li quali hanno avuto il governo di questa Regia Dogana, in varj tempi si sono date diverse providenze; acciò a' Locati di questa Regia Dogana, doppo piene locazioni, non mancassero i pascoli necessarij, ed i padroni degli animali non soggetti non patissero danno nelle loro industrie, dal mantenersi, e farsi valere in tutti i tempi il privilegio de' Locati; ed a tal' effetto il

Vi-

Vicerè D. Pietro di Toledo nelli Capitoli 16. e 17. delle Istruzioni date al Doganiere, ordinò, che dovesse avvisare i Padroni degli erbaggi, di cui era solito servirsi la Dogana di non dover dare a fida i loro Territorj, e di non dovere accordare licenza per compra di erbaggi straordinarij soliti, ed insoliti, acciò la Dogana potesse valersene in caso di bisogno; e nel Capo 21. si concedè anche la facoltà di prendere altri erbaggi; ancorchè non avessero la natura di straordinarij soliti, ed insoliti per servizio de' Locati, quali providenze furono confermate dal Cardinal Granvela nelle sue Istruzioni nel Cap. 9. in seguela delle quali ne' Bandi che furono pubblicati dal Doganiere Fabrizio de Sangro nel Capo 28. si preferisse a Padroni degli erbaggi straordinarij insoliti, essendo intimati di dover fare conservare intatti, e senza danno i loro Territorj fino alli 15. del mese di Novembre, dopo il qual tempo sarebbe stato loro permesso di poterne liberamente disporre coll'ordine del Doganiere, e nel Capo 41. de' Bandi ordinò anche, che i Padroni di animali non soggetti alla Regia Fida, non potessero far compra di erbaggi straordinarij in Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Basilicata, e Terra di Bari, fino al dì 20. Novembre di ciascun'anno, sotto pena di oncie d'oro cento, acciò potessero provvedersi i Locati di erba a sufficienza per li loro animali: ma perchè ne' tempi susseguiti alli sudetti Capi di Istruzioni, si è mutato il modo di vivere, e li Locati si sono provveduti di erbaggi straordinarij a loro piacere, e li Padroni gli hanno venduti, senza prima ottenerne il permesso dalla Regia Dogana a' Locati, e non Locati, non perciò è rimasto abolito il Privilegio conceduto a quelli, li quali calano i loro animali nella Puglia, sotto la Regia Fida di dover essere provveduti de' pascoli necessarij prima degli altri non Locati, per modo che da' Signori Presidenti Governatori si sono a petizione de' Locati, concesse loro le prelazioni contro i Compratori degli erbaggi straordinarij non Locati, secondo il bisogno. E volendosi da noi mantenere nella sua osservanza questo specioso privilegio a' Locati, e riparare ai danni, e pregiudizj, che potrebbero soffrire i Padroni di animali non soggetti, abbiamo stimato in seguela delle Regie Istruzioni Doganali, l'osservanza delle quali ci viene inculcata da S. M. nel Real Decreto de' 10. Maggio 1747., di terminare, e stabilire un tempo proporzionato alla situazione presente di questa Regia Dogana, nel quale potranno da noi ricorrere i Locati, per domandare le prelazioni alle compre degli erbaggi straordinarij, fatte a beneficio de' Padroni di animali non soggetti alla Regia Fida; Che però col presente Bando citra pregiudizio delle ragioni del Fisco, e de' Locati rispetto alle istanze fatte nel Tribunale della Regia Camera contro i Padroni degli erbaggi straordinarij, ordinamo, e comandamo, che i Locati della Regia Dogana; ai quali bisogneranno erbaggi straordinarij per pascolo de' loro animali venduti ad altri,

altri, debbano precisamente, e perentoriamente comparire avanti di noi per le prelationi per tutto il dì dieci del mese di Dicembre, elasso il qual tempo non si darà luogo alle dimande di prelationi, nè si riceveranno i loro memoriali. Ed acciò il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, e se ne affigga copia nella Sala di questo Regio Tribunale, e colla debita relata si conservi nel Volume de' Bandi di questa Regia Dogana. Foggia li 21. Novembre 1750. -- Baldassarre Cito -- Vidit Fiscus -- Dottor Andrea Sanseverini Segretario -- Bando come sopra.



CAPITOLO IV.

Della Controvenzione.

§. 1. **P**ER sostenere in Dogana il costante concorso delle greggi, non volle il Savio ALFONSO I. D'ARAGONA stabilire altra pena, che l'obbligo de' Pastori di pagare l'intera Fida delle pecore non manifestate, senza godere della partecipazione de' pascoli, e delle altre prerogative accordate alla industria: questa economia fu confermata nelle leggi del Vice-rè TOLEDO; ma siccome le designate Locazioni, e Ristori non poteano sostenere un' eccessivo numero di animali; così l'esazione di quella pena era fondata nell'incontrastabile diritto della privativa Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti, sparsi nelle varie Provincie del Regno. L'esercizio di questo diritto Fiscale, diretto al felice aumento dell'Agricoltura, fu nella proibizione del privato commercio di tutti i pascoli straordinarj; perciò il Doganiere solea in ogni anno descrivere in un bando gli erbaggi, de' quali avea bisogno per provvedere, e fituare le greggi concorse, e manifestare; ma dopo compita la Locazione generale, che non solea differirsi oltre il giorno 15. del mese di Novembre, spiegava in un' altro bando tutti gli erbaggi, che da' Pastori si erano rifiutati, o sopravanzavano al loro bisogno; affinchè i possessori godessero la piena libertà di metterli in Commercio. La violazione di questi economici stabilimenti fu distinta in Dogana col nome di Controvenzione: ma per sostenerne l'osservanza, gli Ufficiali destinati ne' varj luoghi del Real Tavoliere doveano particolarmente invigilare, a scovrire le frodi commesse, così da' possessori degli erbaggi, che dagli stessi Pastori, nel farne nascondamente i contratti; affinchè poi potesse la Dogana procedere regolarmente alla esazione delle stabilite pene; spesso però gli Ufficiali medesimi abusavano delle facoltà ricevute, per vessare i possessori degli erbaggi, col motivo della spiegata Controvenzione.

§. 2. Nella *Locazione generale* dell' anno 1577. furono dalla Dogana dispensati alle greggi concorse nella *Locazione di Terra di Otranto* gli erbaggi del Feudo di *Monte Giordano*, e del Demanio di *Oriolo*, posti ne' confini delle Provincie di *Basilicata*, e *Calabria*, che spettavano a quel Marchese; ma i Pastori trascurarono di fare uso della *Dispensazione* ricevuta, fino al mese di Gennaio del seguente anno 1578., nella lusinga, che per gli ordini generali della Dogana, dovesse il possessore tenere riserbati, ed intatti que' pascoli; ed avendoli in quel tempo trovati occupati dagli animali di alcuni Pastori della Terra di *Castel Saraceno*, cercarono di farli espellere, per esigersi le pene stabilite, così dal possessore, che da' conduttori de' pascoli; ricorsero perciò dagli Ufficiali di quel contorno, ed ottennero le provvidenze corrispondenti alla osservanza de' bandi generali, senza sentirsi le giustificazioni addotte dal possessore, di non essersi prima di quel tempo fatti noti gli ordini della Dogana: dovette allora il Marchese di *Oriolo* esporre al Supremo Tribunale della Camera le gravezze ricevute; mettendo in veduta la costante economia della Dogana, spiegata in altro rincontro dal Doganiere *Sangro*; quella non accordava a' Pastori la *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*, dopo che si era compita la *Locazione generale*, ed era trascorso il termine della metà di Novembre, designato per la conclusione di quegli atti; onde dovea crederfi maliziosa, ed ingiusta la dilazione usata da' *Locati di Terra di Otranto*, per dichiarare l'uso degli erbaggi dispensati nel mese di Gennaio: conobbe il Tribunale questa verità, e scrisse al Doganiere colla data de' 6. di Febbrajo 1578., che facesse esentare da ogni molestia il Marchese di *Oriolo*, ed i compratori dei di lui erbaggi; giacchè non avevano violata la legge della Dogana. Questi ordini servirono poi di norma per esigersi le pene della *Controvenzione*; giacchè fu considerato, che dipendendo l'esenzione della Fida dalla quantità degli erbaggi dispensati, e godendosi da' Pastori la libertà di rinunciarne l'uso, e minorare il proprio debito, sarebbe riuscito di danno al Fisco, la pretesa eccessiva dilazione nell' occupare

re que' pascoli: e contra lo spirito delle stesse leggi della Dogana si sarebbe fatto un grave danno a' possessori, che dopo avanzata la stagione vernina erano inabilitati a mettere in commercio gli erbaggi.

§. 3. Dopo che nell' anno 1562. fu dichiarato di non doversi più usare co' Pastori l'equità di esigersi dimezzata la Fida delle pecore rimaste, si conobbe necessario di procurare per altra strada la giusta modificazione di quella esorbitante pena, per dare un giusto sollievo a' Pastori, ed assicurare i vantaggi del Fisco col maggiore concorso: fu perciò introdotto di permettersi agli stessi Pastori di far restare le greggi in altri pascoli, lontani dal Real Tavoliere, dopo avere adempito in Dogana al prescritto annale manifesto; e siccome il Fisco era esentato dal pagamento del prezzo degli erbaggi, così erano i Pastori liberati dal peso della intiera Fida. Nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, furono privati di questa libertà i Pastori delle Provincie di *Apruzzo*; forse perchè esigendosi allora la Fida a proporzione della quantità degli erbaggi dispensati, e mancando in quelle Provincie i pascoli vernini, soggetti alla privativa *Dispensazione*, col solo volontario manifesto delle pecore, non poteva il Fisco esigerne il diritto della Fida: ed i Pastori ne godevano indirettamente la esenzione. Ma per le greggi delle altre Provincie più vicine al Real Tavoliere, provvedute di pascoli, fu continuata l'antica pratica di riceverli i volontarj manifesti, e caricarsi il solo diritto della *Dispensazione*, descrivendosi gli animali nella rubrica degli *Erbaggi fuori Locazione*; nel caso però, che si trascurava quella solennità, le pecore mantenute nelle Provincie di *Capitanata*, *Contado di Molise*, *Terra di Lavoro*, e *Principato* restavano soggette al peso della Fida delle pecore rimaste; ma pe' luoghi di *Basilicata*, *Bari*, ed *Otranto*, esclusi dal carico di quella numerazione, fu conosciuto necessario di destinare in ogni anno i Commissarj; perchè non solo liquidassero le frodi commesse da' possessori degli erbaggi, violando l'osservanza delle leggi della Dogana; ma anche le altre usate da' Pastori, o col minorare il numero degli animali

nel tempo del manifesto, o col preterire la solennità della *Dispensazione*. Per condannare i venditori alle pene stabilite, doveansi verificare le precise circostanze di essersi usata la frode, nel riferbare i pascoli al sostegno delle proprie greggi; o di essersi fatte le vendite nel tempo proibito. I Pastori all'incontro, dichiarati soggetti al solo diritto della *Dispensazione*, che non potea caratterizzarsi per pena, doveano pagarlo, subito che si metteva in chiaro l'uso del pascolo, il numero degli animali, e la mancanza della licenza: si davano a' Commissarj le note di tutti gli erbaggi di quelle Provincie, soggetti alla proibizione, l'altra della distribuzione adempita, e quelle delle dichiarazioni fatte da' possessori; affinchè liquidandosi le frodi procedessero al sequestro del prezzo degli erbaggi venduti, ed alla carcerazione de' trasgressori, con esigersi frattanto le diete ad essi moderatamente tassate. Ma siccome i possessori, o col favore de' Commissarj, o per altre vie trovavano con facilità il motivo di esentarsi dal rigore di quelle pene; così i Pastori restavano sempre obbligati al pagamento della *Dispensazione*, e delle moderate diete.

§. 4. Le straordinarie avanie de' Commissarj della *Controvenzione* persuasero principalmente il Comune de' Pastori, ammessi nelle ordinarie *Locazioni di Puglia*, di conchiudere la particolare transazione proposta dal Luogotenente Marchese di S. Giuliano; ma siccome da quel contratto restò esclusa la *Locazione di Terra di Otranto*, e'l diritto della *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj* per gli animali, che concorrevano fuori delle *Locazioni*; così fu mantenuta nella sua piena osservanza la spedizione de' Commissarj della *Controvenzione* per le Provincie di Bari, ed Otranto, e per le altre di Basilicata, parte di Calabria, e Principato Ultra, con essersi espressamente spiegato nelle commissioni, che gli animali de' Locati, compresi nella transazione, doveano esentarsi da ogni molestia. Fu allora considerato, che il rigore delle antiche leggi non potea eseguirsi co' Pastori di quelle Provincie, esentati dalla pena della Fida delle pecore rimaste, ed ammessi per loro volontà al moderato diritto della

Di-

Dispensazione; perciò si vollero formare le particolari Istruzioni, che servissero di freno all'avidità di que' Commissarj, e promuovessero il maggiore concorso degli animali. L'antico sistema per le frodi commesse da' possessori degli erbaggi non fu alterato; tutta l'equità fu diretta al sollievo de' Pastori, per cui fu limitata la facoltà de' Commissarj a compilare le informazioni, ed esigere le diete stabilite, ne' soli casi, che non ammettevano dubbio per la *Controvenzione*; ed affinchè questi ordini fossero colla maggiore esattezza eseguiti, si destinarono a quella incombenza soggetti di conosciuta probità, e di grado maggiore degli ordinarj Ufficiali, e Subalterni di Dogana. Quelle Istruzioni sono registrate ne' libri della Dogana; senza distinzione di tempo, e senza nome dell'Autore; ma il loro contesto, e le commissioni, che l'accompagnavano, dimostrano, essersi formate ne' primi tempi della generale transazione. Non è però facil cosa il decidere, se la minorazione dell'antica rendita della *Dispensazione di Basilicata*, fosse stata prodotta dalle nuove regole di equità, date con quelle particolari Istruzioni, o dalle avanie de' Commissarj destinati per quella *Controvenzione*, tutte rivolte a danno de' poveri Pastori, dopo che dal Luogotenente Marchese di S. Giuliano, fu data a' possessori degli erbaggi la piena libertà di mettergli in Commercio.

§. 5. Il giusto impegno di ristabilire in Dogana il sistema della volontaria *Professione*, fece conoscere la necessità di richiamare in osservanza le antiche pene della *Controvenzione*; tantopiù, che il pagamento della Fida delle pecore rimaste veniva regolato, o da' particolari affitti conchiusi dal Tribunale della Camera, o dagli stessi Creditori del Regio Erario, ai quali si era ceduta quella rendita. Quindi i Supremi Ministri, destinati al governo della Dogana, non solo negarono alla Comunità de' Locati l'abolizione di quella pena; ma pensarono di moltiplicare i Commissarj della *Controvenzione*, col dividere la Provincia di Bari e Basilicata dall'altra di Otranto, e coll'aggiugnerne altri due pe' luoghi del Saccione, e della Montagna; anzi dal Vicerè CONTE DI CASTRILLO col Dispaccio de' 5. di Marzo 1654. fu

K 2

ordi-

ordinato doverfi prescegliere per quelle commissioni gli altri Ministri del Tribunale, de' quali si avea maggior fiducia, circostanza allora eseguita per la sola Provincia di *Basilicata*. Nel comunicarsi la facoltà a quegli individui, non si tenne più conto delle riferite particolari istruzioni; ma si concepirono gli ordini negli stessi termini usati prima della transazione, ancorchè si trovasse sospesa in Dogana la pratica della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*. Allora divenne più difficile la esecuzione delle pene contra de' venditori, e compratori de' pascoli; così per le nuove massime adottate in favore de' Pastori delle altre Provincie, credendogli esenti dall'obbligo della *Dispensazione*, e dalla pena della *Controvenzione*, quando non si trovavano ammessi nel rollo de' *Locati*, che per la transazione conchiusa coi possessori degli erbaggi di *Basilicata*; giacchè tutto il rigore de' Commissarj era diretto contra de' poveri Pastori, descritti nel rollo de' *Locati*. Il ristabilimento della volontaria *Professione* non sollevò la Pastorizia dall'abiezione, in cui era caduta; gli ordini dati nell'anno 1654. per la scelta de' Commissarj non furono più eseguiti, deputandosi ordinariamente per quegli affari o i minori Ufficiali, e Subalterni di Dogana, o altre private persone, ignare di quella importante economia, ed impegnate unicamente a soddisfare la propria avidità.

§. 6. In queste circostanze i Supremi Ministri, incaricati della riforma della Dogana, dichiararono ingiusta l'antica pratica della spedizione de' Commissarj della *Controvenzione*, senza che si fossero occupati a rilevare la vera origine delle gravzze de' Pastori. Fù perciò, nella Prammatica pubblicata nell'anno 1668., prescritto, che le pene della *Controvenzione* esigere si dovessero da' *Locati*, che non manifestavano in Dogana i propri animali, in quelli soli anni, ne' quali gli erbaggi di tutte le *Locazioni*, e *Ristori* non si erano occupati, e coverti colla volontaria *Professione*, con doverfi incaricare di quelle commissioni i soli Ministri, ed altri Ufficiali di quel Tribunale. La premura, che allora si avea d'impedire il maggior danno del Fisco, coll'assicurare l'intera distribuzione degli erbaggi del

Ta-

Tavoliere, e la confusione, in cui era ridotta l'economia della Dogana, non fecero prevedere a que' Savj Ministri tutti i pregiudizj, che quella limitazione inferiva ai diritti Fiscali: nè fecero distinguere la pena, nata dall'antica numerazione delle pecore rimaste, dal diritto della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj*, per cui era vietato a' Pastori l'acquisto di que' pascoli, ed ai possessori le anticipate vendite; perciò furono contenti d'impedire il danno del Fisco, prodotto dalla minorazione della Fida, tassata per l'antica *Estima del Possedibile*, nè pensarono di sostenere il giusto lucro, sempre goduto coll'esercizio del privativo diritto della *Dispensazione*, unico più sicuro fondamento di quel Ramo delle Reali Finanze.

§. 7. Allora il Comune de' *Locati* cercò di fare intieramente sospendere la spedizione de' Commissarj della *Controvenzione*, coll'obbligarli anticipatamente al pagamento della Fida corrispondente al *Possedibile* di tutte le *Locazioni*, e *Ristori*. Ma perchè la sinistra interpretazione della Prammatica non togliesse al Reale Erario i giusti vantaggi, sempre prodotti dalla *Professione* volontaria, oltre delle proibizioni rinnovate nell'anno 1669., fu ne' bandi generali, pubblicati dal Presidente *Ulloa* nell'anno 1671., spiegato, e stabilito, non doverfi cedere ad altri Pastori gli erbaggi acquistati dal Fisco, nè mantenere gli animali ne' *Riposi*, o in altri pascoli straordinarj; ancorchè si fossero prima manifestati in Dogana, stabilendosi pe' trasgressori la pena di ducati sessantaquattro per ogni migliajo di pecore, o centinajo di animali grossi. Ma perchè i più potenti, ed accorti sfuggivano con facilità quel rigore, in pregiudizio de' *Locati* più poveri, che restavano sempre obbligati al pagamento della Fida, pensarono i Deputati generali di ottenere dalla Dogana la facoltà di proceder essi alla ordinata liquidazione per esigere le pene della *Controvenzione* da que' Pastori, che mantenevano le proprie greggi negli *Erbaggi Straordinarj*; affinchè si minorasse in favore della Comunità l'annuale peso della intiera Fida. Questa nuova pratica, osservata per più anni, diede motivo al Presidente *D. Nicola Gascone* di formare nell'anno

1675.

1675. un particolare bando, con cui fece noto a tutti i Pastori la risoluzione presa di spedire i Commissarij, per far liquidare gli animali immessi negli erbaggi de' particolari, per poi esigere da' possessori la pena della *Controvenzione*, purchè nel termine prefisso non fossero comparso a dimandare la *Dispensazione*. In quello anno si erano intieramente occupati gli erbaggi del Real Tavoliere, ed assicurata l'esazione della Fida: ma non perciò fu sospesa la spedizione de' Commissarij della *Controvenzione*, nè il carico delle stabilite pene ridotto al giusto limite.

§. 8. Per questo nuovo disimpegno non furono più usate le antiche formole; ma le facoltà de' Commissarij si limitarono per la sola numerazione degli animali de' *Locati*, mantenuti negli erbaggi straordinarij; onde i venditori restarono indirettamente esentati dalle pene stabilite nei bandi proibitivi, annualmente rinnovati. Fu perciò conosciuto giusto di procedere colla stessa equità, usata ne' tempi più antichi, di esigersi il solo diritto della *Dispensazione*, e la rata delle giuste diete assegnate a' Commissarij. Non si considerò allora il grave danno della Pastorizia, e dell'Agricoltura, prodotto dalla generale indulgenza accordata a' possessori de' pascoli; giacchè la spedizione de' Commissarij della *Controvenzione* fu ristabilita col solo scopo di accrescere, e sostenere la gara della volontaria *Professione*, ed assicurare al Fisco i prodotti della *Dispensazione* per gli soli animali de' Pastori ascritti nelle ordinarie *Locazioni*. Nella distribuzione di quelle commissioni fu ripigliata l'antica pratica di unirsi la Provincia di *Bari*, che comprendea tutti i luoghi di *Puglia*, coll'altra di *Otranto*, che si estendeva in varj luoghi di *Basilicata*, senza confondersi il *Saccione* colla *Montagna*. La scelta de' Commissarij dipendeva dal solo arbitrio del Presidente Governatore, che preferiva sempre a tutti gli altri l'Uditore della Dogana, per uno de' quattro Ripartimenti; ma la norma a quelli data escludeva intieramente i possessori degli erbaggi da ogni molestia, e riguardava la sola numerazione degli animali mantenuti in quei pascoli da' Pastori volontariamente concorsi in Dogana: questi soli

soli erano condannati al pagamento della *Dispensazione*, e delle giuste diete; quando non aveano nel tempo stabilito fatto il volontario manifesto degli animali, o domandata la licenza per l'acquisto di que' pascoli; ma la numerazione dovea essere compiuta prima del giorno de' 25. di Marzo, quando, secondo l'antica costante pratica, cessa la particolare divisione de' pascoli Fiscali.

§. 9. Le nuove massime adottate in Dogana per l'esazione della Fida delle vacche, e giumente, dopo che quel diritto fu assegnato a' particolari Creditori del Regio Erario, fecero sottoporre quegli animali alla pena della *Controvenzione*, quando erano mantenuti negli *Erbaggi Straordinarij*, ed appartenevano a' *Locati*, o pure si trovavano descritti nelle *Liste de' soliti*; ancorchè avessero sostenuto il peso dello *Allistamento*, credendosi, che quel diritto fosse diverso dall'altro della *Dispensazione*, per solo effetto della seguita divisione; erano però esentati da quella pena, se godevano gli erbaggi della Provincia di *Basilicata*, compresi nella particolare transazione. Ma siccome in Dogana non si è mai conservato registro di que' fondi, la immunità era estesa a piacere degli stessi Commissarij, con privarsene solamente i Pastori, che concorrono in Dogana dalle Provincie di *Apruzzo*; anzi col pretesto di verificarsi la qualità di *solito*, i possessori delle vacche, e delle giumente, de' luoghi più vicini al Real Tavoliere, pretesero di non essere tenuti alla legge della *Dispensazione*, nè alla pena della *Controvenzione* pel mantenimento delle medesime negli *Erbaggi Straordinarij*; ancorchè si trovassero ammessi nelle *Locazioni*, e partecipassero delle prerogative, e privilegi della Dogana, senza portare il peso dell'*Allistamento*. Col favore de' Commissarij, e de' Credenzieri fu la pretesione sostenuta, ed il peso della *Controvenzione* restò solamente sopra i poveri Pastori, concorsi in Dogana dalle Provincie di *Apruzzo*. Questo grave pregiudizio fu conosciuto da' Ministri, che nell'anno 1782. erano occupati a correggere gli abusi della Dogana; essendosi dichiarato, che gli animali grossi de' *Locati* di qualunque Provincia, fosse-

fossero soggetti alla legge della *Dispensazione*, e pena della *Controvenzione*; furono solamente escluse, per semplice interina provvidenza, le giumente addette alla trebbia delle vittovaglie nelle vaste masserie della Puglia, colla proporzione di quattro animali per ogni *carro* di territorio seminato, senza mettersi in calcolo il peso dell' *Allistamento*.

§. 10. Per le vacche, e giumente numerate negli erbaggi del ripartimento del *Saccione* non furono in Dogana ammesse quelle distinzioni; ma trovandosi que' pascoli dichiarati ordinarij della Dogana, le regole stabilite per la esazione dello *Allistamento*, fecero credere anche soggetti alla legge della *Dispensazione* tutti gli animali, che vi concorrono, ancorchè vi si trovassero dopo il giorno de' 25. di Marzo; perciò tutti i Commissarij destinati in quel Ripartimento hanno sempre numerate, senza distinzione le vacche, le giumente, e le pecore ritrovate in quegli erbaggi, così demaniali, che riserbati; ma poi nella discussione delle informazioni, fatta in Dogana dopo pubblicati i nomi de' Pastori, e 'l numero degli animali, senza altra particolare citazione; si è sempre osservata la regola di dichiarare esenti dalla pena gli animali mantenuti ne' pascoli demaniali della propria Patria de' possessori; giacchè non essendovi contratto di erbaggi, nè pagamento di Fida, non può aver luogo la legge della *Dispensazione*, purchè non fossero tenuti, come *Locati* alla osservanza de' bandi generali. Varie altre particolari controversie da tempo in tempo sono nate per l'esazione di questa pena; e tutte con interine provvidenze si sono risolte, senza stabilirsi con chiarezza il preciso obbligo de' Pastori che mantengono gli animali negli erbaggi del *Saccione*, nè la maniera da tenersi per non incorrere nella pena della *Controvenzione*. Fra questa incertezza sono stati per lungo tempo i naturali del *Contado di Monte Odoriso*, posti fra i fiumi *Trigno*, e *Sangro*; giacchè trovandosi ivi situati alcuni degli *Stucchi di Apruzzo*, sono quelli obbligati di pagare all' Amministratore della Doganella la Fida degli animali grossi; onde hanno sempre creduto di non essere soggetti alla legge della *Dispensazione*; ed
in

in conseguenza esenti dalla pena della *Controvenzione*; la controversia non si è mai esaminata per gli giusti suoi principj; ma nell' essersene differita la decisione, colle solite interine provvidenze usate nel Foro, sono stati quegli animali esentati dalla pena, ancorchè si dovessero in ogni anno numerare da' Commissarij.

§. 11. La più esatta diligenza de' Commissarij della *Controvenzione* divenne, nell' esposto nuovo sistema, l' unico efficace stimolo della volontaria *Professione*; perciò il Presidente *Milano* non contento di avere vietata la introdotta fraudolente bonificazione del *Caccito*, volle nell' Inverno dell' anno 1704. passare personalmente a visitare gli erbaggi straordinarij, sparsi ne' varj luoghi della Puglia, e deputare altri individui ne' ripartimenti della *Montagna*, *Saccione*, *Bari*, ed *Otranto*, con avere escluso da quella commissione l' Uditore dello stesso Tribunale di Dogana. Gli altri Ministri, che succedettero in quel governo, usarono sempre di uno illimitato arbitrio nella scelta de' Commissarij, senza continuare la diligenza del Presidente *Milano*; onde deputandosi per quelle liquidazioni persone incognite, avide, ed ignare delle leggi della Dogana, l' utile del Fisco non fu assicurato, ed i *Locati* furono nuovamente esposti alle più crudeli avanìe, delle quali faceano continue doglianze. Dopo gli ordini dati nell' anno 1714. da' Ministri della Giunta eretta per la riforma della Dogana, circa la regolarità di quelle informazioni, nel seguente anno 1717. fu prescritto al Presidente Governatore, di dovere distribuire quelle commissioni fra l' Uditore, e Credenzieri della Dogana, quando non vi fosse giusto motivo in contrario. La esecuzione di questi ordini produsse la unione de' due ripartimenti di *Puglia*, e di *Marina*, che comprendevano tutti i luoghi delle Provincie di *Bari*, *Otranto*, *Basilicata*, e *Principato*; e la riserva di questa più estesa commissione per lo stesso Presidente Governatore: quella del *Saccione* si assegnò all' Uditore; e l' altra della *Montagna* si distribuiva fra i due Credenzieri. Allora il peso delle diete divenne gravoso pe' *Locati*,
T. III. L che

che usavano ogni maggior diligenza per esentare gli animali dalla pena della *Controvenzione*; ma volendosi dare ai Commissarj il lucro delle diete, nell'esame delle informazioni ricevute, fatto costantemente nel mese di Maggio, dopo pubblicati i nomi de' *Locati*, e 'l numero degli animali liquidati, fu introdotto di abolirsi per ogni leggiero dubbio il pagamento della moderata pena, facendosi restare fermo l'altro delle diete. Questo abuso fu nell'anno 1729. esaminato da' Ministri della Giunta, e se ne diede conto al glorioso Imperatore CARLO VI.; ma col rescritto de' 27. di Maggio 1730. si ordinò, doverli le diete solamente pagare da quelli, che si dichiaravano incorsi nella pena.

§. 12. Fu dagli stessi Ministri proposto l'altro espediente di doverli esigere con rigore la pena di ducati *sessantaquattro* a migliajo di pecore, stabilita ne' bandi della Dogana, e non mai osservata contro de' Pastori, per gli giusti motivi di equità, che aveano introdotta la modificazione di quel nuovo rigore; ma l'AUGUSTO MONARCA conoscendo difficile, e pericolosa l'esecuzione di quel progetto, comandò al Vicerè di dovere particolarmente sentire il Presidente *Ruoti*, che governava la Dogana, ed i Ministri delle due Giunte, incaricati della riforma degli esposti abusi; perchè poi col suo Consiglio Collaterale facesse nuova relazione, per dare le ulteriori supreme provvidenze: forse fu conosciuto di non essere il proposto rigore uniforme allo spirito delle leggi della Dogana, dopo che senza giusta causa si erano esentati i possessori degli erbaggi dalle pene stabilite negli stessi bandi proibitivi; perciò l'esito della nuova discussione rimase ignoto, o sospeso. Dall'altra parte non restava dubbio, che nel sistema di darli a' Ministri della Dogana quelle commissioni, il peso delle diete era maggiore della proposta pena; ancorchè quelle non fossero tassate colle regole osservate nel foro, ma a proporzione del tempo impiegato nel giro di tutti i luoghi del ripartimento, che, per giusti principj di equità, fu anche ridotto ad un costante limite. Ciò non ostante però, dovendosi tutte le diete dividere, sopra il numero degli ani-

animali dichiarati soggetti alla pena, il pagamento era sempre gravoso a' più poveri, e semplici Pastori, che non sapeano sfuggire quel rigore. Per alleviare questo esorbitante peso nel ripartimento della *Montagna*, furono destinati due Subalterni del Tribunale, in luogo degli aboliti Credenzieri; e dopo l'anno 1746. fu dal Presidente Governatore rinunciato al costume di riservare per se l'altro ripartimento di *Puglia*, e di *Marina*, dandosene costantemente il carico a varj Subalterni. Pel solo ripartimento del *Saccione* si è continuata la pratica di destinarsi l'Uditore del Tribunale, forse perchè dovendosi ivi numerare senza distinzione tutti gli animali, dal solo peso delle diete è sostenuto il diritto della *Dispensazione*. Per non gravare i Pastori, la tassa non si è regolata dal tempo, che si consuma per girare nell'inverno, e primavera quel vastissimo ripartimento, composto di sessantaquattro luoghi disastrosi, e difficili; ma fu creduto giusto di bonificare al Ministro ducati *cento trentadue*, *settantadue* ai due Subalterni, che fanno la numerazione, e *trentadue* per gli quattro Soldati, che l'assistono. Questo lucro si è riputato un sopra soldo dell'Uditore; perciò senza eseguirsi dal medesimo il giro di tutti luoghi, si è sempre da' Ministri i più diligenti lasciato il carico della numerazione a' soli Subalterni destinati; e poi sopra il numero degli animali incorsi nella *Controvenzione* si è divisa la stabilita somma delle diete. Anzi essendosi cercato di togliere all'Uditore quel lucro, o regolare la tassa delle di lui diete dal tempo, che personalmente avea consumato nella numerazione, e nel giro, si conobbe il maggior danno de' Pastori; perciò con replicate determinazioni del glorioso SOVRANO fu confermata l'antica pratica della Dogana.

§. 13. Le nuove regole adattate in Dogana nella esazione delle pene della *Controvenzione* non poteano certamente assicurare gl'interessi Fiscali, nè promuovere il desiderato sollievo della Pastorizia, e dell'Agricoltura; quando non si sosteneva la piena osservanza di tutte le fondamentali leggi, dalle quali hanno origine le stesse pene, e non si riducea sotto la stessa eco-

nomia l'esazione della Fida delle pecore rimaste, e l' diritto dell' *Allistamento*, esercitato sopra gli animali grossi; poichè avendo tutti quegli stabilimenti stretto rapporto fra loro, l'uno non può sussistere senza dell'altro, e tutti debbono regularsi cogli stessi fondamentali principj. La pena della *Controvenzione*, la Fida delle pecore rimaste, ed il peso dell' *Allistamento* sono fondati nel solo diritto Fiscale della privativa distribuzione degli erbaggi vernini, necessarij per gli animali, che hanno bisogno della variazione del pascolo; perciò le modificazioni, e pratiche adottate dalla Dogana sono riuscite pregiudiziali al Fisco, e gravose alle industrie, solo perchè non si è frenata la libertà usurpata da' possessori degli *Erbaggi Straordinarij*; anzi coll' essersi abbandonate fra le mani de' soli Subalterni le commissioni della *Controvenzione*, i Pastori più accorti, e potenti hanno trovato con facilità i mezzi di violare le nuove leggi proibitive, e di eludere il pagamento della pena; o col favore degli stessi Commissarij; o coll' abusarsi della introdotta bonificazione del *Caccito*; o colla inosservanza della dichiarazione, fatta nell'anno 1732. per l'obbligo de' *Locati* di qualunque Provincia, di manifestare le vacche, e le giumente. Di questi pregiudizj il più lesivo de' diritti Fiscali, e l' più contrario al necessario spirito della pastorale uguaglianza fu sempre la introdotta bonificazione del *Caccito*, estesa in favore di coloro, che rinunciano al godimento degli erbaggi Fiscali, con trasferirne ad altri il peso; per mezzo delle clandestini cessioni de' pascoli acquistati nella propria *Locazione*.

§. 14. Nacque questo abuso, dopo che per facilitare da una parte le particolari divisioni delle *Poste*, fu tollerato, che i Pastori unissero fra loro il numero delle pecore, da ciascuno professate; e per sostenere dall'altra la gara della volontaria *Professione*, fu introdotto di compensarsi il peso del *Caccito* col diritto della *Dispensazione*. Allora i più accorti, impegnati a non condurre nelle *Locazioni* le proprie greggi, pensarono di non entrare negl' intrighi della divisione, e lasciare intieramente

te a' compagni l'utile, e l' peso delle pecore professate; dopo che colla mano de' Subalterni, furono assicurati di godere la stabilita bonificazione del *Caccito*, tenendo occulto quello illecito clandestino contratto. Ma sebbene colle antiche leggi della Dogana, e coi bandi annualmente rinnovati, fosse proibito a i Pastori di vendere, o cedere ad altri la porzione degli erbaggi Fiscali, acquistata per mezzo della volontaria *Professione*, o col titolo di *Posta fissa*; pure l'impegno di minorare la giusta competenza di quel segreto incanto faceva restare con facilità violata la proibizione. Vedendo il Presidente *Milano* la difficoltà, d' impedire que' clandestini contratti, pensò di proibire a' Commissarij de' particolari *Ripartimenti* l'assegnamento della porzione de' pascoli a' Pastori, che non conduceano le greggi nelle *Locazioni*; affinchè col farsi la cessione di quel temporaneo uso, restasse impedita la ingiusta bonificazione del *Caccito*, e si sostenesse il diritto della *Dispensazione*, e la pena della *Controvenzione*. Questo espediente si esperimentò efficace, e fu eseguito fintanto che le opposizioni del Comune de' Pastori, e de' Conduttori della Fida delle pecore rimaste contrastarono al Fisco la facoltà di ammettere nel rollo de' *Locati* i particolari delle altre Provincie, possessori di animali. Ma nell' essersi dichiarata ingiusta quella contraddizione; siccome nelle varie *Locazioni* del Real Tavoliere furono ricevute le greggi di ogni Provincia; così gli antichi più accorti *Locati* procurarono d' impedire la gara della volontaria *Professione*, con far risorgere l' abuso di acquistare nascostamente i pascoli Fiscali, assegnati a quei Pastori, che non aveano premura di farli godere a' propri animali. Per riuscire in questo impegno furono quelli assicurati dalle molestie de' Commissarij della *Controvenzione*, e della pena della Fida delle pecore rimaste; giacchè col favore de' Subalterni incaricati da' particolari *Ripartimenti*, si faceva restare ne' libri Fiscali caricato il *Caccito* in apparenza al nome di chi avea fatta la *Professione*; ma tutto il peso era trasferito a quello, che acquistava la porzione de' pascoli; affinchè col tenersi occulto l' illecito contratto, non nascesse dubbio per la bonificazione.

§. 15. La premura manifestata per questi acquisti fece entrare i nuovi *Locati* nel desiderio di godere maggior vantaggio, nel rinunciare all'uso degli erbaggi Fiscali; onde gli accorti Deputati generali, impegnati a sostenere la libertà di quel clandestino commercio, nell'esporre al Clementissimo MONARCA CATTOLICO N. S. le gravezze della Comunità, dopo le disgrazie dell'anno 1745., parlarono solamente dell'abusiva alterazione del prezzo preteso da' venditori, celando il grave pregiudizio Fiscale. Ma, sebbene i Ministri allora Deputati per l'esame di quelle suppliche non avessero rilevato in tutte le sue parti l'abuso, che si facea di quelle cessioni; pure conobbero giusta, e necessaria l'antica rigorosa, e generale proibizione del Commercio degli erbaggi Fiscali; onde nel Real decreto dell'anno 1747. fu stabilita l'annua rinnovazione di que' bandi proibitivi; e nell'esserli data al Presidente Governatore della Dogana la libertà di permettere, con cognizione di causa, qualche particolare alienazione, fu espressamente vietato di farsi godere al venditore ogni qualunque menomo profitto. Per eludere la osservanza di questa legge, e sostenere l'abuso della ingiusta bonificazione del *Caccito*, hanno procurato i *Locati* più accorti di guadagnare il favore de' Subalterni, per celebrare clandestinamente que' vietati contratti, e far godere alle proprie greggi gli ottimi pascoli Fiscali, senza entrare nella segreta competenza della volontaria *Professione*, e senza esporre gli altri Pastori al pericolo di essere obbligati alla pena della *Controvenzione*. A tal fine, ne' simulati atti della particolare divisione, hanno fatto restare assegnati gli erbaggi Fiscali a quegli stessi Pastori, che hanno fatta la *Professione*; affinchè nel discuterli le informazioni compilate da' Commissarj della *Controvenzione*, siccome non appaiono distinti, e numerati gli animali, che hanno goduti i pascoli Fiscali, dagli altri trovati negli erbaggi straordinarj; così non potesse il Fisco mettere in dubbio la bonificazione del *Caccito* a favore di quello, a cui sta in apparenza caricato; restando occulto il contratto, per cui tutto il peso è trasferito alle greg-

greggi, che hanno goduta la corrispondente porzione del pascolo assegnato; e così lo stesso pagamento ha estinti due diversi debiti, solo perchè la malizia de' pastori, e la infedeltà de' Subalterni han saputo tenere occulte le vietate alienazioni degli erbaggi Fiscali.

§. 16. L'arte usata da' più accorti, e potenti, per far restare ammesse le proprie greggi in diverse *Locazioni*, ha giovato spessissimo per eludere il rigore della pena della *Controvenzione*; poichè trascurando i Commissarj di verificare l'adempimento delle varie condizioni, prescritte dalle leggi di Dogana, per non far confondere, ed unire gli animali di diverse *Locazioni*, non si è potuto, nella discussione di quegli atti, prescrivere la esecuzione della pena per la oscurità de' fatti; onde si è ottenuta indirettamente quella bonificazione, e confusione di *Caccito*, che nello stesso Real decreto dell'anno 1747. fu vietata fra le greggi di diverse *Locazioni* possedute da uno stesso *Locato*. Dall'altra parte si è procurato di dare a questo stabilimento una contraria interpretazione, per far credere, che coll'uso della rata degli erbaggi Fiscali, ceduta ad altri Pastori della stessa *Locazione*, non possa trasferirsi al Compratore il beneficio del *Caccito*, vietato solamente per gli animali di diverse separate *Locazioni*, spettanti allo stesso pastore; e sebbene si fosse nelle occasioni conosciuta la stranezza di questo argomento, pure l'abuso della bonificazione del *Caccito*, a favore di chi ha rinunciato l'uso de' pascoli, non si è corretto. Queste confusioni, e varietà di polizia hanno impedito ai più savj Ministri della Dogana di esaminare posatamente, se fosse più utile al Fisco, e di sollievo a' Pastori il richiamare in osservanza le antiche primitive pratiche, che regolavano in Dogana la *Controvenzione*; o se, nel nuovo adottato sistema, convenga di sospendere la spedizione de' Commissarj, ogni qualvolta l'antico rigore si trova limitato per le sole greggi ammesse nelle *Locazioni*; giacchè dovendo i Pastori manifestare alla Dogana tutte le lane prodotte dalle loro pecore, ogni frode può con facilità mettersi in chia-

ro, dal confronto de' volontarj manifesti colla quantità della lana raccolta. Ma quantunque questa diligenza non gioverebbe per liquidare il numero delle vacche, e giumente, mantenute ne' pascoli straordinarj, non sempre sottoposti a quella pena; pure la chiara notizia si potrebbe avere con precisione dalle informazioni annualmente compilate da' Conduttori del diritto dell' *Allistamento*, che hanno un maggiore interesse per la più esatta numerazione. In tal guisa farebbero assicurati gl'interessi Fiscali, senza gravare la più povera, ed industriosa gente col peso delle diete, o colle altre avanìe de' Commissarj.



Istruzioni, che si danno alli Commissarj delle Contravvenzioni nelle parti di Basilicata, che l'osservino con ogni diligenza, acciò non si faccia aggravio alle parti, nè interesse al Regio Fisco, per le ragioni, che tiene negli animali, ed erbaggi di quelle parti.

In primis, perchè le pecore di quella Provincia sono volontarie, e non possono forzarli a calare in Puglia, doverà il Commissario aver mira di non molestare li Padroni d'esse, ma accarezzarli, e darli ogni ajuto, e soccorso; e trovando a pascolare in erbaggio dispensato, il numero delle pecore, che ci sono state dispensate o a maggior numero, purchè siano del medesimo padrone a chi sono state dispensate, o d'altro similmente locato, non si debbia molestare, ma solamente pigliare l'informazione delle pecore, che troverà, e di chi sono, e portarle in Dogana, senza esigere giornata alcuna, non essendo controvenzione alcuna, ma solo si fa questa diligenza, per sapere il numero di pecore, e dove pascolano, che di poi in Dogana si vedrà se vi fosse alcuna ragione per lo Regio Fisco.

Se il Locato, a chi è stato dispensato l'erbaggio, lo vendesse ad altro che non è locato, il quale introducesse le sue pecore a pascolare, in tal caso ne piglierà informazione, facendosi pagare le giornate dal venditore locato, senza molestare il compratore, perchè di poi in Dogana, si riconoscerà lo di più parerà conveniente, per indennità del Regio Fisco.

Haverà anco d'avvertire se li padroni d'erbaggi hanno rivelato nell'intimazioni fatteli da questa Regia Dogana di servire per uso loro li detti erbaggi, e se effettivamente vi tengono animali loro a pascolare, perchè in tal caso non devon'essere molestati, eccetto, se l'animali fossero soliti di Dogana, o dipendenti di Dogana, come potriano essere le loro Vacche, e giumente, perchè nelle pecore, come si è detto di sopra, non vi è obbligo, ma quelle della detta Provincia sono volontarie, eccetto, se costasse l'avessero comprate d'alcuno fidato delle locazioni della Regia Dogana, ovvero fossero d'alcuno di detti Locati delle Locazioni ordinarie della Puglia, ed allora si potria costringere a calare in Puglia, e pondersi nella Locazione da donde deriva; ma se dopo detta dichiarazione di servire per uso proprio, l'avessero affittate ad altri, ne debbiano pigliare informazione, e farsi pagare le sue giornate dal padrone venditore, e portarle in Dogana, dove si provvederà al di più che convenirà.

Trovando in alcune difense animali grossi, come sono Vacche, e giumente, doverà avvertire, se quella difesa è dispensata, di pigliare informazione del numero degli animali, che pascolano in essa, senza farsi pagare giornata, perchè non ha commesso contravvenzione; ma solo si deve pigliare questa informazione, perchè possa il Regio Fisco esigere la fida delli padroni di detti animali: se la difesa non sarà dispensata, allora se gli ani-

gli animali predetti non sono soliti di Dogana, nè dipendenti da' soliti, non si dovrà molestare, perchè non vi è contravvenzione alcuna, e il conoscere se sono soliti, dipendenti da' soliti, ancorchè il Commissario non può saperlo di certo, si potrà regolare dalle provisioni, che le parti tengono, che se li mostreranno; dove dirà non esserne soliti, e però non devono pagare la Regia Fida, e in dubbio quando non saprà se sono soliti, o non soliti, dovrà pigliare l'informazione, senza farsi pagare giornata, e la porterà in Dogana, dove riconosciuto se sono soliti, si procederà all'esazione della pena della controvenzione, ed anco al pagamento delle sue giornate.

Haveranno anco d'avvertire, che ritrovando animali grossi per le difese dispensate, dovrà vedere, che numero di animali siano, e se corrispondono per ogni mille pecore, cento animali grossi, che eccedendo questo numero, se sono soliti, o dipendenti da' soliti, sarà contravvenzione, e però per ogni modo dovrà pigliarsi l'informazione, e quando fossero soliti solamente portare l'informazione, perchè il Regio Fisco possa farsi pagare la Fida, e non deve molestarli per la giornata, perchè non ci è contravvenzione.

Item occorrendo in uno istesso dì, conferirsi in più, e diverse difese, ed erbaggi, e pigliare in detto dì più informazioni di controvenzioni, debbano detti Commissarij, farsi pagare da detti controvenienti, una sola giornata, cioè da ognuno la sua rata, e non da ciascuno una giornata.

Sono registrate nel primo Tomo delle Istruzioni fol. 201. le commissioni se sono publicate nel Tomo secondo Capitolo VI. pag. 202.

CAROLUS DEI GRATIA REX
HISPANIARUM, ET ROMANORUM IMPERATOR
SEMPER AUGUSTUS &c.

*Illustris Marchio D. Carolus Ruoti Miles U. J. D. Præfident Regiæ
Cameræ Summarie, Generalis Gubernator Regiæ Doganæ Menæ-
pecudum Apuliæ Dohanellæ Aprutii, & in omnibus per
S. M. Specialiter Delegatus &c.*

AVendo la Regia Giunta eretta da S. M. C. e Cesare (Dio Guardi)
per li negozj di questa Regia Dogana, determinato, e dichiarato,
che

che gli animali grossi di coloro, che sono Locati, dovessero soggiacere alla controvenzione, quando non siano stati dispensati, tanto se detti Locati fossero Apruzzesi, quanto di altra qualsivoglia Nazione; ed in oltre, che coloro, li quali fanno Masseria di Campo, e pretendono esentare le Giumente dalla detta controvenzione, per cagione di pisa, fossero con effetto tenuti al detto pagamento, e solamente per ora, citra pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, e delle parti, dovessero bonificarsi quattro Giumente per ogni carro di Territorio seminato, escluse le Maggesi; e stante-mente per quest'anno si è considerato, che per detti animali pretesi esentarsi per l'addietro sotto colore di essere non de' Locati Apruzzesi, ma di altra Nazione, o pure che le Giumente fossero di Pisa, si potrebbe allegare apparenza di buona fede in non averle dispensate, si è parimente risoluto, che nella discussione di detta controvenzione, quei, che saranno condannati per detta sorte di animali, dovessero solamente caricarsi per il diritto della dispensazione, che farebbero stati tenuti di fare, senza soggiacere ad altro in questo corrente anno; però dall'anno venturo in avanti, sempre che non dispenseranno, debbano sottoporsi per intiero alla controvenzione, per dispensazioni non fatte, siccome si pratica con tutti gli altri. Per tanto col presente Banno facciamo noto a tutti la sudetta deliberazione della Regia Giunta, perchè niuno possa allegare causa d'ignoranza in ogni futuro tempo, ed ordiniamo, e comandiamo parimente, che coloro, li quali pretendessero bonificazione delle quattro Giumente a carro per li Territorj seminati, debbiano in tempo della discussione di detta controvenzione presentarci legittimi documenti di Regii Compassatori, quante carra abbia effettivamente seminato per darli detta bonificazione, altrimenti saranno caricati per intieri. Vogliamo che il presente si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e si ne affigga copia nella Sala, dove si tiene la Regia Dogana, di maniera che con detta pubblicazione ciascuno a chi spetta s'intenda notificato di persona, e l'originale del presente Banno con la debita relata si conservi nel quarto Tomo delle Regie Istruzioni per futura cautela, e così &c. Foggia li 21. Aprile 1732. -- Carolus Ruoti -- Franciscus Ciribelli Secretarius -- Bando ut supra.

Si conserva nel Quarto Tomo fol. 323.

IN vista d'aver cotesto Regio Uditore D. Francesco Nicola de Domini-
cis domandato al Re il compenso sulle pene delle scommessioni, delli
ducati 132. circa, che ha esposto d'esserli mancati, perchè fu da V. S. Il-
lustrissima giudicato di non dover esso Uditore far l'accesso del Saccione,
ma

ma darne la commissione ai Subalterni del Tribunale. Ha la M. S. risoluto, e comanda, che V. S. Illustrissima offervi il solito, con appoggiare nell'anno venturo, e successivamente la commessa del detto accesso all'Uditore della Dogana; e che per quest'anno in cui il de Dominicis non l'ha eseguito, le facci prontamente contribuire dalle pene delle scommessioni li ducati 132. più, o meno, che non sia percepito; da che la M. S. ha considerato due cose, l'una che non è mancato per il detto Uditore de Dominicis di fare il mentovato accesso; e l'altra perchè la detta somma deve considerarsi come un sopra soldo annesso alla carica di Uditore. Ben' inteso però, che S. M. intende, che detto accesso si disimpegni dal detto Uditore, secondo il solito. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, affinchè così lo adempisca. Napoli 3. Giugno 1773. -- Giovanni di Goyzueta -- Sig. D. Giovanni d' Alessandros.

AVendo il Re considerato, che per quanto rilevassi dalle Istruzioni Doganali sia molto antico l'Accesso del Saccione, e che tutte le incombenze di controvenzioni anche in vigore di Prammatica, si devono addossare ai Ministri della Dogana, e non ad altre persone, come abusivamente vollero praticare i passati Presidenti Governatori; motivo per cui la Giunta eretta per la riforma della Dogana, con appuntamento generale de' 10. Maggio 1717. ordinò doverli le riferite incombenze addossare privatamente all'Uditore della stessa Dogana; lo che fu confermato nel 1730., non solo dall'Imperatore Carlo VI., ma altresì nel 1736. da S. M. Cattolica. Ha conseguentemente risoluto, e comanda la M. S., che tutto ciò si continui a mantenere nella sua osservanza, con doverli dall'attuale Uditore D. Francesco Nicola de Dominicis far detto accesso del Saccione, e farsi prontamente al medesimo bonificare lo che gli sta sospeso per tal causa. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, affinchè n' esegua l'adempimento. Napoli 9. Giugno 1774. -- Giovanni di Goyzueta -- Sig. D. Giovanni d' Alessandro.



CAPITOLO V.

Della pena delle Scommessioni.

§. I. **L**A gelosa custodia de' pascoli, destinati al sostegno delle greggi, pei tempi più pericolosi dell' Inverno, fu conosciuta necessaria fin da' principj del ristabilimento della Dogana; perciò dal Savio ALFONSO I. D' ARAGONA fu ordinato, doverli in ogni anno fare la distribuzione del pascolo, non per la sola quantità del territorio; ma secondo lo stato dell'erbaggio, ch' esaminare si dovea da' periti. Dopo cresciuto il concorso degli animali, e fissata la sufficienza di tutte le Locazioni, e de' Ristori, fu dismessa l'annua ricognizione degli erbaggi; ed il Doganiere usava ogni maggiore premura, per far nella stagione di Autunno riserbare intatte, ed illibate tutte le varie Poste, sparse nel Real Tavoliere, perchè le greggi invitate vi trovassero la sicura sussistenza, e restassero difese dalla intemperie della stagione dalla metà di Novembre fino alla metà di febbrajo, tempo il più rigido, e pericoloso anche nel dolce clima della Puglia. Erano incaricati di questa gelosa custodia gli ordinarij Ufficiali di Dogana, distinti col nome di *Cavallari*, ed avevano l'obbligo di girare continuamente per le Locazioni, e Ristori; ma essi non contenti del salario, che riceveano dal Fisco, cercavano di gravare i Pastori di nuove spese. Fra le grazie dimandate al Glorioso Imperatore CARLO V., vi fu quella di doverli obbligare gli stessi Ufficiali all'esatto adempimento della propria commissione, senza gravare i Locati di altra spesa. Colle leggi del Vicerè TOLEDO fu stabilito, che il Doganiere dovesse ne' principj dell' Autunno far allontanare, ed espellere da tutte le Locazioni, e Ristori ogni altra specie di animali, con far ristringere i buoi necessarj alla coltura, nelle Mezzane assegnate, senza danneggiare gli erbaggi Fiscali, che colla maggiore diligenza doveano riserbarsi

al sostegno delle greggi invitate. Quindi fu anche ordinato, che nell'Autunno gli animali si dovessero mantenere negli stabiliti *Riposi*; affinchè gli erbaggi della Puglia fossero riserbati pel pericoloso tempo dell'Inverno. Per mantenere nella rigida osservanza tali proibizioni, fu stabilita la pena di galera, oltre la emenda del danno, per gli Pastori, che, prima della generale distribuzione degli erbaggi, faceano nascostamente passare i propri animali nel Real Tavoliere.

§. 2. Per la più esatta osservanza di questi stabilimenti, non solo erano deputati gli Ufficiali per assistere negli stabiliti *Passi*, e far restare ne' designati *Riposi* gli animali concorsi; ma fu anche permesso agli stessi *Locati* di destinare a loro piacere i guardiani, per meglio assicurare la desiderata custodia de' pascoli; anzi ne' primi giorni di Ottobre solea lo stesso Doganiere deputare altri Ufficiali, perchè passassero a riconoscere le *Locazioni*, eseguissero la espulsione degli animali, e liquidassero i danni commessi. Ne' posteriori bandi del Doganiere *Fabrizio di Sangro*, e nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, si prescrisse con maggior chiarezza l'osservanza di quella economia, anche per gli erbaggi straordinari; anzi fu aggiunta la pena di *venticinque* once d'oro, contra di coloro, che non eseguissero la ordinata espulsione degli animali nel tempo autunnale. Negli antichi registri, rimasti nell'Archivio della Dogana, non si veggono doglianze de' Pastori per la inosservanza di questa costante polizia: la desiderata custodia de' pascoli si ottenea più dalla diligenza degli Ufficiali, e de' Guardiani incaricati, che dal timore delle rigorose pene stabilite. Nel darfi dalla Dogana il corrispondente esito di giustizia alle informazioni, ricevute dagli stessi Ufficiali pei danni commessi negli erbaggi, che si distinguevano col particolare nome di *Scommessione*, il pagamento della pena era costantemente ridotto alla bassissima tassa di carlini due per ogni animale *vaccino*, o *giumentino*, un carlino per ogni *asino*, e grana quattro per ogni *porco*; oltre la rifazione del danno, che dipendeva dal tempo, in cui quegli animali erano restati ne' pascoli, riserbati al sostegno

degno delle greggi concorse in Dogana. Queste pene esatte nell'anno 1603. giunsero alla somma di ducati 1726. 60.; anzi essendosi nello stesso anno liquidata la *Scommessione delle Locazioni*, e de' *Ristori*, fatta coll'anticipata introduzione delle pecore, non fu certamente eseguita la esorbitante pena corporale stabilita dal Vicerè TOLEDO: ma i Pastori furono obbligati alla sola pena di carlini cinque a morra di pecore, che diede il prodotto di altri ducati *trecento ventiquattro*.

§. 3. Ma siccome i *Cavallari* erano esclusi dalla partecipazione di queste pene; così collo specioso titolo di compensare le fatiche sostenute nella custodia, e nel compilare le informazioni, cominciarono a vessare i *Locati*: onde questi per essere liberati da quelle avanie, nel conchiudere col Fisco la esplicita transazione, vollero accordato il patto di non dover quegli Ufficiali prendere ingerenza nella custodia de' pascoli, e che le pene delle *Scommessioni*, caricate alle pecore, e ad altri animali grossi, dovessero restare in beneficio della Comunità, lasciandosi al Fisco la sola pena tassata per gli *buoi* mantenuti dagli *Agricoltori* Pugliesi; per gli quali doveasi la *Scommessione* liquidare da' *Cavallari*, che restarono obbligati di assistere in ogni incontro agli stessi *Locati*. Questa nuova economia moltiplicò il danno degli erbaggi, e minorò la diligenza della custodia; perciò nell'esserfi l'anno 1620. rinnovata la transazione, fu stabilito di non doverfi prima della *Locazione generale* far passare gli animali nelle *Locazioni*, e *Ristori*; tassandosi la pena di ducati *quindici* a morra, oltre l'emenda del danno. Conobbero poi gli stessi *Locati*, che la esorbitanza della pena non era efficace per impedire l'anticipata introduzione degli animali, quando i custodi non erano diligenti, ed esatti; perciò nell'esserfi rinnovata la stessa transazione, la pena della *Scommessione* delle pecore fu moderata per carlini *venti* a morra; quando la introduzione fosse seguita nel mese di Ottobre. Ma essendosi continuato il sistema di negare a' *Cavallari* la partecipazione di quelle pene, la custodia de' pascoli fu sempre più trascurata, senza che il Fisco, ed i *Locati* vedessero aumentato il prodotto di quelle pe-

ne; giacchè venivano tutte furtivamente composte, ed esatte dagli stessi Ufficiali, incaricati per impedire la *Scommessione*. Fu conosciuto questo assurdo dal Savio Reggente *Fabio Capece Galeota*, quando nell'anno 1645. fu destinato ad esaminare l'infelice stato della Dogana; perciò stabilì, che la pena della *Scommessione* dovesse esigersi colla proporzione di carlini quattro per ogni animale *vaccino*, o *giumentino*, e che la metà dovesse andare in beneficio dell'Ufficiale, o Subalterno, destinato per la custodia degli erbaggi, e per la liquidazione de' danni commessi; ma non perciò si vide ravvivata l'antica diligenza, e premura di mantenere intieri, ed illibati que' pascoli.

§. 4. Nella Prammatica dell'anno 1668. si credè di riparare a questo grave inconveniente, col permettere nuovamente agli stessi Pastori la scelta de' Guardiani, per la più esatta custodia delle *Locazioni*, e de' *Ristori*; acciò fossero più sicuri di ritrovarle intiere, e riserbate, allorchè nell'Inverno immettere vi doveano le proprie greggi: ma perchè la pena della *Scommessione* non si credesse abolita, fu ordinato a' *Cavallari* di dover compilare le informazioni de' danni commessi, e presentarle subito in Dogana per esigersi le pene stabilite. L'avidità di quegli Ufficiali non fu frenata, e la gelosa custodia degli erbaggi non si vide ravvivata; ancorchè dal Presidente *D. Diego Ulloa* si fosse, nell'anno 1671., data la piena libertà a' *Locati* di potere anticipatamente prender a proprio conto gli erbaggi delle intiere *Locazioni*, per farli rigorosamente custodire da' propri Guardiani, senza che vi potessero prendere ingerenza i *Cavallari*. Questa pratica fu continuata negli anni seguenti, e l'effetto fu sempre contrario; giacchè i *Cavallari*, per soddisfare la propria avidità, in vece d'impedire la desolazione degli erbaggi Fiscali, si avanzarono ad invitarci gli animali, per esigerne la Fida; onde dal Presidente *D. Nicola Gascone* fu l'abuso vietato con un rigoroso bando della data de' 30. di Agosto 1675., in cui stabilì contra de' *Cavallari* la pena di Galera; dichiarando, che per congruere delle frodi commesse, bastasse di trovare introdotti gli e dannificati gli erbaggi Fiscali, senza che si fossero rice-

ricevute, o presentate le informazioni. Questo bando fu nell'anno 1685. rinnovato dal Presidente *D. Sebastiano de Cotes*, moderandosi la pena di Galera con quella di quattro tratti di corda pei *Cavallari*, ed aggiugnendosi l'altra di docati mille contra i Padroni degli animali, e della Corda pei loro Pastori.

§. 5. La premura de' Ministri deputati al governo della Dogana era in quel tempo diretta a sostenere il concorso de' Pastori per la sola distribuzione degli erbaggi Fiscali; perciò il rigore delle pene della *Scommessione* con facilità era sospeso, o se ne accordava a' *Locati* l'abolizione. Allora si depose ogni rigore contra degli Ufficiali destinati alla custodia; nè mai si prese conto della loro condotta, credendosi soddisfatto ogni Fiscale interesse coll'esserli assicurata la esazione della Fida, per la intera *estima del Possedibile*. Ma dopo che si entrò nel giusto impegno, di accrescere le rendite della Dogana, colla gara della volontaria *Professione*, si conobbe necessario impedire con ogni rigore l'anticipata introduzione degli animali nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*; e si credè d'ottenersi la gelosa custodia di quegli erbaggi, non col ravvivare la diligenza, ed esattezza degli Ufficiali incaricati col rigore delle antiche pene; ma coll'accrescere ne' bandi le multe pecuniarie, contra de' possessori degli animali; e con farne la rigorosa esazione in vantaggio degli stessi Ufficiali. All'incontro il sistema adottato di dilatare, oltre il dovere, la distribuzione delle *Liste*, riducea i Pastori nella necessità di violare quelle proibizioni, e far passare le greggi ne' pascoli vernini, per non lasciarle ne' *Riposi*, esposte a' gravi danni sempre prodotti dalla rigidezza della stagione; perciò in varie occasioni si opposero i *Locati* alla pretesa esazione delle nuove alterate pene, con farle conoscere ingiuste, ed esorbitanti: così perchè il ritardo della *Locazione* generale rendea necessaria la introduzione anticipata degli animali; come anche perchè la dolosa negligenza, e l'avidità de' *Cavallari* permetteva la scandalosa *Scommessione* degli stessi pascoli.

§. 6. Gli ordini della espulsione degli animali di ogni specie pel tempo autunnale, e pel ristretto mantenimento de' buoi